

Relazione illustrativa

Sommario

1. Premessa.	3
2. La decisione quadro 2002/584/GAI.	4
3. La legge n. 69 del 2005: inquadramento generale delle problematiche di compliance.	7
4. Le modifiche alle disposizioni di principio e alle garanzie costituzionali della legge n. 69 – Articoli 1 e 2.	9
4.1. Le garanzie costituzionali.	9
4.2. Le disposizioni di principio.	11
5. La documentazione supplementare – Articoli 3, 6, lettera a), 7, lettera b), e 8. ..	13
6. Le deviazioni dal principio del mutuo riconoscimento.	15
6.1. La verifica della doppia punibilità – Articoli 4, 5 e 20.	15
6.2. I motivi di rifiuto – Articoli 3, lettere a) e b), 12, lettera c), 13, 14 e 15.	19
6.2.1. Le modifiche dei motivi di rifiuto obbligatorio previsti dalle lettere i) (difetto di imputabilità <i>ratione aetatis</i>) e m) (divieto di <i>bis in idem</i>) dell'articolo 18. La sola formale abrogazione del motivo di rifiuto di cui alla lettera o) (sentenza di non luogo a procedere) – Articolo 13	22
6.2.2. La soppressione dei motivi di rifiuto previsti nell'articolo 18, lettere a), d), e), f), g), h), p), q) e s) – Articolo 13.	25
6.2.3. La soppressione dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18 lettere b) e c) (cause di non punibilità), n) (prescrizione), q) (mancanza motivazione nel mandato di arresto nazionale) e r) (immunità e privilegi) – Articoli 12, lettera d), e 13.	27

6.2.4. <i>Le modifiche ai motivi di rifiuto facoltativo di cui all'articolo 18-bis, relativi ai mandati di arresto europei processuali ed esecutivi. In particolare, i motivi opponibili nel caso di mandato di arresto europeo (i) emesso nei confronti di cittadino UE residente o dimorante in Italia, ovvero (ii) basato su sentenza emessa in absentia. L'implementazione della facoltà dell'arrestato prevista dall'articolo 4-bis(2) della decisione quadro – Articoli 3, lettere a) e b), 14 e 15, comma 1.</i>	30
6.2.5. <i>Le modifiche alla disposizione in tema di garanzie richieste allo Stato di emissione nel caso di consegna di cittadini di altri Stati residenti o dimoranti in Italia – Articolo 15, comma 2.</i>	37
7. <i>La tempistica procedimentale. Il regime cautelare – Articoli 6 - 12, 16 - 18 e 21 - 22.</i>	42
8. <i>L'intervento finalizzato al superamento dei contrasti giurisprudenziali relativi all'applicazione dell'articolo 31 della decisione quadro – Articolo 1, lettera d)</i>	53
9. <i>Disposizioni finali - Articoli 23 e 24</i>	57

1. Premessa.

Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (di seguito, la «decisione quadro»).

In particolare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la norma di delega prevede i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando (12) della decisione quadro, tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e di quanto stabilito dal titolo I-bis del libro XI del codice di procedura penale;

b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

Nei commi 5 e 6, la norma detta, inoltre, disposizioni immediatamente precettive, attraverso le quali sono state 'trasferite' alle lettere a), b) e c) del nuovo articolo 18-bis della legge n. 69, intitolato ai *Motivi di rifiuto facoltativo della consegna*, le previsioni prima catalogate quali motivi di rifiuto obbligatorio alle lettere o), p) ed r) dell'originario articolo 18.

Il comma 4 della norma autorizza la modifica di dette disposizioni in sede di esercizio della delega.

Va segnalato che l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo è stata oggetto di un'approfondita attività di revisione *inter pares* tra gli Stati membri, cui la Commissione prese parte in veste di osservatore, durante il quarto ciclo di valutazioni reciproche terminato nell'aprile 2009. All'esito di tali attività il gruppo di esperti all'uopo nominato emise un articolato rapporto, in cui furono

puntualmente posti in risalto i non pochi (né di poco momento) aspetti di discrasia rilevati e che si concludeva «esortando *fermamente* l'Italia a conformare la legge di attuazione alla decisione quadro»¹.

Nel febbraio 2014, inoltre, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione volta a sollecitare un riesame della decisione quadro².

Pur avendo deciso di non dare seguito a tale sollecitazione³, la Commissione ha di recente proceduto ad un nuovo esame delle problematiche inerenti l'attuazione di detto strumento nell'ulteriore *Relazione* trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio nel luglio di quest'anno, in cui, nel rilevare che in alcuni Stati membri «il livello di attuazione della decisione quadro non è ancora soddisfacente», ha ripetutamente sottolineato che adotterà «ogni misura idonea a garantire la conformità alla direttiva quadro in tutta l'Unione europea, *incluso, laddove necessario, l'avvio delle procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*»⁴.

Tanto delle raccomandazioni formulate nel citato rapporto di valutazione del 2009, quanto delle risultanze della *Relazione* della Commissione, si è tenuto conto nell'elaborazione del presente schema di decreto.

2. La decisione quadro 2002/584/GAI.

Così delineato il contesto entro cui il presente intervento normativo dev'essere inquadrato, al fine di fornire un sintetico riepilogo preliminare dei relativi contenuti appare utile prendere le mosse dai principi di base e dalle caratteristiche essenziali della decisione quadro in tema di mandato di arresto europeo, onde aver modo – in seguito – di evidenziare più agevolmente gli aspetti di divergenza e di frizione della nostra normativa interna, cui si è in precedenza fatto cenno.

¹ V. Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche "l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra stati membri" - Relazione sull'Italia, doc. 5832/1/09 REV 1 del 23 febbraio 2009: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5832-2009-REV-2/en/pdf>. La raccomandazione riportata nel testo si legge a pag. 64 del rapporto (nel prosieguo indicato, per brevità, come *Rapporto 2009 sull'Italia*).

² V. 19 Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d'arresto europeo [2013/2109(INL)] (GU C 285 del 29.8.2017, pag.135): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014IP0174&from=IT>.

³ Cfr. Relazione sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato di arresto europeo, SP(2014) 447: [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2109\(INL\)](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2109(INL)).

⁴ Relazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, COM(2002) 270 final: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0270&from=IT>.

La finalità della decisione quadro, adottata all'indomani dei tragici eventi dell'11 settembre 2001, è la sostituzione del tradizionale sistema estradizionale, basato sulla cooperazione intergovernativa, in vista dell'approntamento di un meccanismo di tipo pressoché integralmente giudiziario, di più snella attuazione e, dunque, di maggiore rapidità.

Lo strumento costituisce la prima attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, eretto a «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria sin dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 e fondato «sulla fiducia reciproca sviluppata attraverso i valori condivisi degli Stati membri concernenti il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, in modo che ciascuna autorità confidi nel fatto che le altre autorità applichino norme equivalenti di tutela dei diritti nei rispettivi ordinamenti giuridici penali».

Alla base del principio, per utilizzare una nota ed efficace espressione della dottrina internazionale, è «l'idea di uno Spazio europeo in seno al quale anche le decisioni giudiziarie rese in uno Stato membro possono circolare liberamente, nel senso che vanno riconosciute ed eseguite in qualunque altro Stato membro».

Difatti, come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il principio «implica, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, che gli Stati membri sono tenuti in linea di principio a dar corso a un mandato d'arresto europeo», dal momento che «devono eseguire un mandato siffatto ovvero possono rifiutarne l'esecuzione e subordinarla a condizioni soltanto nei casi elencati agli articoli da 3 a 5 della stessa decisione quadro»⁵.

Non a caso, in conseguenza dell'affermarsi del principio, muta la stessa denominazione degli strumenti tipici della cooperazione, prima indicati come 'richieste' (o 'domande') e, ora, quali 'mandati' o, senz'altro, 'ordini'.

Oltre alla sostanziale disintermediazione del rapporto di cooperazione rispetto al ruolo delle Autorità centrali (ora deputate, essenzialmente, allo svolgimento di compiti di assistenza amministrativa), discendono ulteriormente dal principio del mutuo riconoscimento:

- a) l'integrale assorbimento del provvedimento restrittivo interno, sulla base del quale il mandato di arresto europeo viene emesso, nel modulo, sintetico e 'standardizzato', allegato alla decisione quadro⁶;

⁵ V. Corte di giustizia (sezione II), sentenza del 30 maggio 2013, causa C 168/13 PPU, *Jeremy F.*, punto 36 (corsivo e sottolineatura aggiunti). Sulla eccezionalità/tassatività dei motivi di rifiuto e delle 'condizioni', si tornerà ampiamente in seguito: v. capitolo 6 della presente relazione.

⁶ Il mandato di arresto europeo, pertanto, viene di frequente indicato anche come *eurordinanza* o *euromandato*.

- b) l'attenuazione del tradizionale controllo di doppia punibilità (il cd. *double criminality check*)⁷, che viene addirittura interdetto con riferimento a ben 32 categorie di gravi reati;
- c) la limitata opponibilità della cittadinanza quale motivo di rifiuto della consegna, ammesso unicamente a fronte di mandati di arresto europeo finalizzati all'esecuzione della pena (cd. mandati esecutivi) e solo a condizione che di detta esecuzione lo Stato membro si faccia direttamente carico.

E' di intuitiva evidenza come il recepimento del principio e dei suoi corollari costituisca, già di per sé, decisivo fattore di snellimento e accelerazione delle tempistiche procedurali rispetto a quelle proprie della cooperazione intergovernativa.

Ciononostante, in ragione della sua essenzialità, il perseguimento di detta finalità viene ulteriormente presidiato, nella decisione quadro, oltre che a mezzo della già segnalata 'standardizzazione' della modulistica, dall'enunciazione della regola generale secondo cui «[u]n mandato d'arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza»⁸ e, soprattutto, da puntuali e stringenti previsioni che scandiscono la tempistica della decisione sulla consegna e

⁷ Secondo cui l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve verificare se gli elementi di fatto alla base del reato, nell'ipotesi in cui si fossero verificati nello Stato membro di esecuzione, sarebbero di per sé penalmente perseguibili anche nel territorio di quest'ultimo: sul punto, v. Corte di giustizia, sentenza dell'11 gennaio 2017, causa C-289/15, *Grundza* (punto 38). In proposito, appare soprattutto necessario ricordare come i dubbi avanzati circa la compatibilità con il principio di legalità dell'articolo 2(2) della decisione quadro siano stati respinti dalla Corte di giustizia sin dalla sentenza della Grande Sezione in data 3 maggio 2007, causa C 303/05, *Advocaten voor de Wereld VZW*, così massimata sul punto: «Il principio della legalità dei reati e delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), che fa parte dei principi generali del diritto alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è stato parimenti sancito da diversi trattati internazionali, in particolare dall'art. 7, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale principio implica che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, nel caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale. A tal proposito, l'art. 2, n. 2, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nella parte in cui sopprime il controllo della doppia incriminazione per le categorie di reati menzionati in tale disposizione, non è invalido per violazione del richiamato principio di legalità dei reati e delle pene. Infatti, la decisione quadro non è volta ad armonizzare i reati in questione per quanto riguarda i loro elementi costitutivi o le pene di cui sono corredate. Se è vero che il citato art. 2, n. 2, della decisione quadro sopprime il controllo della doppia incriminazione per le categorie di reati menzionate in tale disposizione, la loro definizione e le pene applicabili continuano a rientrare nella competenza dello Stato membro emittente, il quale, come peraltro recita l'art. 1, n. 3, della stessa decisione quadro, deve rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6 UE e, di conseguenza, il principio di legalità dei reati e delle pene» [grassetto aggiunto].

⁸ Così l'articolo 17(1) della decisione quadro. Alla necessità di procedere con «urgenza» fa, altresì, espressamente riferimento l'articolo 15(2) in relazione alla richiesta da rivolgersi all'Autorità di esecuzione per l'acquisizione delle cd. informazioni supplementari.

l'esecuzione di quest'ultima entro termini serrati, neanche ipotizzabili nel precedente regime di tipo estradizionale⁹.

3. La legge n. 69 del 2005: inquadramento generale delle problematiche di compliance.

I seppur sintetici rilievi svolti circa i princìpi cardine della decisione quadro consentono, ora, di tracciare un quadro preliminare delle criticità ravvisabili nella normativa di implementazione interna dettata con legge n. 69 del 2005.

Dette criticità si concentrano essenzialmente sulla disciplina della procedura (passiva) di esecuzione del mandato di arresto europeo e possono così essenzialmente sintetizzarsi:

- a) la normativa nazionale impone alle Autorità giudiziarie dello Stato di emissione l'invio di provvedimenti e atti ulteriori rispetto al mandato di arresto europeo, e cioè – nella sostanza – di tutta la (talora ponderosissima) documentazione ordinariamente richiesta nell'ambito delle procedure estradizionali;
- b) il principio del mutuo riconoscimento non appare integralmente recepito in tutte le sue implicazioni, risultando – in particolare – da un lato 'nazionalizzato' il parametro normativo dettato per i casi di esclusione della verifica della doppia punibilità, dall'altro introdotti motivi di non esecuzione del mandato di arresto europeo non previsti, o non previsti come 'obbligatori', dalla decisione quadro; in alcuni casi, il motivo di rifiuto assume un'estensione maggiore di quella consentita dalla norma eurounitaria; in altri, sottende un sindacato di 'merito' sulla decisione nazionale posta alla base del mandato di arresto europeo (cui, naturalmente, risulta strumentale la debordante acquisizione documentale menzionata sub a)); in quello basato sulla difesa della cittadinanza (all'epoca classificato alla lettera r) dell'articolo 18), venivano in origine del tutto pretermessi i cittadini degli altri Stati membri 'radicati' in Italia, dei quali ci si ricordava però nella norma (speculare) immediatamente seguente, in cui la 'condizione di rientro' apponibile alla consegna veniva dilatata sino al punto dell'integrale equiparazione di regime coi cittadini extra-UE; ne risultava un regime in parte illegittimo, in parte – come si dirà – illogico¹⁰;

⁹ Cfr., ancora, i successivi paragrafi (2) - (5) e (7) della decisione quadro nonché, quanto alla consegna, il successivo articolo 23.

¹⁰ Sul primo aspetto è intervenuta la Corte che, con sentenza n. 227 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69, «nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia

- c) pressoché integralmente disallineata, rispetto alle previsioni della decisione quadro, appare infine la tempistica procedurale, con ulteriori connesse problematiche relative al regime cautelare in caso di inosservanza dei termini per la decisione sull'esecuzione, evento cui la normativa nazionale – in difformità dalle puntuali disposizioni della decisione quadro – riconnette sempre e immancabilmente la rimessione in libertà della persona richiesta in consegna.

Pur dovendo darsi atto del fatto che, a molteplici delle problematiche evidenziate, la giurisprudenza delle nostre corti, e in particolare quella della Corte di cassazione, ha saputo trovare risposte adeguate attraverso un ampio e sapiente utilizzo dei canoni ermeneutici della cd. *interpretazione conforme*¹¹, l'odierna ampia delega legislativa consente e impone di porvi rimedio in via definitiva, sì da scongiurare – tra l'altro – l'avvio nei confronti del nostro Paese di quelle procedure di infrazione cui, come visto, la Commissione UE non ha mancato di fare riferimento nel recente rapporto rassegnato al Parlamento europeo e al Consiglio in merito allo stato di attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo, cui si è fatto cenno in premessa.

* * *

Ragioni di chiarezza e di ordine espositivo suggeriscono di illustrare le disposizioni del presente schema di decreto riorganizzandole intorno ai tre principali nuclei tematici appena più sopra elencati.

Pertanto, subito dopo aver trattato degli interventi di modifica riguardanti le disposizioni di principio e le garanzie costituzionali, oggetto degli articoli 1 e 2 della legge n. 69, saranno dapprima prese in considerazione le modifiche riguardanti il regime delle acquisizioni documentali 'di supporto', imposte – come detto – dalla nostra normativa interna.

Sarà quindi trattato il tema, sicuramente più ampio e articolato, riguardante le problematiche relative al menzionato *controllo di doppia punibilità* e ai motivi di rifiuto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.

Verranno successivamente illustrate le modifiche introdotte alla disciplina dei termini e alle conseguenze della loro inosservanza sul regime cautelare della persona richiesta in consegna.

residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno»: v., sul profilo attinente, il capitolo 6 (in particolare, par. 6.2.5).

¹¹ Corte di giustizia, sentenza del 16 giugno 2005, *Pupino*, causa C-105/03.

Saranno infine illustrati l'intervento correttivo operato al fine di superare i contrasti giurisprudenziali manifestatisi in relazione all'applicazione dell'articolo 31 della decisione quadro (oggetto della lettera *b*) dei criteri di delega), nonché le disposizioni finali.

4. Le modifiche alle *disposizioni di principio* e alle *garanzie costituzionali* della legge n. 69 - Articoli 1 e 2.

Con gli **articoli 1 e 2** dello schema di decreto vengono modificate le corrispondenti previsioni della legge n. 69 riguardanti, rispettivamente, le *disposizioni di principio* e le *garanzie costituzionali*.

L'intervento mira essenzialmente, oltre che a conferire maggiore precisione e organicità ai testi di dette previsioni, a garantirne una più completa e diretta armonizzazione rispetto ai contenuti della decisione quadro e, più in generale, al contesto normativo sovranazionale, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

4.1. Le garanzie costituzionali.

Carattere logicamente pregiudiziale assumono le modifiche all'articolo 2 della legge n. 69.

4.1.1. Al comma 1, la disposizione attualmente vigente richiama – in via sostanzialmente ‘incidentale’ – l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e il «punto (12) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro», per stabilire che in conformità a dette previsioni «l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto [...] *a*) [de]i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa; [e] *b*) [de]i principi e [del]le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali».

Al comma seguente si prevede, inoltre, che «[p]er le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione».

4.1.2. L'**articolo 2** del decreto sopprime la disposizione da ultimo richiamata e riformula la prima nei seguenti termini: «L'esecuzione del mandato di arresto

europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa».

Le modifiche, pur strutturalmente difformi, rispondono alla comune finalità di assicurare il primato del diritto dell'Unione, in base al quale a uno Stato membro non è consentito «ostacolare l'applicazione di atti di diritto dell'Unione pienamente conformi alla Carta [di Nizza], sulla base del rilievo che essi non rispetterebbero i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione di tale Stato»¹².

Ne consegue, com'è ovvio, da un lato l'inaammissibilità dell'apposizione di «garanzie» diverse da quelle previste nell'articolo 4 della decisione quadro (e, dunque, l'abrogazione di quelle cui pare alludere il comma 2 della norma in esame)¹³, dall'altro la necessità di rimodulare il disposto della lettera *b*) in funzione del solo limite legittimamente opponibile all'applicazione del diritto dell'Unione, come detto costituito (non da semplici «principi» o «regole» ma unicamente) «dall'osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona»¹⁴.

Con la modifica apportata al comma 1, inoltre, si è provveduto ad esplicitare in forma chiara e precisa il richiamo all'articolo 6 del TUE, attualmente affidato – come detto – ad un'impropria (oltre che incompleta) formula 'incidentale', nonché ad eliminare le altrettanto improprie (ma, specularmente, superflue) 'puntualizzazioni' interpolate nel riferimento ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione EDU¹⁵.

¹² V. Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 26 febbraio 2013, causa C-399/11, *Melloni*, punto 58.

¹³ Principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di giustizia, che – come si vedrà anche in seguito – riguarda, oltre alle cd. condizioni (*recte*, 'garanzie'), anche i motivi di rifiuto della consegna: v., in epoca recente, la già citata sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, *LM*, causa 216/18, punti 41 - 42. L'abrogazione della condizione di cui all'articolo 2, comma 2, era stata altresì sollecitata nel *Rapporto 2009 sull'Italia* (v. par. 7.3.2.7., pag. 71, e *Raccomandazione n. 19*, pag. 77).

¹⁴ C. Cost., ordinanza del 26 gennaio 2017, n. 24, punto 2 (caso Taricco).

¹⁵ L'integrale richiamo dei diritti consacrati nella Convenzione risulta tuttora necessario poiché, in attesa che l'Unione europea vi aderisca, essa non può allo stato ancora considerarsi «un atto giuridico formalmente integrato nell'ordinamento giuridico dell'Unione», e ciò «anche se, come confermato dall'articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali e anche se l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta impone di dare ai diritti in essa contemplati e corrispondenti a quelli garantiti

Infine, l'abrogazione della previsione di cui al comma 3, concernente la sospensione dell'attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo a seguito della constatazione del Consiglio dell'Unione europea, è funzionale alla sua ricollocazione al comma 3-ter dell'articolo 1, cui è parso opportuno procedere per le ragioni che saranno poco più innanzi esposte.

4.2. Le disposizioni di principio.

4.2.1. Quanto alle modifiche introdotte dall'**articolo 1** del decreto alle disposizioni di principio, la soppressione dell'inciso finale del comma 1 deriva, in parte, dalla modifica apportata al comma 1 dell'articolo 2 (in cui, come detto, sono stati ora richiamati *tutti* i «principi supremi» dell'ordinamento costituzionale), in parte dalla già menzionata impossibilità di limitare l'applicazione del diritto unionale invocando disposizioni costituzionali che non concretizzino detti «principi supremi» o che, quantomeno, ad essi non si ricolleghino.

4.2.2. L'intervento sul comma 3 si è reso necessario, innanzitutto, al fine di recepire formalmente il mutuo riconoscimento quale principio-base che governa l'attuazione del mandato di arresto europeo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2(1) della decisione quadro.

Logicamente conseguente è l'ulteriore intervento correttivo a mezzo del quale stati espunti i riferimenti alla necessità che il mandato di arresto nazionale posto alla base di quello europeo fosse «sottoscritto da un giudice» e risultasse «motivato», prescrizioni entrambe apertamente incompatibili con il suddetto principio¹⁶.

L'eliminazione di tali requisiti, sollecitata anche da una specifica *Raccomandazione* formulata nel *Rapporto 2009 sull'Italia*¹⁷, si correla anche all'analoga soppressione d'ogni documentazione 'di supporto' del mandato di arresto europeo, richiesta dall'articolo 6 della legge n. 69, di cui a breve si passerà a trattare.

Essenzialmente di natura tecnica è, infine, l'ultima modifica apportata rispetto alla precedente formulazione della norma, che qualificava come «irrevocabile» la sentenza posta a fondamento della richiesta di consegna.

dalla CEDU lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti dalla suddetta Convenzione»: cfr., da ultimo, la sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 20 marzo 2018, causa C-524/15, *Menci*, punto 22.

¹⁶ Si tenga altresì conto, sin d'ora, che la mancanza di motivazione è prevista quale motivo di rifiuto (obbligatorio) dall'articolo 18, lettera *q*) (già *t*) della legge n. 69, disposizione soppressa dall'articolo 13 del decreto, come meglio si dirà in seguito.

¹⁷ V. par. 7.3.2.6., pag. 70, e *Raccomandazione n. 18*, pag. 77.

Sotto tale profilo, come da tempo rilevato anche dalla giurisprudenza di legittimità¹⁸, la disposizione appariva incoerente, oltre che con l'articolo 6, lettera c), della stessa legge n. 69, con la decisione quadro, che – all'articolo 8(1), lettera c) – richiede che il mandato di arresto europeo debba recare la «indicazione dell'esistenza di una sentenza *esecutiva*, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria *esecutiva* che abbia la stessa forza [...]».

Anche sotto tale profilo, s'è dunque risolta un'ulteriore problematica di disallineamento della normativa nazionale rispetto allo strumento eurounitario.

4.2.3. Alla medesima finalità da ultimo indicata risponde, altresì, l'inserimento del comma 3-*bis* nel corpo della norma che, nel prevedere l'obbligo delle Autorità nazionali di dare esecuzione al mandato di arresto «con la massima urgenza», implementa nella legislazione interna la corrispondente disposizione di cui all'articolo 17(1) della decisione quadro.

Come accennato in chiusura del precedente capitolo, l'interpolazione e la riformulazione dell'ulteriore comma 3-*ter* è dovuta, invece, alla ritenuta opportunità di differenziare, anche dal punto di vista della collocazione testuale delle disposizioni, le ipotesi in cui, in singoli e specifici casi concreti, si appalesi la necessità di apprestare tutela a diritti e principi fondamentali di garanzia della persona richiesta in consegna, oggetto – come visto – delle previsioni tuttora contenute nell'articolo 2, dalla diversa situazione che si determina allorché il Consiglio proceda alla constatazione «di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea», cui consegue una vera e propria *sospensione* della «attuazione [del] meccanismo» del mandato di arresto europeo.

Proprio la distinzione fra le due ipotesi, infatti, costituisce la base logico-normativa della più recente evoluzione registratasi nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo in tema di tutela dei diritti fondamentali della persona nell'ambito delle procedure di consegna, cui si farà riferimento in sede di illustrazione delle modifiche apportate dal presente decreto alla disciplina dei motivi di rifiuto¹⁹.

¹⁸ Quantomeno a partire da sez. VI, sentenza n. 28806 del 09-10/07/2008, rv. 240329 - 01 (per la conforme evoluzione successiva, cfr. *ex multis*, sez. VI, sentenza n. 42159 del 16-29/11/2010, rv. 248689 - 01, sez. 6, sentenza n. 2745 del 19-23/01/2012, rv. 251787 - 01, nonché, da ultimo, sez. VI, 11 - 16 giugno 2020, n. 18352, relativa a mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria del Portogallo.

¹⁹ V. par. 6.2.2., in fine.

5. La documentazione supplementare - Articoli 3; 6, lettera a); 7, lettera b);
8.

L'articolo 6 della legge n. 69, delineato al primo comma il contenuto necessario del mandato di arresto europeo, dispone in quello successivo che, al fine di colmare eventuali carenze informative o, comunque, di verificare la ricorrenza di eventuali motivi che impongano il rifiuto della consegna (come pure la sottoposizione di quest'ultima alle garanzie/condizioni previste dall'articolo 19), la corte d'appello debba attivarsi per una richiesta di informazioni cd. suppletive alla Stato membro di emissione.

Al comma 3 la disposizione subordina la possibilità di consentire alla consegna «soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa» e, al comma 4, prevede che al «mandato d'arresto» vadano altresì allegati i documenti usualmente richiesti per l'attivazione della tradizionale procedura estradizionale²⁰, ovvero:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

Si stabilisce inoltre che, in mancanza di detta allegazione, la corte d'appello ne solleciti la trasmissione allo Stato membro di emissione tramite il Ministero della giustizia, cui andrà altresì comunicata la data dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla consegna. Il Ministero della giustizia, oltre a veicolare la richiesta all'autorità giudiziaria emittente, dovrà anche informarla «che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello», provvedendo in seguito alla ricezione degli atti, alla loro traduzione in lingua italiana e, infine, all'inoltro alla corte richiedente (comma 5).

E' infine previsto che, in caso di mancata trasmissione degli atti, la corte d'appello sia tenuta a respingere la richiesta (comma 6).

Nell'impianto della legge, le previsioni riportate sono funzionali all'effettuazione di quel controllo di merito sul contenuto del mandato di arresto europeo cui s'è fatto cenno in premessa e che trova la sua concretizzazione più evidente nella verifica richiesta dalla nostra legge, per i mandati con finalità 'processuale', circa la

²⁰ V., infatti, l'art. 700 del codice di procedura penale.

sussistenza della motivazione del mandato di arresto nazionale (requisito già soppresso, come visto, dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto) nonché, addirittura, dei «gravi indizi di colpevolezza»²¹.

Per quanto in precedenza visto tali disposizioni, come pure quelle che impongono verifiche circa eventuali cause di non punibilità del fatto (consenso dell'avente diritto; esercizio di un diritto o adempimento di un dovere; caso fortuito o forza maggiore)²², risultano tutte in aperto contrasto con il principio del mutuo riconoscimento.

Inoltre, quanto in particolare a quelle concernenti la documentazione supplementare qui oggetto di specifica attenzione, esse risultano altresì contrastare con specifiche previsioni della decisione quadro, che – all'articolo 8(1), lettera c) – prevede solo la «indicazione», e non anche la «allegazione», del provvedimento restrittivo posto a fondamento della richiesta di consegna: ciò che, tra l'altro, costituisce un rilevante elemento di differenziazione che caratterizza l'*euromandato* rispetto dell'analogo modulo standard che attiva e veicola il trasferimento dell'esecuzione delle sentenze penali in ambito UE (in tal caso denominato “certificato”), per il quale l'articolo 5 della decisione quadro 2008/909/GAI prevede invece espressamente che ad esso si accompagni «[l]a sentenza o una sua copia autenticata».

Va anche ricordato che la Corte di cassazione ha da tempo consolidato un'interpretazione in chiave teleologico-funzionale delle disposizioni in questione, legittimando la corte di appello a dare esecuzione al mandato di arresto europeo pur in mancanza della documentazione di supporto, almeno in tutte le ipotesi in cui «il controllo sulla motivazione (art. 17, comma quarto) e sui gravi indizi di colpevolezza (art. 18, lett. t)) po[tesse] essere comunque effettuato sul mandato di arresto europeo»²³.

Tale soluzione ermeneutica, in numerosi casi, ha consentito di arginare la gravissima e radicale conseguenza ricollegata dalla disciplina in esame alla mancata trasmissione della documentazione *de qua* da parte dell'Autorità di emissione, e cioè – come detto – il rifiuto dell'esecuzione del mandato.

Tuttavia, non solo detta soluzione non appare suscettibile di operare nelle ipotesi in cui dal cd. formulario MAE non sia desumibile un adeguato 'equivalente informativo' alla documentazione richiesta e non pervenuta, ma

²¹ Cfr. articolo 17, comma 4, della legge, anch'esso soppresso *in parte qua* dall'articolo 12, lettera c) del decreto (v. par. 6.2.3.).

²² Si vedano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 18, lettere b) e c), della legge (v., ancora, par. 6.2.3.).

²³ Cfr. sez. VI, sentenza n. 4054 del 23/01/2008, dep. 25/01/2008, rv. Ced 238394 – 01.

soprattutto essa non può – ovviamente – in alcun modo rimediare all’ostacolo che, già a monte, la norma nazionale frappone alla speditezza d’attuazione insita nel meccanismo dell’*euromandato*: il quale ultimo, come detto, è destinato a sostituirsi, e non (paradossalmente) ad aggiungersi, al già gravoso corredo documentale tipico della procedura d’extradizione.

Di qui la necessità di provvedere, in conformità alla raccomandazione formulata dalla Commissione sin dalla conclusione (nel 2009) del quarto ciclo di *peer review*, all’integrale abrogazione dei commi da 3 a 6 dell’articolo 6 della legge n. 69, nonché delle ulteriori norme che alla documentazione ‘supplementare’ in essi contemplata fanno riferimento²⁴.

6. Le deviazioni dal principio del mutuo riconoscimento.

6.1. La verifica della doppia punibilità - Articoli 4, 5 e 20.

6.1.1. Come accennato in premessa, il principio di mutuo riconoscimento – consacrato all’articolo 2(1) della decisione quadro – comporta, in linea di principio, l’obbligo dello Stato membro che riceva il mandato di arresto europeo di dar ad esso esecuzione.

S’è pure già visto che il medesimo «elevato livello di fiducia reciproca», che è alla base di detto principio, ha altresì consentito agli Stati membri di obbligarsi a eseguire l’*euromandato* in assenza della verifica della doppia punibilità (il già menzionato *double criminality check*) con riferimento a 32 categorie di reati, elencate nell’articolo 2(2) della decisione quadro²⁵.

Per i reati non riconducibili a tali categorie, invece, la medesima decisione quadro consente il rifiuto dell’esecuzione dell’*euromandato*, prevedendo ulteriormente:

a) che la verifica di doppia incriminazione abbia ad oggetto «i fatti per i quali è stato emesso il mandato d’arresto europeo» e che il riscontro, da essa presupposto, circa la sussistenza o meno nell’ordinamento interno del reato vada condotto «indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso» (articolo 2(4));

²⁴ V. le modifiche rispettivamente apportate dagli articoli 6, lettera *a*), 7, lettera *b*), e 8 dello schema di decreto agli articoli 9, comma 1, 10, comma 3, e 11, comma 2, della legge n. 69. La modifica apportata dall’articolo 3, lettera *a*) del decreto all’articolo 19 della legge n. 69, in tema di garanzie richieste allo Stato di emissione, sarà illustrata nel par. 6.2.5. della presente relazione.

²⁵ Come opportunamente segnalato nella *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio*, pubblicata nello scorso mese di luglio, «[a]lcune delle categorie dei 32 reati sono state armonizzate in una certa misura a livello dell’UE a norma dell’articolo 83 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea», quali – ad esempio – alcuni reati in materia di contraffazione dell’euro e di altre monete, di terrorismo, di criminalità informatica e di tratta di esseri umani (v. pag. 13, al richiamo di nota 62).

b) che, laddove vengano in rilievo illeciti penali «in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio», ai fini di detto riscontro non possa assumere rilievo la circostanza che «la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente» (articolo 4(1)).

6.1.2. Tali previsioni hanno trovato attuazione, in ambito nazionale, nelle previsioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge n. 69, rispettivamente intitolati ai *Casi di non punibilità* e alla *Consegna obbligatoria*.

In merito a tali disposizioni, nel *Rapporto 2009 sull'Italia* si evidenziava come l'esclusione delle circostanze aggravanti dal calcolo della pena (minima) per cui è possibile la consegna di fatto «comporta[...] che il legislatore italiano richieda un più alto grado di "punibilità" rispetto a quanto previsto in virtù della decisione quadro, la quale in effetti su questo punto non si pronuncia»²⁶.

Gli esperti suggerivano, pertanto, di eliminare le previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, e 8, comma 2, norme suscettibili di «causare problemi nei confronti di Stati di emissione la cui legislazione prevede una pena modesta per il reato di base ma in cui la pena applicabile imposta può essere inasprita a causa di circostanze aggravanti (per esempio furto che può essere aggravato da vari parametri, quali il valore dei beni rubati, ricorso alla violenza e/o ad armi, ecc.)». Con specifico riguardo all'articolo 8, inoltre, si lamentava innanzitutto come la nostra normativa richiedesse una «[v]erifica *de facto* della doppia punibilità in tutti i casi», rilevando in particolare:

- che «l'elenco dei 32 reati di cui all'articolo 8, comma 1 della legge italiana di attuazione è molto più dettagliato dell'elenco di 32 reati riportato nell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro»;
- che «[t]enuto conto dell'articolo 8, comma 2 [...]»²⁷, ne consegue che in quasi tutti i casi riguardanti i reati elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro, il giudice italiano deve verificare l'esistenza della doppia punibilità»;
- che «alcuni operatori hanno persino affermato che esiste il rischio di una triplice verifica della punibilità in quanto le descrizioni che figurano nell'articolo 8, comma 1 della legge italiana di attuazione sarebbero ancor più restrittive di quelle del codice penale italiano».

²⁶ V. pagg. 69 - 70.

²⁷ Secondo cui «[l']autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1».

Sulla base di tali rilievi, gli esperti incaricati della verifica concludevano che, nonostante gli operatori intervistati non avessero segnalato difficoltà sul piano operativo, la disposizione potesse «eventualmente dar luogo a problemi di natura sostanziale», raccomandandone quindi l'allineamento alle previsioni della decisione quadro.

In secondo luogo, quanto alla previsione contenuta nel comma 3 della disposizione (definito una «curiosa eccezione»)²⁸, pur prendendo atto della sua riferibilità ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 364 del 1988, si osservava che «questa disposizione, che assomiglia a un motivo di rifiuto, non è contenuta nella decisione quadro», rilevando in particolare che essa pare «obbligare l'autorità di esecuzione italiana a effettuare un esame di merito del caso», ovvero ad un controllo «contrario al principio di reciproco riconoscimento e quindi non conforme alla decisione quadro».

Anche nella recente *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio*, come in precedenza accennato, la Commissione si sofferma le problematiche qui in esame²⁹ e, pur non formulando rilievi espressamente rivolti a singoli Stati membri (né, tantomeno, 'raccomandazioni'), segnala anch'essa:

- che, mentre «la maggioranza degli Stati membri ha recepito in modo letterale l'articolo 2, paragrafo 2» e alcuni di essi «hanno introdotto nella loro legislazione nazionale un riferimento diretto all'articolo 2, paragrafo 2», due Stati membri «hanno introdotto sostanziali modifiche dell'elenco dei 32 reati (ad esempio, restringendo il campo d'applicazione di determinate categorie o non recependo tutte le categorie)»;

- che, quanto alla verifica della doppia incriminazione ai sensi dell'articolo 2(4) della decisione quadro, «in un numero limitato di Stati membri non è stato possibile riscontrare disposizioni pertinenti relative alla mancanza di doppia incriminazione quale motivo di non esecuzione», mentre per la maggior parte di essi non risulta «recepito esplicitamente l'obbligo di procedere alla verifica della doppia incriminazione per quanto riguarda il reato corrispondente ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione "indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso"».

Anche in tal caso viene, inoltre, specificamente segnalata la problematica relativa all'esclusione delle circostanze aggravanti dal computo della pena, di cui s'è appena più sopra detto nel riportare le conclusioni del *Rapporto 2009 sull'Italia*.

²⁸ «Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo».

²⁹ V., in particolare, il paragrafo 3.7., pagg. 12 - 14.

6.1.3. Alla luce dei condivisibili rilievi sin qui sintetizzati, in esecuzione dei criteri di delega, si è ritenuto necessario intervenire al fine di armonizzare le previsioni contenute negli articoli 7 e 8 con quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro.

In particolare, con l'**articolo 4** della legge:

- si è provveduto a recepire espressamente il criterio, peraltro già da tempo utilizzato dalla giurisprudenza nazionale³⁰, secondo cui, ai fini della verifica della doppia punibilità, non si tiene conto della qualificazione giuridica e dei singoli elementi costitutivi del reato (lettera *a*)), nonché a sopprimere – riformulando il comma 2 – l'inciso finale relativo alla necessaria «assimilabilità» delle tasse e delle imposte (lettera *b*));
- è stata eliminata dal comma 3 la non consentita esclusione delle circostanze aggravanti dal calcolo relativo all'entità della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale, da effettuarsi ai fini della verifica del raggiungimento della soglia minima prevista per l'emissione del mandato d'arresto europeo (lettera *c*)).

Con l'**articolo 5** del decreto è stato quindi modificato l'articolo 8. Oltre a sopprimersi la previsione relativa all'esclusione dal computo delle circostanze aggravanti, il riallineamento alla decisione quadro dell'elenco dei reati che danno luogo a 'consegna obbligatoria' è stata assicurata a mezzo di un integrale rinvio al citato articolo 2, paragrafo 2. Sono stati altresì abrogati i commi 2 e 3 della disposizione nazionale.

6.1.4. Si ricollega, infine, alle modifiche appena descritte l'intervento di cui all'**articolo 20** del decreto legislativo, che – sempre in accoglimento di una specifica raccomandazione contenuta nel *Rapporto del 2009 sull'Italia*³¹ – ha

³⁰ Ed infatti: «Costituisce *jus receptum* che per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 1, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (sez. VI, n. 22249 del 03/05/2017, *Bernard Pascale*, rv. 269918-01). [...] In conformità a tale orientamento, in tema di guida in stato di ebbrezza, è stato affermato che il giudice deve operare una valutazione del disvalore dell'azione proprio ordinamento prescindendo da una comparazione assoluta delle fattispecie criminose: pertanto, rispetto alla guida in stato di ebbrezza, comportamento genericamente riconosciuto contrastante con le norme dello Stato, non può assumere rilevanza la graduazione tra illecito amministrativo e sanzione penale, prevista nel nostro territorio sulla base dei valori di mg/l di alcool accertati sulla persona sottoposta a controllo, trattandosi di libero esercizio della discrezionalità normativa da parte del singolo Stato membro, che non condiziona la sussistenza di disvalori comuni di riferimento, su cui si basa il presupposto della doppia punibilità (Sez. F., n. 32963 del 30/08/2011, *Jakubowski*, non mass.)» [così, in tempi recenti, Cass. pen., sez. VI, sentenza 13 - 14 marzo 2019, n. 11494].

³¹ V. *Raccomandazione* 12 a pag. 77, nonché par. 7.3.2.12 a pag. 73.

abrogato la previsione, contenuta nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 40 della legge n. 69, che escludeva l'applicabilità fatti ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore delle disposizioni in tema di 'consegna obbligatoria'.

6.2. I motivi di rifiuto - Articoli 3, lettere a) e b), 12, lettera c), 13, 14 e 15.

Come accennato in premessa, il principio del mutuo riconoscimento – consacrato all'articolo 2(1) della decisione quadro – comporta che, in linea di principio, il mandato di arresto europeo debba essere eseguito dallo Stato membro che lo riceve.

Tuttavia, l'obbligo gravante sullo Stato di esecuzione non è assoluto, giacché la stessa decisione quadro prevede espressamente dieci motivi di rifiuto (di cui tre 'obbligatorî' e sette 'facoltativi') che ne circoscrivono l'ambito di effettiva operatività³².

Quanto in particolare alla seconda categoria di motivi di rifiuto, va precisato che la facoltatività va riferita sia all'attività di recepimento della previsione da parte degli Stati membri, sia alla natura del potere decisionale che, in caso di recepimento, deve essere riconosciuto all'Autorità giudiziaria incaricata dell'esecuzione del mandato di arresto europeo (la quale ultima può, ovviamente, fare applicazione dei soli motivi di rifiuto implementati nell'ordinamento nazionale)³³.

E' del tutto evidente che, a fronte della portata generale del principio del mutuo riconoscimento, le norme che contemplano i motivi di rifiuto rivestono natura eccezionale, con le altrettanto logiche implicazioni in termini di tipicità-tassatività (numerus clausus) e di necessaria adozione di canoni di stretta interpretazione³⁴.

³² Si vedano gli articoli 3, 4 e 4-bis della decisione quadro.

³³ Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 5 settembre 2012, *Lopes Da Silva Jorge*, C-42/11: «[...] il sistema di tale decisione quadro, come risulta segnatamente dall'articolo 4 della medesima, lascia agli Stati membri la facoltà di consentire, in situazioni specifiche, alle autorità giudiziarie competenti di decidere che una pena inflitta debba essere eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione (sentenza del 21 ottobre 2010, B., C-306/09, Racc. pag. I-10341, punti 50 e 51)» (punto 30). V. anche sentenza del 29 giugno 2017, *Popławski*, C-579: «[d]alla formulazione stessa dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 risulta che, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, qualora uno Stato membro abbia scelto di recepire tale disposizione nel diritto interno, l'autorità giudiziaria di esecuzione tuttavia deve disporre di un potere discrezionale riguardo alla questione se si debba rifiutare o meno di dare esecuzione al MAE» (punto 21). Già ben prima di queste decisioni, nel *Rapporto del 2009 sull'Italia* si era osservato quanto segue: «Pur sapendo che l'Italia non è l'unico Stato membro ad aver convertito alcuni motivi di rifiuto da facoltativi in obbligatori, il gruppo di esperti giudica tale conversione contraria alla lettera e allo spirito della decisione quadro, la quale, all'articolo 4, fa esplicito riferimento all' "autorità giudiziaria dell'esecuzione" quale organo competente per applicare a sua discrezione i motivi facoltativi di rifiuto: convertendo i motivi da facoltativi in obbligatori il legislatore italiano ha privato le autorità italiane di esecuzione del potere discrezionale di applicare o meno detti motivi» (par. 7.3.2.1., pag. 67).

³⁴ Quanto alla tassatività dei motivi di rifiuto, v. le pronunce della Corte di giustizia del 6 ottobre 2009 (*Wolzenburg*, C-123/08, punto 57) e del 5 aprile 2016 (*Aranyosi e Căldăraru*, C-404/15 e C-659/15 PPU, punto 80). In relazione

La legge n. 69 ha introdotto motivi di rifiuto ulteriori e del tutto nuovi rispetto a quelli previsti dalla decisione quadro. Sino alla modifica apportata dalle disposizioni precettive della norma di delega ricordata in premessa, i suddetti motivi erano tutti previsti come obbligatori. Analoga opzione veniva prescelta per le garanzie che potevano essere richieste allo Stato di emissione in caso di processo *in absentia*³⁵, di reati punibili con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà «a vita» e di mandato di arresto europeo emesso nei confronti di cittadini o persone residenti nello Stato membro di esecuzione (quest'ultima, tra l'altro, inficiata da un evidente e problematico disallineamento dalla speculare previsione del motivo di rifiuto connesso alla cittadinanza e alla residenza)³⁶.

Prima della novella, l'articolo 18 della legge n. 69 prevedeva *venti* motivi di rifiuto obbligatorio della consegna, ora – per quanto detto – ridottisi a diciassette.

Ulteriori cause di rifiuto venivano inoltre previste, e risultano tuttora contemplate, oltre che – come pure visto – in tema di invio della documentazione supplementare (articolo 6, comma 6) e di disciplina della doppia incriminazione (articoli 7, comma 1, e 8, comma 3), in sede di disposizioni di principio e garanzie costituzionali (articoli 1, comma 3, e 2, comma 3), nonché con riferimento alla verifiche richieste all'atto della decisione sulla consegna circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, in caso di mandato di arresto europeo cd. esecutivo, circa la «esiste[nza di] una sentenza irrevocabile di condanna». Nel Rapporto 2009/299/GAI si raccomanda di «[I]mitare i motivi di rifiuto a quelli indicati nella decisione quadro e sopprimere pertanto l'articolo 18, comma 1, lettere b), c), e), f), g), s), t), u) e v) della legge 69/2005» e di valutare l'eventualità «di sopprimere l'articolo 18, comma 1, lettere a) e d) e l'articolo 18,

alla necessità di un'interpretazione restrittiva delle relative previsioni, v. le sentenze del 29 giugno 2017 (*Popławski*, C-579/15, punto 19) e del 10 agosto 2017 (*Tupikas*, C-270/17 PPU, punto 50).

³⁵ Cfr. articolo 5 della decisione quadro e articolo 19 della legge n. 69 del 2005. Si rammenta che con la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 è stata soppressa la previsione concernente le garanzie relative ai processi *in absentia* (di cui al n. 1 del citato articolo 5) e contestualmente introdotto, all'articolo 4-bis, un motivo facoltativo di rifiuto opponibile nell'ipotesi in cui l'Autorità di emissione non fornisca alcune indicazioni – elencate nella norma – volte, nella sostanza, ad assicurare la garanzia della effettiva partecipazione dell'interessato al procedimento interno o, in caso contrario, il suo diritto a richiedere un nuovo processo o, quantomeno, a proporre «un ricorso in appello cui [abbia] il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria». Tale modifica è stata recepita nell'ordinamento interno dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31, con cui si è provveduto alla sostituzione dell'articolo 19, lettera a), della legge n. 69, senza tuttavia provvedere all'inserimento del motivo di rifiuto (facoltativo) previsto dall'articolo 4-bis della decisione quadro.

³⁶ V. *supra*, cap. 3, al richiamo di nota 10.

comma 1, lettera *h*) della legge 69/2005»³⁷ e «di rendere opzionali i motivi di rifiuto basati sull'articolo 4 della decisione quadro»³⁸.

A quest'ultima raccomandazione si è dato seguito con le più volte ricordate disposizioni precettive della legge di delega, mentre alle prime due – come a breve si dirà – viene data integrale attuazione con gli articoli 13 e 14 dello schema di decreto.

L'**articolo 13** dello schema di decreto ripropone ora i soli motivi di rifiuto consentiti dall'articolo 3 della decisione quadro, cui è parso opportuno adeguare la disposizione interna anche nell'ordine espositivo.

L'ampio intervento abrogativo degli altri motivi di rifiuto, alcuni dei quali ulteriori rispetto a quelli indicati dal Gruppo di esperti, trova giustificazione in ragioni talora solo in parte coincidenti, che pertanto appare opportuno illustrare partitamente.

Si esamineranno, in primo luogo, taluni aspetti di interesse riguardanti i motivi obbligatori di rifiuto mantenuti nell'articolo 18, nonché quello previsto dalla lettera *o*) (sentenza di non luogo a procedere per la quale non sussistano i presupposti della revoca), che non è stato riprodotto e che si correla al divieto del *ne bis in idem*, alla base della causa di rifiuto riprodotta alla lettera *b*) della disposizione³⁹.

Verranno in seguito illustrate le ragioni della mancata riproposizione dei nove motivi di rifiuto che il legislatore del 2005 aveva variamente strutturato in relazione a princìpi o diritti di rilievo costituzionale o, ancora, ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano (lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *p*), *q*) e *s*))⁴⁰ e, a seguire, quelle relative all'abrogazione dei residui motivi previsti dall'articolo 18 e, quindi, di quello contemplato all'articolo 17, comma 4⁴¹.

Chiudono l'esposizione le modifiche apportate ai motivi di rifiuto facoltativo di cui all'articolo 18-*bis* e in tema di garanzie richieste allo Stato di emissione⁴².

³⁷ V. le *Raccomandazioni* nn. 9 e 11, riportate a pag. 76 del *Rapporto*. Con riferimento alla prima di esse, giova ricordare che, a seguito della modifica apportata dalla legge delega, i motivi di rifiuto originariamente indicati alle lettere *t*), *u*) e *v*) dell'articolo 18 risultano ora riportati alle lettere *q*), *r*) e *s*) della medesima disposizione.

³⁸ V. la *Raccomandazione* n. 12, a pag. 76 del *Rapporto*, nonché i rilievi di cui al par. 7.3.2.1. (sub *d*)), a pag. 67.

³⁹ V. par. 6.2.1.

⁴⁰ V. par. 6.2.2.

⁴¹ V. par. 6.2.3.

⁴² V., rispettivamente, par. 6.2.4. e 6.2.5.

6.2.1. Le modifiche dei motivi di rifiuto obbligatorio previsti dalle lettere i) (difetto di imputabilità *ratione aetatis*) e m) (divieto di *bis in idem*) dell'articolo 18. La sola formale abrogazione del motivo di rifiuto di cui alla lettera o) (sentenza di non luogo a procedere) – Articolo 13

6.2.1.a. Premesso che nessuna modifica è stata apportata al motivo di rifiuto previsto in caso di estinzione per amnistia del reato contestato nel mandato d'arresto europeo, originariamente collocato alla lettera l) dell'articolo 18 e, ora, trasferito alla lettera a), nel nuovo testo della disposizione l'ipotesi di *bis in idem*, riclassificata alla lettera b), viene riproposta con talune modifiche essenzialmente ispirate da ragioni di maggiore precisione tecnica e, soprattutto, di chiarezza. ~~Attualmente~~ la norma si riferisce all'ipotesi in cui la persona richiesta in consegna, per gli stessi fatti alla base del mandato di arresto europeo, sia stata giudicata «con sentenza irrevocabile [...] da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna».

La riformulazione della disposizione⁴³, che non ha interessato i cd. requisiti di esecuzione previsti dall'articolo 54 C.A.A.S. (contemplati nella sua seconda parte), è essenzialmente funzionale – come detto – a rendere la norma maggiormente precisa e intellegibile e, in particolare, a eliminare due imprecisioni rilevabili nel testo attualmente vigente.

La prima, di carattere essenzialmente linguistico, derivante dall'indistinto riferimento alle sentenze emesse «da uno degli Stati membri dell'Unione europea», locuzione senza dubbio appropriata nel contesto normativo di una decisione quadro, ma non certo in quello di una disposizione nazionale: nel cui ambito, infatti, appare suscettibile di ingenerare equivoci circa l'effettiva inclusione dello Stato italiano, che – nella specie – l'interprete desume unicamente dalla mancata previsione di un motivo di rifiuto *ad hoc* per le decisioni pronunciate dalle Autorità giudiziarie nazionali.

La seconda imprecisione, del tutto analoga a quella già rilevata in sede di commento all'articolo 1, deriva dall'utilizzo dell'aggettivo «irrevocabile» per designare i provvedimenti suscettibili di effetto preclusivo, laddove, a tal fine, la decisione quadro li indica come «definitivi».

⁴³ «[S]e risulta che nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti, è stata emessa, in Italia, sentenza irrevocabile, decreto penale irrevocabile o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o, in altro Stato membro dell'Unione europea, sentenza definitiva purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna».

E' pertanto apparso opportuno, come detto, procedere alla riformulazione della norma per riservare la connotazione da ultimo indicata alle sole sentenze emesse in altri Stati membri, riservando invece la prima ai soli provvedimenti decisori emessi in ambito nazionale suscettibili di assumerla, ovvero le sentenze e i decreti penali di condanna; per le sentenze di non luogo a procedere si è fatto riferimento alla (seppur non assoluta) stabilità che esse conseguono allorquando – per richiamare la formula dell'articolo 650 c.p.p. in tema di 'esecutività' – «non sono più soggette ad impugnazione».

Di qui la mancata riproposizione, nel nuovo testo, dello specifico motivo di rifiuto in precedenza contemplato dalla lettera o) dell'articolo 18 che, per come strutturato, legittimava la consegna nel caso di ricorrenza dei presupposti di «revocabilità» ex articolo 424 c.p.p., in contrasto con la nozione di «definitiva» dell'ordinamento e della giurisprudenza eurounitaria⁴⁴.

6.2.1.b. Di rilievo sostanziale è la modifica apportata al motivo di rifiuto di cui alla *lettera i)*, relativo al difetto di imputabilità *ratione aetatis* della persona richiesta in consegna che, come noto, oltre al caso di non imputabilità dell'infraquattordicenne, contemplava altresì un ampio ventaglio di ulteriori ipotesi riferibili al minore degli anni 18, essenzialmente ricavate dalle previsioni contenute nella disciplina interna⁴⁵.

In ossequio al canone di tassatività dei motivi di rifiuto e della necessità di interpretare restrittivamente le relative norme, si è provveduto quindi a sopprimere integralmente le ipotesi suddette⁴⁶.

⁴⁴ Per il concetto di sentenza «definitiva» in ambito UE, si vedano le sentenze: 11 febbraio 2003, *Gözütok e Brügge*, cause riunite, C 187/01 e C 385/01; 28 settembre 2006, *Van Straaten*, causa C-150/05; 22 dicembre 2008, *Turanský*, causa C 491/07; 16 novembre 2010, *Mantello*, C-261/09; Grande Sezione 29 giugno 2016, *Kossowski*, causa C-486/14. Come precisato dalla Corte sin dalla sentenza del 28 settembre 2006, *Gasparini* (causa C-467/04, «[i]l principio del *ne bis in idem*, sancito all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [...], si applica a una decisione di un giudice di uno Stato contraente, pronunciata in seguito all'esercizio di un'azione penale, con cui un imputato viene definitivamente assolto in ragione della prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento penale» (dispositivo 1). Quanto alla riconducibilità della sentenza di non luogo a procedere al novero delle sentenze definitive, si veda la sentenza del 5 giugno 2014, *M*, C-398/12, pronunciata in relazione all'omonimo provvedimento decisorio previsto nell'ordinamento belga, in cui risulta disciplinato in termini del tutto corrispondenti a quelli dettati dal nostro codice di rito nazionale.

⁴⁵ Ovvero: «quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere».

⁴⁶ Cfr., in tema, la già citata sentenza della Grande sezione del 23 gennaio 2018, *Piotrowski*, causa C-367/16, secondo cui «per rifiutare la consegna di un minore oggetto di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve accertarsi unicamente che tale minore non abbia raggiunto l'età minima per essere penalmente perseguito o condannato in forza del diritto dello Stato membro di esecuzione, per gli stessi fatti che sono alla base

Per quanto possa apparir superfluo, va sottolineato come, pure a fronte della segnalata parziale soppressione di alcuni motivi di rifiuto, rimane in ogni caso ferma la necessità, ribadita anche nella clausola di salvezza interpolata nelle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis, che l'Autorità giudiziaria decida sull'esecuzione del mandato di arresto europeo assicurando il costante rispetto, oltre alle 'regole' indicate nell'articolo 1, commi 3 e 3-bis, anche dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali indicati nell'articolo 2 della legge.

Ed infatti, com'è ovvio, tali diritti e tali garanzie, diversamente dalla ('particolaristica') regolamentazione nazionale di cui i segmenti normativi ora eliminati costituivano espressione, prevalgono *sempre e comunque* sulla decisione quadro e sullo stesso principio del mutuo riconoscimento, della cui operatività costituiscono, anzi, al tempo stesso, preconditione essenziale e invalicabile confine esterno di legalità sostanziale.

Quanto innanzi, con riferimento allo specifico motivo di rifiuto in questione, ha per conseguenza che, nonostante la (doverosa) neutralizzazione della pregressa aspirazione del legislatore nazionale ad un costante e pervasivo adattamento delle previsioni della decisione quadro al regime normativo interno (e non viceversa), le istanze di tutela a quest'ultimo sottese continueranno a porsi quale ineludibile parametro di legittimità delle decisioni sulla consegna ogniqualvolta le particolarità del caso evidenzino il rischio della possibile compromissione dei principi sovraordinati e assoluti che siano ad esse riferibili e che, proprio in quanto sovraordinati e assoluti, risultino comuni (o, comunque, legittimamente

del mandato d'arresto europeo» (punto 42). Viceversa, «in assenza di qualsiasi riferimento esplicito in tal senso, la formulazione dell'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584 non consente di sostenere un'interpretazione secondo cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe rifiutare la consegna di un minore oggetto di un mandato d'arresto europeo sulla base di una valutazione della situazione particolare di tale minore e dei fatti all'origine del mandato emesso nei suoi confronti, alla luce delle condizioni supplementari, relative a una valutazione personalizzata, alle quali è subordinata in concreto la responsabilità penale di un minore, per tali fatti, nello Stato membro di esecuzione» (punto 17). Ed invero tale lettura della norma contrasterebbe, come rilevato nel testo, innanzitutto con il principio di riconoscimento reciproco e con le sue implicazioni in termini di tassatività dei motivi di rifiuto e, dunque, di stretta interpretazione delle relative previsioni (punti 45 - 51). In secondo luogo, la postulata «valutazione personalizzata» della situazione del minore «potrebbe riguardare elementi che, come nel caso di cui al procedimento principale, sono di natura soggettiva, quali la personalità, l'ambiente e il grado di maturità del minore interessato, o di natura oggettiva, quali la recidiva e l'esistenza di misure di protezione dei minori già adottate, il che porterebbe, in realtà, ad effettuare un vero e proprio riesame nel merito dell'analisi già svolta nell'ambito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato membro emittente, che è alla base del mandato d'arresto europeo»: ciò che, evidentemente, «infrangerebbe e priverebbe di ogni effetto utile il principio di riconoscimento reciproco, il quale implica che esista una reciproca fiducia nel fatto che ciascuno degli Stati membri accetta l'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando l'attuazione del proprio diritto nazionale porterebbe a una soluzione diversa, e quindi non consente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di sostituire la propria valutazione sulla responsabilità penale del minore oggetto di un mandato d'arresto europeo a quella già effettuata, nello Stato membro emittente, nell'ambito della decisione giudiziaria sulla quale si basa tale mandato» (punto 52). Infine, «[u]na siffatta possibilità sarebbe [...] incompatibile con l'obiettivo di facilitare e accelerare la cooperazione giudiziaria, perseguito dalla decisione quadro 2002/584» (punto 53, ove si richiamano anche la già menzionata sentenza del 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru*, C 404/15 e C 659/15 PPU, punto 76, e la sentenza del 25 gennaio 2017, *Vilkas*, punto 31.

opponibili quali connotazioni essenziali e irrinunciabili dell'identità costituzionale della Repubblica italiana) all'ordinamento unionale, così come a quello dello Stato di emissione.

Ciò significa, per limitarsi ad un unico esempio, che il giudice potrà e dovrà continuare a far riferimento all'articolo 24 della Carta di Nizza, che – tra l'altro – gli consente di verificare che lo Stato emittente assicuri il fondamentale principio di preminenza dell'«interesse superiore del minore».

Diverso discorso è quello che attiene alle modalità attraverso cui la verifica di rispetto dei diritti fondamentali della persona dev'essere svolta dall'autorità giudiziaria incaricata dell'esecuzione (cd. metodo *Aranyosi*), su cui si tornerà in chiusura del successivo paragrafo.

6.2.2. La soppressione dei motivi di rifiuto previsti nell'articolo 18, lettere a), d), e), f), g), h), p), q) e s) – Articolo 13.

L'articolo 18 prevede attualmente molteplici motivi di rifiuto (obbligatorio), tutti più o meno direttamente ricollegabili ai *consideranda* (12) e (13) della decisione quadro e/o a singoli diritti o principi fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza, dalla Convenzione EDU o dalla nostra Costituzione o, ancora, riconducibili ai «principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato»⁴⁷.

Nessuno di tali motivi di rifiuto rientra tra le ipotesi elencate dagli articoli 3, 4 e 4-bis della decisione quadro e, per tale ragione, essi non sono stati riproposti nel testo dell'articolo 18 così come riformulato dall'articolo 13 del decreto.

Al riguardo, alle considerazioni esposte a proposito dei principi di garanzia di cui articoli 1 e 2 della legge⁴⁸ e, da ultimo, riprese in riferimento al rifiuto di consegna per difetto di imputabilità, può qui unicamente aggiungersi come l'eliminazione delle citate previsioni, in una con la riaffermazione della immanente applicabilità delle disposizioni di principio e delle garanzie costituzionali appena citate, restituisce ai fondamentali diritti e principi di tutela della persona la potenzialità applicativa e capacità espansiva che è loro propria, affrancandole dall'ingiustificata, tecnicamente non condivisibile e, soprattutto, pericolosamente riduttiva indicazione

⁴⁷ Si tratta, in particolare, dei motivi di rifiuto relativi: alla cd. *clausola di non discriminazione* (lettera a)); ai diritti di associazione e di libera manifestazione del pensiero a mezzo della stampa o con altri mezzi di comunicazione (lettera d)); ad alcune garanzie della libertà personale (limiti massimi della carcerazione preventiva: lettera e); motivazione del provvedimento cautelare alla base del mandato di arresto europeo: lettera q)); al divieto di estradizione per reati politici (lettera f)) o in presenza del rischio di sottoposizione della persona richiesta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (lettera h)); ai principi del cd. *fair trial* (lettera g)); alla tutela del rapporto di genitorialità (stato di gravidanza della persona richiesta in consegna, ovvero presenza di prole convivente di età inferiore a tre anni: p)); all'impossibilità di esecuzione di sentenze contenenti «disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato» (lettera s)).

⁴⁸ V. *sub* 4.1.

casistica adottata dal legislatore del 2005: una tecnica di normazione che, come in precedenza notato in relazione alla riformulazione dell'articolo 2, richiamando l'uno piuttosto che l'altro dei diritti protetti dalla Convenzione EDU rischiava unicamente di occultare agli occhi dell'interprete il *generale* riconoscimento di quei diritti nell'ambito della procedura di consegna su mandato di arresto europeo.

Non è, del resto, certo un caso se, anche in epoca recente, la Commissione UE ha deciso di non dare seguito alla sollecitazione del Parlamento europeo che, tra i vari interventi di 'adeguamento' della decisione quadro (asseritamente) necessari, aveva segnalato le problematiche inerenti i diritti fondamentali.

Inoltre, è ben vero che l'«elevato livello fiducia reciproca fra gli Stati membri» è concetto recepito in termini stringenti dalla decisione quadro, al punto che al *considerando (10)* si prevede che l'attuazione del «meccanismo» del mandato di arresto europeo possa essere sospesa «solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo».

E purtuttavia, anche nell'ambito di un sistema così rigidamente informato al suddetto principio-cardine e alle sue implicazioni (soprattutto, come visto, in termini di tassatività dei motivi di rifiuto e di loro stretta interpretazione), le irrinunciabili istanze di protezione dei diritti fondamentali della persona hanno trovato immediata risposta e salvaguardia nelle decisioni della Corte di giustizia, che, pronunciandosi dapprima in materia di diritto d'asilo⁴⁹ e, in seguito, in tema di mandato di arresto europeo, la Corte ha difatti costantemente riaffermato la centralità della dignità dell'uomo quale principio fondante e prioritario, la cui tutela non può essere subordinata all'attesa di un'ufficiale formalizzazione dello stato di «grave e persistente inadempienza» da parte di singoli Stati membri al rispetto dei diritti primari della persona garantita dal Trattato e della Carta di Nizza.

In relazione alle drammatiche condizioni dei penitenzieri di alcuni paesi, la Corte di giustizia ha strutturato un meccanismo di procedimentalizzazione degli scambi informativi tra Stato di esecuzione e Stato di emissione (cd. *test Aranyosi*), volto a consentire al primo dapprima di differire l'adempimento dell'obbligo di consegna e, all'esito, ovvero allorquando venga a mancare la prospettiva d'una risoluzione 'in tempi ragionevoli' della problematica, di «porre

⁴⁹ Sentenza 21 dicembre 2011, cause riunite C-411/10 e C-493/10, *N.S. e a.*

termine» alla procedura di consegna e, dunque, di liberarsi (legittimamente) dall'obbligo suddetto⁵⁰.

Il citato meccanismo procedurale, basato su un accertamento bifasico cui alla verifica dell'eventuale natura «sistemica o generalizzata» della violazione deve far seguito un accertamento – mirato e *in concreto* – sulla specifica situazione della persona interessata, è stato in tempi recenti replicato dalla Corte nell'affrontare le problematiche conseguenti al progressivo deterioramento della tenuta dei principi della *Rule of law* in altro Stato dell'Unione⁵¹.

In entrambe le circostanze, gli orientamenti espressi dalla Corte di Lussemburgo sono stati progressivamente recepiti e assimilati dalla nostra giurisprudenza⁵², senza che siano emersi profili di sostanziale contrasto o frizione con i valori cardine dell'ordinamento costituzionale interno.

Anche nella più recente pubblicazione in argomento si riconosce che, alla luce dei più recenti sviluppi del quadro giurisprudenziale sovranazionale, «[l]a fiducia reciproca quale base della cooperazione giudiziaria non è più intesa come fiducia cieca quanto al fatto che gli Stati membri tutelino adeguatamente i diritti fondamentali e le autorità giudiziarie nazionali hanno la possibilità di porre in discussione ciò che in passato era un assunto strenuamente difeso dai giudici di Lussemburgo».

6.2.3. La soppressione dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18 lettere b) e c) (cause di non punibilità), n) (prescrizione), q) (mancanza motivazione nel mandato di arresto nazionale) e r) (immunità e privilegi) – Articoli 12, lettera d) e 13.

6.2.3.a. Quanto ai motivi di rifiuto di cui alle **lettere b) e c)** dell'attuale articolo, correlati – come in precedenza accennato – a ulteriori verifiche 'di merito' sull'eventuale ricorrenza di cause di non punibilità (consenso dell'avente diritto; esercizio di un diritto o adempimento di un dovere; caso fortuito o forza maggiore), valgono le considerazioni a suo tempo esposte in riferimento alle disposizioni in

⁵⁰ Cfr. la già citata sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016, cause riunite C-404/15 e C-659/15, *Aranyosi e Căldăraru*, relativa alle condizioni di detenzione in Romania, nonché la sentenza del 25 luglio 2018, causa C-220/18, *Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria)*. A tali decisioni ha fatto seguito, sempre con riferimento alle condizioni dei penitenzieri rumeni, la sentenza 15 ottobre 2019, causa C-128/18, *Dorobantu*.

⁵¹ Cfr., ancora, la sentenza della Grande sezione del 25 luglio 2018, causa C-216/18, cit.

⁵² Cfr., per le problematiche connesse alle condizioni di detenzione, l'ampilissimo filone di decisioni sviluppatosi nella giurisprudenza della Corte di cassazione a partire da sez. VI, sentenza n. 23277 del 01-03/06/2016, rv. 267296-01. *Barbu*; in relazione alla seconda tematica, v. da ultimo sez. VI, sentenza n. 15924 del 21-26/05/2020, rv. 278889-01.

tema di documentazione supplementare⁵³, che vanno altresì richiamate in merito all'abrogazione della verifica sulla sussistenza della motivazione del provvedimento cautelare interno (**articolo 17, comma 4**) e dei gravi indizi di colpevolezza, rispettivamente disposte sempre dall'articolo 13 (in relazione al motivo di rifiuto di cui all'**articolo 18, lettera q**) e dall'articolo 12, lettera *d*) dello schema di decreto⁵⁴.

6.2.3.b. Quanto al motivo di rifiuto di cui all'**articolo 18, lettera n**), concernente le ipotesi in cui «i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena», si osserva che esso è prevista dall'articolo 10 della Convenzione europea di estradizione, che la nostra giurisprudenza ha talora interpretato nel senso che vada applicata la 'norma di miglior favore' per l'incriminazione. ~~Archivio~~ variati trattati bilaterali lo prevedono, talora in termini strettamente analoghi alla Convenzione.

Il motivo non è invece contemplato dalla disciplina generale dettata dal codice di procedura penale, applicabile nei casi di estradizione cd. extraconvenzionale.

In taluni trattati bilaterali, come in quelli conclusi con il Canada (articolo III, lettera *e*) e con gli Stati Uniti d'America (articolo VIII), la prescrizione assume rilievo solo alla stregua della legislazione dello Stato richiedente.

In epoca recante, a seguito di legge 19 luglio 2019, n. 66, l'Italia ha ratificato la Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, il cui articolo 8 prevede la prescrizione dell'azione penale o della pena come motivo di rifiuto solo facoltativo, esercitabile allorquando i fatti su cui la domanda di estradizione è basata, secondo la legge dello Stato richiesto, rientrano nella sua giurisdizione.

Tale impostazione risulta recepita anche dalla decisione quadro che, all'articolo 4 n. 4), annovera la prescrizione tra i motivi di non esecuzione *facoltativa* del mandato di arresto europeo.

Ebbene, premesso che – per quanto appena detto – l'attuale configurazione della prescrizione come motivo *obbligatorio* di rifiuto risulta in contrasto con le

⁵³ V. capitolo 5 della presente relazione.

⁵⁴ Di significativo interesse i rilievi contenuti nel *Rapporto 2009 sull'Italia* a proposito del requisito dei gravi indizi di colpevolezza: «Questa condizione, che introduce il requisito della "probable cause" è palesemente in contraddizione con il principio di reciproco riconoscimento e di conseguenza con la decisione quadro. Per quanto attiene alla colpevolezza, l'autorità italiana di esecuzione dovrebbe basarsi sulla valutazione effettuata dalla competente autorità emittente: questa verifica non spetta all'autorità italiana di esecuzione. Il gruppo di esperti è consapevole che l'applicazione di questa disposizione è stata resa meno rigida dalla Corte di Cassazione; ritiene tuttavia che si tratti di una grave violazione della lettera e dello spirito della decisione quadro ["a serious infringement of the text and spirit of the Framework Decision"] e raccomanda pertanto al legislatore italiano di allineare su questo punto la legge 69/2005 alla decisione quadro» (par. 7.3.2.3., pagg. 68 - 69).

previsioni della decisione quadro, si è comunque ritenuto di non prevederla neanche come motivo *facoltativo* di rifiuto.

Ciò per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, infatti, attribuire all’Autorità giudiziaria la mera ‘facoltà’ di opporre il rifiuto, in assenza di parametri legali a fondamento della decisione, trasformerebbe di fatto in ‘arbitraria’ una scelta che la stessa decisione quadro, alla stregua dell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia, struttura come ‘discrezionale’. Ne è conferma il fatto che, come detto, nell’estradiizione accordata sulla base della mera cortesia internazionale, l’opposizione del motivo di rifiuto è rimessa alla valutazione del Ministro della giustizia, ovvero ad un organo di natura politico-amministrativa, e non all’Autorità giudiziaria.

Rilievo determinante ha, in ogni caso, assunto la considerazione secondo cui deve ritenersi comunque insussistente un interesse dello Stato ad accordare tutela all’aspettativa del soggetto ricercato di beneficiare delle previsioni nazionali in tema di prescrizione, laddove più favorevoli.

Rimangono, ovviamente, in ogni caso ferme le istanze di garanzia sottese al fondamentale principio del *ne bis in idem*, come già in precedenza segnalato⁵⁵.

6.2.3.c. Quanto al motivo di rifiuto di cui all’articolo 18, lett. r), anch’esso risulta estraneo alle previsioni di cui agli articoli 3 e 4 della decisione quadro, che alla materia dedica unicamente l’articolo 20 (riguardante, oltre alle «immunità» anche i «privilegi»), ove – per quanto qui di rilievo – si prevede, per la procedura passiva di consegna, che «[s]e il ricercato beneficia di un privilegio o di

⁵⁵ V. par. 6.2.1.a. e, in particolare, la già citata sentenza del 28 settembre 2006, *Gasparini*, causa C-467/04, ove – a giustificazione della riconducibilità al principio del *ne bis in idem* anche alle sentenze che dichiarano la prescrizione – si rileva quanto segue: «[l]a proposizione principale contenuta nell’unica frase che costituisce il detto art. 54 non fa, infatti, alcun riferimento al contenuto della sentenza diventata definitiva. Essa non è applicabile unicamente alle sentenze che pronunciano una condanna. Inoltre, non applicare l’art. 54 nell’ipotesi di assoluzione definitiva dell’imputato per prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento, comprometterebbe il conseguimento dell’obiettivo di tale disposizione che consiste nell’evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati membri. Una tale persona deve dunque essere considerata come giudicata con sentenza definitiva ai sensi di questa disposizione» (così le massime sui punti 24 e 27-30 della decisione). Come inoltre rilevato dalla Corte con specifico riferimento all’applicazione del principio nell’ambito delle procedure di esecuzione del mandato di arresto europeo, neanche «la decisione quadro 2002/584 [...] non osta all’applicazione del principio *ne bis in idem* nel caso di un’assoluzione definitiva per prescrizione del reato. L’attuazione della facoltà, prevista all’art. 4, punto 4, della detta decisione quadro [di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo, in particolare se l’azione penale è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del suo proprio diritto penale] non è, infatti, subordinata all’esistenza di una sentenza basata sulla prescrizione. L’ipotesi secondo cui la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro è disciplinata dall’art. 3, punto 2, della detta decisione quadro, decisione che enuncia un motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo» (punto 31) [grassetto aggiunto]. Si tratta, anche in questo caso, di principi noti e applicati nella giurisprudenza nazionale: cfr. sez. VI, sentenza n. 14719 del 07-12/05/2020, rv. 278849-01 (punto 12 del *Considerato in diritto*).

un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione, il termine di cui all'articolo 17 comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato» (par. 1) e che, infine, «[s]e la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra prontamente la richiesta», mentre «[s]e è [...] competente un'autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente farne richiesta» (par. 2).

Tali previsioni sono integralmente riflesse nell'articolo 17, comma 3, della legge n. 69.

Le due discipline risultano, pertanto, perfettamente allineate nel prevedere che, sino al momento dell'eventuale revoca, non inizino a decorrere i termini per la decisione sulla consegna e che, nel frattempo, la corte di appello debba unicamente provvedere ad inoltrare la richiesta di «esclusione» dell'immunità, allorquando la relativa competenza sulla spetti ad un organo dello Stato.

Non potendosi, pertanto, assumere alcuna decisione sulla consegna sintantoché l'immunità non venga esclusa, si è provveduto all'abrogazione anche di tale motivo di rifiuto.

6.2.4. Le modifiche ai motivi di rifiuto facoltativo di cui all'articolo 18-bis, relativi ai mandati di arresto europei processuali ed esecutivi. In particolare, i motivi opponibili nel caso di mandato di arresto europeo (i) emesso nei confronti di cittadino UE residente o dimorante in Italia, ovvero (ii) basato su sentenza emessa *in absentia*. L'implementazione della facoltà dell'arrestato prevista dall'articolo 4-bis(2) della decisione quadro – Articoli 3, lettera a) e b), 14 e 15.

a) Premessa.

Con l'articolo 14 del decreto si propone una riformulazione del testo dell'articolo 18-bis della legge n. 69, introdotto dal comma 6 e intitolato ai motivi di rifiuto facoltativo della consegna. In tale disposizione, sono confluiti i motivi di rifiuto in precedenza previsti – come 'obbligatori' – dalle lettere *o), p) e q)* dell'articolo 18, non riproposti nel testo di tale ultima norma dal comma 5 delle medesime norme di delega.

Avendo il legislatore delegante autorizzato la modifica delle previsioni contenute nell'articolo 18-bis, si è provveduto – nel rispetto del criterio di delega di cui alla lettera *a)* – dapprima ad introdurre nella disposizione taluni cambiamenti di natura essenzialmente formale e, quindi, ad apportare una significativa modifica al motivo di rifiuto opponibile in caso di richiesta di consegna riguardante il cittadino UE residente o dimorante in Italia.

Con l'**articolo 15, comma 1**, del decreto, inoltre, si è introdotto un nuovo articolo 18-ter contenente la previsione di un motivo di rifiuto (naturalmente facoltativo) ricollegabile all'ipotesi di mandato di arresto europeo emesso per l'esecuzione di una sentenza emessa *in absentia*, che – anche dopo l'introduzione dell'articolo 4-bis della decisione quadro – risulta tuttora collocato nella lettera a) dell'articolo 19, ovvero tra le «garanzie» che, secondo tale norma, la corte di appello è tenuta ad apporre alla decisione di consegna in alcuni casi determinati⁵⁶.

A tale secondo intervento si ricollega, da un lato, la (sostanziale) abrogazione della disposizione da ultimo citata attuata con l'**articolo 15, comma 2**, dall'altro l'aggiornamento – ad opera dell'**articolo 3, lettere a) e b)** – delle previsioni in tema di contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna e di informazioni 'suppletive', e cioè dell'articolo 6 della legge n. 69, già in precedenza esaminato⁵⁷.

Poiché, come rilevato in occasione dell'illustrazione delle modifiche apportate a tale ultima norma, lo schema di decreto prevede la soppressione dell'obbligo di acquisire il provvedimento interno su cui il mandato di arresto europeo si basa, e dunque – per quanto qui di interesse ricordare – della sentenza esecutiva, si è provveduto all'implementazione della previsione contenuta nell'articolo 4-bis(2) della decisione quadro, che riconosce alla persona ricercata il diritto di ricevere copia del suddetto provvedimento.

Giova sin d'ora premettere, quanto alla risistemazione formale del contenuto dell'articolo 18-bis, che l'intervento di modifica è stato attuato sviluppando il limite derivante dal *ne bis in idem* europeo al rifiuto per cd. *litispendenza*⁵⁸ e distinguendo, quindi, i motivi rilevabili a seconda che il mandato di arresto risulti emesso «al fine di esercizio di azioni giudiziarie in materia penale» (mandato di arresto europeo cd. processuale) o, invece, «ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale» (mandato di arresto europeo cd. esecutivo).

b) I motivi di rifiuto opponibili nei casi di mandato di arresto europeo cd. processuale (articolo 18-bis, comma 1, della legge n. 69).

Per i casi di mandato di arresto europeo cd. processuale, collocati al comma 1 della disposizione, alle **lettere a) e b)** sono stati riprodotti, senza apportare alcuna

⁵⁶ V., sul punto, quanto rilevato al par. 6.2., in nota 35.

⁵⁷ V. il capitolo 5 della presente relazione.

⁵⁸ La quale, infatti, non può avere rilievo allorquando «il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea», come del resto previsto dalla lettera a) dell'articolo 18-bis.

modifica al testo originario delle disposizioni – il motivo di rifiuto connesso alla cd. *territorialità*⁵⁹ e, rispettivamente, quello della *litispendenza*⁶⁰.

A proposito di tale secondo motivo di rifiuto, va notato che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente espresso, e di recente ribadito, l'orientamento secondo cui «*quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, tale motivo è ravvisabile solo quando sussiste non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione*»⁶¹. In altre sentenze, si è esplicitamente richiesta la verifica della pendenza di un procedimento penale⁶².

Condividendosi le ragioni di fondo di tale orientamento, si è ritenuto non opportuno procedere all'implementazione degli ulteriori motivi di rifiuto facoltativo contemplati dall'articolo 4(3) della decisione quadro, che – riflettendo situazione di 'stasi' del procedimento interno – appaiono sostanzialmente assimilabili (oltre che, in larga parte, ricomprese) nel già citato motivo di cui alla lettera a)⁶³.

c) Il rifiuto facoltativo di esecuzione in caso di cittadino UE residente o dimorante in Italia (articolo 18-bis, comma 2, della legge n. 69).

Per i casi di mandato di arresto europeo cd. esecutivo, è stato riprodotto il motivo di rifiuto facoltativo che il legislatore delegante aveva trasferito dalla lettera r) dell'articolo 18 alla **lettera c)** del nuovo articolo 18-*bis*.

La norma reca un'importante modifica richiedendo che, per rifiutare la consegna del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, legittimamente

⁵⁹ La previsione, in principio collocata alla lettera p) dell'articolo 18 e in seguito transitata alla lettera b) del nuovo articolo 18-*bis*, continua infatti ad essere così formulata: «Se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio». La disposizione riproduce, pressoché testualmente, quella contenuta nell'articolo 4, n. 7 della decisione quadro.

⁶⁰ Cfr. articolo 4, n. 2 della decisione quadro.

⁶¹ Così sez. VI, sentenza n. 27992 del 13/06/2018, H., rv. 273544-01, richiamata – dopo l'introduzione dell'articolo 18-*bis* – da sez. VI, sentenza n. 5929 del 11/02/2020, rv. 278329-01 (sottolineatura nel testo aggiunta).

⁶² Così, ad esempio, sez. VI, sentenza n. 15866 del 04/04/2018 Cc., Rv. 272912-01.

⁶³ «Se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni».

ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano, occorra che dette condizioni perdurino da almeno cinque anni.⁶⁴

Come osservato dalla Grande sezione della Corte di giustizia in un'importante pronuncia resa su un'identica norma in vigore nell'ordinamento dei Paesi Bassi, la scelta dello Stato membro «di limitare le situazioni nelle quali la sua autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di consegnare una persona ricercata non fa che rafforzare il sistema di consegna istituito da[lla] detta decisione quadro a favore di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia»⁶⁵.

In tal modo, viene «agevola[ta] la consegna delle persone ricercate, conformemente al principio del reciproco riconoscimento sancito dall'art. 1, n. 2, della decisione quadro 2002/584, il quale costituisce il principio fondamentale istituito da quest'ultima».

Del resto, come osserva la Corte, «anche se il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, al pari dell'art. 5, punto 3, della stessa, mira segnatamente a permettere di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata [...], tale scopo, anche se importante, non può escludere che gli Stati membri, nell'attuazione di detta decisione quadro, limitino, nel senso indicato dal principio fondamentale enunciato al suo art. 1, n. 2, le situazioni in cui dovrebbe essere possibile rifiutare di consegnare una persona rientrante nella sfera di applicazione di detto art. 4, punto 6».

La Corte, inoltre, nel ricordare che lo stesso Governo olandese nel giudizio aveva rappresentato come l'*intentio legis* fosse quella di porre argine alla «grande inventiva [dimostrata dagli interessati] al fine di provare l'esistenza di un collegamento con la società olandese» (problematica, si noti, parimenti avvertita da Paesi che, come l'Italia, costituiscono meta ambita per i cittadini provenienti da

⁶⁴ Si rammenta che le nozioni di residenza e di dimora cui fa riferimento la decisione quadro costituiscono nozioni comunitarie, che – in quanto tali – richiedono una interpretazione autonoma ed uniforme. Dette nozioni sono state precisate dalla Corte di giustizia della sentenza del 17 luglio 2008, *Kozłowski*, C-66/08, la quale ha identificato la “residenza” con una residenza effettiva nello Stato dell'esecuzione e la “dimora” con un soggiorno stabile di una certa durata in quello Stato, che consenta di acquisire con tale Stato legami d'intensità pari «a quelli che si instaurano in caso di residenza» (punto 46). La Corte, al riguardo, ha evidenziato la necessità che il giudice nazionale effettui una valutazione complessiva degli elementi oggettivi che caratterizzano la situazione del ricercato, come la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici instaurati nello Stato dell'esecuzione (punti 48 e 54). Ha richiesto, inoltre, la valutazione anche dell'esistenza di un interesse legittimo del condannato a che la pena sia scontata in quello Stato (punto 44). Nella medesima sentenza sono state, infine, indicate alcune circostanze (nessuna delle quali, di per sé, decisiva) cui il giudice nazionale può utilmente far riferimento ai fini della verifica richiesta, quali – ad esempio – un periodo continuativo di dimora o la violazione delle norme in materia di ingresso e soggiorno nello Stato dell'esecuzione (punto 50).

⁶⁵ Cfr. sentenza del 6 ottobre 2009, *Wolzenburg*, causa C-123/08, punto 58, da cui sono tratti anche gli ulteriori passaggi riportati tra virgolette nel testo.

taluni Stati membri), ha espressamente escluso un possibile contrasto della norma con il principio di non discriminazione tra cittadini UE, osservando che, proprio in considerazione della finalità perseguita dall'articolo 4(6) della decisione quadro (ovvero, come già detto, l'accrescimento delle opportunità di reinserimento sociale del condannato), risulta pienamente «legittimo per lo Stato membro di esecuzione perseguire siffatto obiettivo soltanto nei confronti delle persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella società di detto Stato membro»: laddove, al contrario, «un cittadino comunitario che non ha la cittadinanza dello Stato membro di esecuzione e non è risieduto ininterrottamente in detto Stato per un determinato periodo di tempo presenta, in genere, più collegamenti con il proprio Stato membro di origine che con la società dello Stato membro di esecuzione».

Sotto il profilo della proporzionalità della differenza di trattamento rispetto all'obiettivo perseguito dal diritto nazionale, la Corte ha rilevato, inoltre, che così come «il principio secondo cui un mandato di arresto europeo non è eseguito contro un cittadino nazionale non risulta eccessivo», dal momento che la persona «presenta con il proprio Stato membro di origine un collegamento tale da garantire il suo reinserimento sociale dopo che la pena cui è stato condannato vi sarà stata scontata», identica considerazione si impone anche in relazione alla limitazione prevista per i cittadini degli altri Stati membri residenti «tenuto conto, in particolare, dei requisiti richiesti per rispondere all'esigenza dell'inserimento dei non cittadini nello Stato membro di esecuzione». D'altro canto, come pure osserva la Corte aderendo alle considerazioni dei governi dei Paesi Bassi e austriaco, «tale condizione di un soggiorno ininterrotto per una durata di cinque anni, come risulta dal diciassettesimo 'considerando' e dall'art. 16 della direttiva 2004/38, è stata appunto fissata come la durata oltre la quale i cittadini dell'Unione acquistano un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante»⁶⁶; e, inoltre, anche «la decisione quadro 2008/909 [...] consente agli Stati membri, nel contesto del suo art. 4, n. 7, lett. a), di facilitare maggiormente

⁶⁶ La direttiva 2004/38 sulla libera circolazione è stata recepita in Italia con il D.lgs. n.30/2007 che, in tema di carta di soggiorno permanente per cittadini UE, all'articolo 14 dispone quanto segue: «1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13. 2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. 3. La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo. 4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi».

la comunicazione di una sentenza quando la persona condannata vive e risiede legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato membro di esecuzione e vi conserverà un diritto di residenza permanente».

Alla stregua di tali considerazioni, si è dunque provveduto alla modifica del testo della norma nei termini indicati, in esecuzione del generale obiettivo che la lettera a) della norma di delega individua nella «armonizza[zione del]le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI».

Ed infatti, come emerge con chiarezza dalle parole della stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, l'introduzione di una soglia quinquennale per la rilevanza delle condizioni di residente o dimorante del cittadino UE ai fini del rifiuto di esecuzione del mandato di arresto europeo risulta strettamente funzionale, da un lato, alla migliore attuazione del principio del mutuo riconoscimento e delle procedure di consegna, dall'altro a garantire l'effettiva rispondenza dei casi di rifiuto alla ratio sottesa alla previsione dell'articolo 4(6) della decisione quadro.

d) Il rifiuto facoltativo di esecuzione in caso di processo in absentia (articolo 18-ter, comma 2, della legge n. 69).

Come segnalato in premessa, una rilevante modifica è stata introdotta con riferimento alla disciplina dell'esecuzione del mandato di arresto europeo, allorquando quest'ultimo risulti basato su sentenza emessa *in absentia*.

Si è pure già detto che, ai fini in esame, le disposizioni cui fare riferimento sono contenute negli **articoli 3, lettere a) e b), 14 e 15** dello schema di decreto.

Le ragioni di tale articolato intervento di modifica sono state già in precedenza accennate allorquando si è ricordato che la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 ha soppresso la previsione concernente le garanzie relative ai processi *in absentia* prevista dall'articolo 5, n. 1 della decisione quadro sul mandato di arresto europeo e vi ha contestualmente introdotto l'attuale articolo 4-*bis*.

Con tale norma, come detto, è stato introdotto un motivo facoltativo di rifiuto opponibile nell'ipotesi in cui l'Autorità di emissione non fornisca alcune specifiche indicazioni, puntualmente elencate nella disposizione, volte a 'garantire' all'Autorità di esecuzione che l'interessato è stato posto in grado di partecipare alla celebrazione del processo o, in alternativa, che – comunque – gli sarà riconosciuto il diritto di richiedere un nuovo processo o, quantomeno, a proporre «un ricorso in appello cui [abbia] il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria».

Va notato che, nel contesto di tale intervento, nessuna modifica è stata apportata alla disposizione della decisione quadro che delinea il contenuto del mandato di arresto europeo (e, cioè, l'articolo 8), essendo stato direttamente modificato il modulo allegato alla decisione quadro, in cui è stato inserito il campo contraddistinto dalla lettera *d*), destinata appunto ad accogliere le informazioni richieste all'Autorità di emissione in caso di mandato di arresto europeo basato su sentenza («esecutiva») emessa a seguito di processo *in absentia*. Tale tecnica di intervento è stata resa possibile dalla circostanza che l'articolo 8 della decisione quadro richiama esplicitamente il modulo ad essa allegato.

Ebbene, come pure già segnalato, nell'attuare tale disposizione il legislatore del 2016 ha introdotto le nuove previsioni dell'articolo 4-*bis* della decisione quadro nell'articolo 19 della legge n. 69, continuando a disciplinare la problematica in termini di «garanzie» che lo Stato di emissione deve fornire (e, tra l'altro, interpolandovi un improprio riferimento al «certificato» previsto dalla decisione quadro 909/2008/GAI per il cd. trasferimento dei detenuti in ambito UE).

La più diretta ed evidente conseguenza di tale impostazione si coglie nel fatto che, in mancanza di una previsione volta a riconoscere al giudice un 'potere discrezionale' di valutazione in caso di mancata prestazione delle suddette garanzie, quest'ultima ha – di fatto – continuato a rilevare come causa obbligatoria di rifiuto di esecuzione.

Di qui, dunque, la necessità di un ulteriore intervento di riallineamento normativo.

Per illustrare compiutamente i contenuti di quest'ultimo, occorre ancora premettere che, a differenza dell'articolo 8 della decisione quadro, l'articolo 6 della nostra legge nazionale non contiene alcun riferimento al modulo da compilarsi all'atto dell'emissione del mandato di arresto europeo.

Ebbene, con la modifica prevista nell'**articolo 3** dello schema di decreto, si è quindi interpolato, dopo il comma 1 dell'articolo 6, un nuovo comma 1-*bis*, all'interno del quale sono confluite le disposizioni prima contenute ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 19, comma 1, lettera *a*), relative alle cd. garanzie (**lettera a**).

Inoltre, si è proceduto ad un adattamento del comma 2, concernente – come a suo tempo visto – l'acquisizione delle 'informazioni suppletive', a mezzo della cui sollecitazione la corte di appello dovrà invitare l'autorità di emissione a colmare le lacune riscontrate nella compilazione del campo *d*) del modulo o a fornire le ulteriori delucidazioni eventualmente necessarie (**lettera b**).

Con l'**articolo 15, commi 1 e 2**, si quindi si è proceduto alla configurazione del motivo facoltativo di rifiuto, conformemente alla nuova configurazione 'strutturale' dell'articolo 4-*bis* della decisione quadro, quale in precedenza illustrata.

Si è pertanto previsto che, laddove il mandato di arresto europeo non contenga le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, e lo Stato di emissione non abbia

provveduto a riscontrare (o abbia riscontrato solo parzialmente) la richiesta di integrazione delle informazioni all'uopo formulata dalla corte di appello, quest'ultima sia legittimata rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto europeo. Per far ciò, dovrà tuttavia, preliminarmente valutare se, nonostante le carenze riscontrate nella compilazione del modulo, sia comunque possibile accertare la ricorrenza di talune delle condizioni che, secondo l'articolo 420-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale (tra cui figura, come noto, il caso in cui «risulti comunque con certezza che [l'imputato era] a conoscenza del processo»), anche secondo il nostro sistema processuale consentono di procedere in assenza.

Infine, il comma 3 della norma, come anticipato, riconosce all'imputato – che non abbia, in precedenza, ricevuto personalmente la notifica decisione azionata con il mandato di arresto europeo – la facoltà di richiedere alla corte di acquisire detta decisione dall'Autorità di emissione. L'intervento di modifica, la cui necessità discende – ovviamente – dall'avvenuta abrogazione dell'articolo 6, comma 3 della legge n. 69⁶⁷, è completata dalla previsione dell'obbligo della corte di provvedere «all'immediato inoltro della richiesta all'autorità emittente» e dalla neutralizzazione («in ogni caso») della possibile incidenza negativa dell'esercizio della suddetta facoltà sulla serrata tempistica prevista per la conclusione del procedimento.

In tal modo, come detto, si è provveduto all'implementazione nel nostro sistema dell'articolo 4-*bis*(2) della decisione quadro.

Con l'**articolo 15, comma 2**, si provvede, in conseguenza delle modifiche illustrate, a riproporre il testo dell'articolo 19, riclassificando le residue «garanzie» originariamente previste, ora anche numericamente allineate a quelle catalogate nell'articolo 5 della decisione quadro a seguito della novella apportatavi dalla decisione quadro 2008/909.

6.2.5. Le modifiche alla disposizione in tema di garanzie richieste allo Stato di emissione nel caso di consegna di cittadini di altri Stati residenti o dimoranti in Italia – Articolo 15, comma 2.

Sempre con l'**articolo 15, comma 2**, del decreto legislativo sono state apportate due ulteriori modifiche alle previsioni relative dell'articolo 19⁶⁸, entrambe

⁶⁷ Che, come visto, prevedeva l'obbligatoria trasmissione di copia della sentenza sulla cui base il mandato di arresto europeo è stato emesso.

⁶⁸ La 'condizione di rientro' prevista dalla norma risulta ora così formulata: «se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione» [sono evidenza in grassetto le modifiche al testo originario].

riguardanti la condizione di rientro che la corte di appello deve apporre in caso di accoglimento di richieste di consegna su mandato di arresto europeo avanzate nei confronti di cittadini italiani o cittadini di altri Stati comunque ‘radicati’ sul territorio nazionale.

Le modifiche condividono, altresì, l’identica finalità di razionalizzazione del sistema e, pertanto, di miglioramento del grado di armonizzazione dell’ordinamento nazionale al principio del mutuo riconoscimento e alle disposizioni della decisione quadro 2002/584.

La prima modifica consiste nell’esclusione, dall’ambito di applicazione della norma, dei cittadini appartenenti a Stati non UE.

La seconda nell’inserimento della ‘soglia di rilevanza temporale’ di cinque anni, già illustrata a proposito della disposizione di cui all’(attuale) articolo 18-bis, comma 2, della legge n. 69. Trattandosi, come detto, di disposizione sostanzialmente ‘speculare’ a quella in esame, alle osservazioni espresse in detta sede pare appare possibile operare integrale rinvio.

Se la necessità di riallineamento normativo cui appena illustrata discende da una modifica introdotta dal presente decreto, quella cui si fa fronte con la prima modifica affonda invece le sue radici nelle scelte dal legislatore del 2005.

Come si è infatti accennato nelle premesse della presente relazione⁶⁹, l’articolo 19 costituisce una delle (non frequentissime, per il vero) evenienze in cui una previsione della decisione quadro risulta pressoché integralmente riprodotta nella legge n. 69.

L’affermazione, tuttavia, neanche in tale circostanza sottende un giudizio positivo sull’opzione normativa a suo tempo operata.

Ciò per una pluralità di ragioni, due delle quali particolarmente significative.

In primo luogo, come si è più volte avuto modo di sottolineare, la richiesta di «garanzie» ad uno Stato membro costituisce, in un sistema basato sulla fiducia reciproca e sul principio mutuo riconoscimento, la negazione della prima e un’eccezione al secondo, che di quest’ultimo limita la portata espansiva, rallenta la tempistica e la dinamica di funzionamento, rischia – negli specifici casi – di vanificare del tutto la finalità pratica.

In secondo luogo, la ripetuta connotazione ‘speculare’ della norma rispetto all’omogeneo motivo di rifiuto esibisce un’apparente armonia logica, nell’invero non del tutto usuale piena equiparazione tra cittadini UE e cittadini extra UE.

Né i primi, né i secondi, infatti, beneficiano – a fronte d’una richiesta di consegna veicolata con mandato di arresto europeo esecutivo – della benevolenza dello Stato ospitante, che in nessun caso accetta di farsi carico della pena nei loro confronti irrogata nello Stato richiedente.

⁶⁹ V. capitolo 3, al richiamo di nota 10.

Quest'ultimo, tuttavia, a fronte di una disposizione che lo facoltizza ad una scelta opposta, opta per l'apposizione – ancora una volta a favore di entrambe le categorie, senz'alcuna distinzione (e, come detto, senz'alcun limite temporale minimo di permanenza sul territorio nazionale) – della condizione di riconsegna all'esito del processo in vista della cui celebrazione le autorità giudiziarie dello Stato richiedente hanno emesso il mandato di arresto europeo.

La natura solo apparente dell'egual trattamento garantito a chi non possenga la cittadinanza italiana emerge a fronte della comune *ratio* delle due disposizioni in questione, che è alla base della loro più volte sottolineata caratteristica di 'specularità'.

Tanto il rifiuto della consegna, quanto l'apposizione della condizione di rientro, risultano infatti funzionali a garantire al destinatario del mandato di arresto europeo di mantenere – nei limiti del possibile – i propri legami (familiari, affettivi, lavorativi, culturali e d'ogni altra natura) nel paese di residenza o dimora: in tal modo, infatti, si preservano le condizioni di un futuro reinserimento sociale del reo.

E', però, altrettanto chiaro che tale finalità non può perseguita secondo criteri di scelta divergenti a seconda della natura del provvedimento 'sottostante' al mandato di arresto europeo.

Tanto più che, nel mantenere l'obbligatorietà della consegna dei cittadini degli altri Stati in caso di mandato di arresto europeo esecutivo e nel prescegliere il regime condizionato nell'ipotesi di mandato di arresto europeo processuale, si generano conseguenze pratiche fortemente contraddittorie.

E ciò perché il 'non cittadino' che abbia commesso un reato nella giurisdizione di altro Stato membro, laddove già condannato, sarà consegnato allo Stato richiedente, perché possa ivi scontare la pena inflittagli. Se, invece, per una qualsiasi circostanza, il medesimo Stato membro emetta, per il medesimo reato, una misura cautelare nei confronti della stessa persona, quest'ultima sarà consegnata per la sola celebrazione del processo (talora non inverosimilmente destinato a protrarsi per il tempo necessario alla dissoluzione di quel fascio di legami di varia natura in cui si concretizza il concetto di 'radicamento'), dovendo tuttavia in seguito rientrare in Italia per scontare la pena irrogatagli in caso di condanna.

A tale situazione ha posto riparo, seppur parzialmente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 227 del 2010, già in precedenza ricordata.

Con tale sentenza, l'evidenziata disarmonia normativa è stata elisa con riferimento alla posizione degli altri cittadini UE, ora in tutto equiparati – ai fini che occupano – ai cittadini italiani.

Essa permane, invece, rispetto ai cittadini di Stati terzi, che risultano tuttora esposti ai rischi connessi all'intermettente tutela delle finalità di reinserimento sociale del reo, che si è poco più sopra descritta.

Va aggiunto che, nella primavera del corrente anno, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18-bis della legge n. 69 «*nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno*».

E' di interesse notare che la questione risulta sollevata in un procedimento di cui la Corte di cassazione è stata investita a seguito del ricorso presentato da un Procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello avverso la sentenza con cui quella corte ha rifiutato la consegna di un cittadino albanese, a carico del quale l'Autorità giudiziaria di uno Stato membro ha emesso un mandato di arresto europeo per l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna alla pena dell'ergastolo (oltre che ad una multa di importo elevato).

Nel provvedimento impugnato la corte di appello ha ritenuto di procedere al rifiuto della consegna e, contestualmente, al riconoscimento e alla messa in esecuzione della summenzionata sentenza di condanna, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata del disposto dell'articolo 18, lettera r), della l. n. 69 del 2005 (all'epoca ancora vigente).

In base a tale interpretazione, la preclusione alla consegna prevista dalla norma applicata per i soli cittadini UE dovrebbe da considerarsi operante anche qualora, come nel procedimento *a quo*, la persona da consegnare abbia la cittadinanza di uno Stato extra-Ue e in Italia legittimamente risieda o dimori stabilmente: e ciò per superare l'asserita irragionevolezza della diversità del trattamento previsto per detta categoria di persone in caso di mandato di arresto europeo processuale dall'articolo 19, primo comma, lettera c), della legge n. 69, che – come detto – subordina alle medesime condizioni l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale nei confronti di un cittadino italiano o di una persona che nello Stato italiano risieda, a prescindere dalla circostanza che sia o meno cittadino comunitario.

La Corte di cassazione, pur censurando la soluzione ermeneutica proposta nella sentenza impugnata, ritenuta debordante – in quanto incompatibile con il tenore letterale della norma – i limiti propri dell'interpretazione conforme a Costituzione, ha fatto tuttavia propri i dubbi di costituzionalità evocati in detto provvedimento, articolando ulteriori censure di costituzionalità in riferimento ai parametri costituzionali che si sono in precedenza ricordati.

Ebbene, la circostanza che il più autorevole consesso giurisdizionale della Repubblica dubiti della ragionevolezza dei meccanismi di funzionamento della normativa sul mandato di arresto europeo, in relazione alla diversa rilevanza del

'radicamento' della persona richiesta in consegna a seconda della natura processuale o esecutiva del suddetto mandato, evidenzia l'estrema delicatezza del tema.

E ciò, naturalmente, a prescindere sia dalle marcate peculiarità del caso concreto (in cui il condannato potrebbe dover scontare sino all'ultimo giorno della sua esistenza all'interno di un penitenziario, non avendo pertanto in concreto alcuna possibilità di fruire delle opportunità di reinserimento derivatigli dal rifiuto della consegna), sia da qualsiasi rilievo condizionato dal significativo impatto che un accoglimento della questione sollevata dalla Corte di legittimità potrebbe sortire sulle residue capacità di tenuta del sistema penitenziario italiano, sino a pochi anni addietro monitorato dalla Corte di Strasburgo per problematiche connesse ad una grave situazione di sovraffollamento carcerario.

Ciò che, infatti, unicamente conta nella presente sede è, per un verso, l'esigenza di porre rimedio al segnalato profilo di vistosa contraddittorietà che emerge ad una pur sommaria analisi dell'impianto normativo, per altro verso, l'individuazione di una soluzione appropriata, rispettosa dei molteplici e rilevanti valori che si intrecciano e si sovrappongono nella ricerca di una risoluzione della problematica.

Quest'ultima potrebbe considerarsi astrattamente suscettibile di essere affrontata nella prospettiva auspicata nell'ordinanza di rimessione alla Consulta, la cui eventuale decisione di accoglimento comporterebbe il definitivo superamento dell'aporia sistemica innescata dalle scelte a suo tempo operate nell'implementazione della decisione quadro. Ne conseguirebbe, infatti, una totale equiparazione nel trattamento delle posizioni dei cittadini italiani, dei cittadini degli altri Stati membri e, infine, dei cittadini appartenenti a Stati terzi.

Una simile soluzione, se si appalesa davvero difficilmente compatibile con la costante diversità dei regimi cui le categorie indicate sono soggette (godendo, in particolare, i soli cittadini UE del diritto di stabilimento, di libera circolazione e, più in generale, del diritto alla parità di trattamento), risulta addirittura impercorribile ove riguardata nell'ottica degli obblighi derivanti dalla decisione quadro.

Ciò in quanto, com'è ovvio, detta soluzione implica un ampliamento dei motivi di rifiuto dell'esecuzione e, dunque, come più volte ripetuto, implica una riduzione dell'ambito di operatività del principio di mutuo riconoscimento: tanto più che l'opposta soluzione dell'eliminazione della garanzia di rientro, sicuramente legittima alla stregua della natura meramente facoltativa dell'opzione definita dall'articolo 5 della decisione quadro (la quale implica, per consequenzialità logica, anche la possibilità di opzioni anche solo parziali, e cioè nella specie limitate a singole categorie di soggetti residenti), sortisce un effetto diametralmente opposto, di segno positivo, sulla valutazione del grado di "armonizzazione" del sistema nazionale rispetto al più volte citato principio-cardine e all'elevato grado «fiducia reciproca» che esso sottende, come richiesto dalla lettera a) delle norme di delega.

E', dunque, sulla base di tali considerazioni che, nell'adempire al citato criterio direttivo, con l'articolo 15, comma 2, dello schema di decreto si propone la limitazione ai soli cittadini UE della garanzia di rientro prevista dall'articolo 18-*bis* della legge n. 69.

7. La tempistica procedimentale. Il regime cautelare – Articoli 6 - 12, 16 - 18 e 21 - 22.

L'articolo 17 della decisione quadro disciplina i termini e le modalità per l'adozione della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo, stabilendo innanzitutto che il mandato di arresto europeo debba essere «trattato ed eseguito con la massima urgenza» (par. 1)⁷⁰.

La tempistica per l'assunzione della decisione viene definita in termini estremamente stringenti e differenziati a seconda che «il ricercato» abbia o meno acconsentito alla consegna richiesta dallo Stato di emissione.

Nel primo caso, la decisione definitiva dev'essere assunta «entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso» (par. 2), negli altri «entro 60 giorni dall'arresto del ricercato» (par. 3).

E' prevista la possibilità di prorogare di 30 giorni i termini suddetti. La proroga può essere disposta al ricorrere di «casi particolari». Del differimento, e delle relative ragioni, l'autorità giudiziaria competente per la decisione sull'esecuzione dovrà «immediatamente» notificare quella che ha emesso il mandato di arresto europeo (par. 4).

La disposizione stabilisce, inoltre, che «fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non prende una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva» (par. 5).

Si prevede infine che, laddove ricorrano «circostanze eccezionali» che impediscano di rispettare (anche) i termini prorogati, lo Stato membro di esecuzione dovrà darne notizia all'*Eurojust*, indicando pure in questo caso i motivi del ritardo (par. 4).

La normativa interna si discosta, sotto svariati profili, dalle previsioni appena sintetizzate.

Al riguardo, è sufficiente in questa sede osservare:

a) che l'attuale formulazione dell'articolo 17 della legge n. 69 consente alla corte di appello di assumere la decisione sulla consegna “utilizzando” entrambi i termini previsti dalla corrispondente previsione contenuta nella decisione quadro (ovvero sia quello “ordinario” di sessanta giorni, sia quello di trenta giorni in caso di

⁷⁰ Sul punto, si rinvia al paragrafo 4.2.3 della presente relazione.

proroga), sicché, qualora la corte effettivamente se ne avvalga, l'eventuale successiva proposizione del ricorso per cassazione comporta l'inevitabile superamento di detti limiti;

b) che, per tale evenienza, l'articolo 21 della legge prevede che «la persona ricercata [sia] posta immediatamente in libertà»;

c) che la medesima conseguenza risulta prevista nel caso in cui non vengano rispettati i più brevi termini previsti dall'articolo 14 per l'ipotesi in cui il ricercato presti il consenso, con l'ulteriore particolarità che – risultando (implicitamente) escluso *ex* articolo 22, comma 2, l'effetto sospensivo del ricorso per cassazione – la persona richiesta potrà essere comunque consegnata.

Al fine di rendere conforme tale disciplina a quella dettata dalla decisione quadro si è, dunque, reso innanzitutto necessario rimodulare *ex novo* le scadenze procedurali, sì da fare in modo che, quantomeno laddove non ricorrano «circostanze» eccezionali, il termine complessivo massimo di novanta giorni (quaranta nei casi di consenso dell'interessato) possa essere rispettato: obiettivo che si è conseguito con le disposizioni degli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 16 dello schema, che saranno oggetto di successiva, puntuale, illustrazione.

In secondo luogo, si è dettata un'autonoma disciplina dei termini di durata della misura custodiale eventualmente applicata nei confronti della persona richiesta, che pur assumendo a riferimento quelli dettati per l'assunzione della decisione sulla consegna da parte della corte d'appello, elimina qualsiasi automatismo tra il superamento di detti termini e la perdita di efficacia di detta misura⁷¹.

Il regime cautelare eventualmente in essere nei confronti della persona richiesta in consegna è stato, dunque, svincolato dal rigoroso quanto non consentito automatismo, stabilito dall'articolo 21 della legge, che lo riconnetteva ai termini previsti (solo) ai fini dell'assunzione della decisione della corte di appello sulla consegna⁷².

Sotto questo aspetto, con l'abrogazione dell'articolo 21 della legge (art. 22) e l'introduzione in essa del nuovo articolo 22-*bis* (art. 17), nonché con l'elisione

⁷¹ Sulla impossibilità, per il legislatore nazionale, di riconnettere alla mera scadenza dei termini la rimessione in libertà della persona richiesta in consegna e la mancata adozione delle misure eventualmente necessarie ad assicurare le «condizioni materiali» dell'esecuzione del mandato di arresto europeo, si veda – da ultimo – la sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019, *TC*, C 492/18 PPU, punti 43 - 63. Tra le decisioni precedenti, si segnalano la sentenza della Seconda Sezione del 30 maggio 2013, *Jeremy F.*, causa C 168/13 PPU, nonché la sentenza della Grande Sezione del 16 luglio 2015, *Lanigan*, causa C 237/15 PPU.

⁷² Sulla impossibilità, per il legislatore nazionale, di riconnettere alla mera scadenza dei termini la rimessione in libertà della persona richiesta in consegna e la mancata adozione delle misure eventualmente necessarie ad assicurare le «condizioni materiali» dell'esecuzione del mandato di arresto europeo, si vedano le seguenti decisioni della Corte di giustizia: sentenza della Seconda Sezione del 30 maggio 2013, *Jeremy F.*, causa C 168/13 PPU; sentenza della Grande Sezione del 16 luglio 2015, *Lanigan*, causa C 237/15 PPU; sentenza della Prima Sezione, 12 febbraio 2019, *TC*, C 492/18 PPU.

dall'articolo 13 della prevista caducazione della misura cautelare in caso di ritardo nel pervenimento del mandato di arresto o della segnalazione della persona nel SIS (art. 9), si è adeguato l'assetto normativo alla interpretazione che del diritto unionale ha fornito la Corte di Giustizia, con particolare riferimento:

- alla necessità di assicurare il rispetto dell'articolo 6 della Carta di Nizza (che prevede che ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza) e dell'articolo 52, paragrafo 1, della medesima Carta (che riconosce che possano essere apportate limitazioni all'esercizio di diritti come quelli sanciti dall'articolo 6 della medesima, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui);

- alla conseguente necessità che la protrazione della custodia della persona ricercata per un periodo la cui durata totale superi il tempo necessario all'esecuzione del mandato possa giustificarsi, in conformità dell'articolo 6 della Carta, soltanto a condizione che il procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo sia stato condotto con sufficiente diligenza e, pertanto, che la durata della custodia non risulti eccessiva;

- alla concorrente e non meno pressante esigenza, posta dagli articoli 12 e 17, paragrafo 5, della decisione quadro, che l'autorità giudiziaria, anche laddove concluda di essere tenuta a porre fine alla custodia del ricercato, disponga comunque, unitamente alla messa in libertà "provvisoria" di tale persona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest'ultima si dia alla fuga, assicurandosi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna fino a che non venga adottata una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo⁷³.

Le modifiche che, in ragione dei due profili sopra evidenziati e di altri singoli aspetti di dettaglio (comunque anch'essi finalizzati alla più compiuta ed integrale implementazione delle previsioni della decisione quadro), sono apportate alla sequenza procedimentale per l'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di arresto europeo, vengono di seguito illustrate, seguendo l'ordine progressivo delle disposizioni che ad esse si riferiscono.

L'**articolo 6** apporta modifiche all'articolo 9 della legge n. 69 del 2005, contenente disposizioni in materia di ricezione del mandato di arresto e di misure cautelari.

⁷³ Su tali aspetti, fra le altre, cfr. in particolare la già citata sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione), 16 luglio 2015, causa C 237/15 PPU, *Lanigan*, par. 55-63.

In particolare, oltre ad eliminarsi – come in precedenza detto⁷⁴ – ogni riferimento alla documentazione aggiuntiva della quale era richiesta la trasmissione ad opera dello Stato emittente il mandato di arresto, si ridefinisce l'ambito delle disposizioni in materia di misure cautelari personali che devono osservarsi, in quanto applicabili.

Tale intervento, compiuto con la sostituzione del comma 2 dell'articolo 9:

1. richiama, fissando comunque un limite di applicabilità, le sole disposizioni contenute nei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari, al fine di rendere palese l'applicabilità alla persona della quale è richiesta la consegna delle sole misure cautelari coercitive, e, in relazione ad esse, l'esclusione della disciplina codicistica in materia di estinzione e di impugnazione;

2. amplia il catalogo delle disposizioni codicistiche che, seppure collocate nei capi richiamati, non possono comunque ritenersi applicabili per le misure cautelari coercitive applicate alla persona della quale è richiesta la consegna, includendo, affianco a quelle già contemplate dalla disposizione originaria (artt. 273, commi 1 e 2, 274, commi 1, lettera *a*) e *c*), e 280 c.p.p.), anche quelle del comma 3 dell'articolo 273, e degli articoli 275, comma 2-*bis*, 278, 279 e 297 c.p.p.;

3. richiama, sempre nel limite della loro applicabilità, le specifiche disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale, nonché dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, relativo alle misure cautelari personali per i minorenni.

L'**articolo 7** interviene sull'articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

In primo luogo, si stabilisce chiaramente il carattere irrevocabile delle dichiarazioni con le quali la persona acconsente alla propria consegna o rinuncia al principio di specialità, così superando i dubbi in merito alla irrevocabilità della rinuncia che la formulazione adottata all'articolo 14 dal legislatore del 2005 aveva ingenerato.

Inoltre, al fine di contenere al massimo i tempi per la decisione si riduce da venti a quindici giorni il termine per la celebrazione dell'udienza di decisione sulla consegna e si stabilisce che il decreto di fissazione di tale udienza sia letto in udienza, così da evitare eventuali ritardi conseguenti a difetti di notifica e scongiurare, stante la presenza dell'interprete, anche l'insorgere di difficoltà della sua comprensione da parte della persona della quale è richiesta la consegna.

Con l'inserimento di un comma aggiuntivo, il 4-*bis*, infine, si impone analogha celerità anche alla decisione sulla consegna nel caso la corte non abbia ritenuto di

⁷⁴ V. il capitolo 5 della presente relazione.

applicare alcuna misura cautelare, stabilendo identici termini per la fissazione dell'udienza di decisione e prevedendo che il relativo decreto sia in tal caso emesso contestualmente alla decisione in materia cautelare. Stante la mancata applicazione di misure cautelari coercitive alla persona richiesta, solo la rapidità del procedimento può, infatti, garantire l'effettività dell'eventuale decisione sulla consegna, obiettivo imposto dall'articolo 12 della decisione quadro.

L'**articolo 8** interviene sull'articolo 11 della legge n. 69 del 2005, che disciplina l'arresto della persona della quale è richiesta la consegna.

Con la soppressione del riferimento, contenuto al comma 2, alla documentazione che l'articolo 6 della legge n. 69 del 2005, nella sua formulazione originaria, prevedeva fosse trasmessa unitamente al mandato di arresto da parte delle autorità dello Stato membro richiedente, si esclude che la comunicazione dell'avvenuto arresto della persona richiesta allo Stato membro avvenga anche al fine di ricevere detta documentazione, e si allinea in tal modo l'articolo 11 alle modifiche apportate all'articolo 6 della legge.

L'**articolo 9** modifica le disposizioni dettate dall'articolo 13 della legge n. 69 del 2005 per quanto attiene alla convalida dell'arresto.

L'intervento è volto, in primo luogo, ad allineare a quanto previsto dall'articolo 10, così come modificato, le informazioni e gli avvertimenti che anche la persona arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria deve ricevere in ordine alla facoltà di esprimere il consenso alla consegna e alla facoltà di rinunciare al principio di specialità: ciò, in ragione dell'articolo 13 della decisione quadro, che impone che tali dichiarazioni siano raccolte da un'autorità giudiziaria e che siano espresse non solo volontariamente, ma anche con piena consapevolezza delle conseguenze che comportano.

In secondo luogo, perseguendo le medesime finalità acceleratorie del procedimento poste alla base dell'intervento operato sull'articolo 10 della legge n. 69 del 2005, si fa rimando per la fissazione dell'udienza alle disposizioni di questo stesso articolo, come modificato.

In particolare, si stabilisce che, nel caso in cui sia disposta l'immediata liberazione della persona arrestata, si proceda agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4-bis (ovvero all'immediata fissazione con decreto dell'udienza di decisione nei successivi quindici giorni) e che, nel caso in cui si proceda alla convalida dell'arresto, unitamente al provvedimento in materia cautelare debba essere emesso, dandone lettura, anche il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero il decreto di fissazione dell'udienza di decisione.

Quanto, infine, all'eliminazione della previsione che stabilisce, in caso di mancato pervenimento del mandato di arresto o della segnalazione della persona nel

SIS nei dieci giorni successivi all'adozione della misura cautelare, la perdita di efficacia della misura cautelare applicata, si tratta di una elisione conseguente alla già ricordata necessità di armonizzare tutta la disciplina delle misure cautelari alle disposizioni dell'articolo 12 della decisione quadro che non contempla in alcuna fase del procedimento, per addivenire all'adozione di una decisione definitiva sulla consegna, l'obbligo di «rilascio della persona», a differenza di quanto stabilito, invece, in caso di violazione dei termini per la consegna dall'articolo 23.

L'automatica caducazione della misura cautelare conseguente a ritardi nella trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente di tale documentazione confligge, infatti, con l'essenziale esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si dia alla fuga: e ciò considerando che a quel ritardo può porsi rimedio anche utilizzando i termini previsti per le informazioni o gli accertamenti integrativi dall'articolo 16 della legge.

L'**articolo 10** interviene a modificare la disciplina relativa al consenso alla propria consegna manifestato dalla persona richiesta, prevista dall'articolo 14 della legge n. 69 del 2005.

Il primo ambito di intervento attiene alla riduzione dei tempi necessari per l'adozione della decisione definitiva sulla consegna, al fine di garantire che essa possa essere assunta, come indicato dall'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro, nei termini di dieci giorni dall'espressione del consenso, anche laddove la corte ravvisi la necessità di richiedere informazioni aggiuntive all'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

Mantenendo e, anzi, elevando il grado di garanzie che devono accompagnare le dichiarazioni in merito al consenso alla consegna, si è stabilito, sostituendo il comma 1 dell'articolo 14, che, sia nel caso in cui il consenso è in sede di convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria (art. 13, comma 1), sia nel caso in cui il consenso è raccolto quando la persona è sentita dopo l'esecuzione della misura cautelare adottata a suo carico (art. 10, comma 1), il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, disponga la fissazione dell'udienza nei successivi quattro giorni dall'espressione del consenso; sempre al fine di accelerare la procedura, si è inoltre previsto che del decreto di fissazione sia data lettura in udienza alla persona interessata, in una lingua da lei compresa, e al suo difensore, nonché comunicazione al procuratore generale immediatamente o, comunque, entro le successive ventiquattro ore.

L'incremento delle garanzie, al quale si accennava in premessa, circa le modalità e condizioni che devono accompagnare l'espressione del consenso alla propria consegna eventualmente manifestato dalla persona richiesta, deriva dall'eliminazione, operata con la sostituzione integrale del comma 2 dell'articolo 14 della legge, della possibilità di rendere tale dichiarazione in carcere, necessaria in

quanto l'articolo 13, paragrafo 1, della decisione quadro prevede sia l'autorità giudiziaria a raccogliere il consenso, mentre lo spostamento dell'avvertimento in ordine all'irrevocabilità del consenso, ad opera dell'articolo 7, nell'articolo 10, comma 1, della legge n. 69 del 2005 ha imposto la soppressione del comma 3 dell'articolo 14 che tale avvertimento pure contemplava.

Mirano a conseguire il medesimo risultato acceleratorio anche la modifica del comma 4 e la sostituzione del comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 69 del 2005, disposte, rispettivamente, con la lettera c) e d) dell'articolo in commento.

Con la modifica del comma 4, oltre ad eliminare la previsione del termine di dieci giorni per la pronuncia dell'ordinanza, si stabilisce che l'udienza di decisione, con contestuale adozione dell'ordinanza decisoria, possa essere differita di tre giorni per il caso in cui una qualsiasi circostanza oggettiva, o la stessa necessità di acquisire informazioni ulteriori, abbia impedito di emettere la decisione sulla consegna all'udienza celebrata nei quattro giorni successivi all'espressione del consenso.

Anche la sostituzione del comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 69 del 2005, mira a conseguire il medesimo risultato acceleratorio: si prevede infatti che la corte di appello dia immediata lettura dell'ordinanza con la quale decide sulla consegna della persona. E ciò sia nel caso di celebrazione dell'udienza di discussione a seguito di una dichiarazione di consenso alla consegna raccolta dal presidente della corte di appello o dal magistrato da lui delegato nel corso della convalida dell'arresto o dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, sia nel caso in cui il consenso è reso solo all'udienza di discussione.

Il secondo ambito di intervento riguarda la comunicazione alle competenti autorità dello Stato emittente della decisione definitiva o dell'impugnazione di quella decisione, ipotesi, quest'ultima, la cui limitata ricorrenza, stante l'irrevocabilità del consenso manifestato alla consegna, può essere effettivamente ricondotta a quei casi particolari per i quali l'articolo 17, paragrafo 4, della decisione quadro consente una proroga di trenta giorni del termine per l'adozione della decisione definitiva.

L'**articolo 11** interviene sull'articolo 16 della legge n. 69 del 2005 che detta la disciplina delle informazioni e degli accertamenti integrativi il cui invio la corte di appello, nel caso ritenga insufficienti quelli già inoltrati, può richiedere allo Stato membro di emissione.

L'intervento opera un riallineamento degli atti che la corte di appello deve valutare nell'ambito della procedura del mandato di arresto: a tal fine, conformemente all'intervento operato sull'articolo 6 della legge, anche qui è stato eliminato il riferimento alla «documentazione» che pure l'articolo 16 conteneva.

Inoltre, si sostituisce, per il caso di ritenuta insufficienza delle informazioni, la facoltà della corte di appello di richiedere alle autorità dello Stato emittente ulteriori

informazioni con la previsione della doverosità di tale richiesta, della quale è rimarcata l'urgenza, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro.

L'**articolo 12** interviene sull'articolo 17 della legge n. 69 del 2005, modificandone i commi 2 e 4 e sostituendo il comma 7.

Le modifiche apportate intendono perseguire, in primo luogo, quell'accelerazione dei tempi del procedimento necessaria per rispettare il termine per l'adozione della decisione definitiva sulla esecuzione del mandato di arresto europeo, che l'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro indica in «60 giorni dall'arresto del ricercato».

A tal fine, la modifica disposta sul comma 2 dell'articolo 17, oltre a rimarcare la necessità che la decisione da parte della corte di appello sia adottata «nel più breve tempo possibile», riduce da sessanta a quindici giorni il termine per l'adozione della decisione sulla consegna, di cui specifica il *dies a quo*, individuandolo in quello dell'esecuzione della misura cautelare disposta o dell'avvenuto arresto della persona ricercata, mentre l'operata introduzione del comma 2-*bis* nell'articolo 17 chiarisce che, nel caso in cui ricorra la necessità di acquisire informazione, il termine per l'adozione della decisione potrà essere prorogato di dieci giorni.

Inoltre, in coerenza con l'intervento già operato sul comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 69 del 2005, si è escluso che l'ambito del giudizio in ordine alla esecuzione del mandato di arresto europeo ad opera della corte di appello possa estendersi all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza o di una sentenza di condanna irrevocabile a carico della persona della quale la consegna è richiesta, provvedendo a sopprimere la locuzione che, nel comma 4 dell'articolo 16 della legge n. 69 del 2005, tale vaglio imponeva.

Con la sostituzione del comma 7 dell'articolo 17, si è provveduto a chiarire, in considerazione del carattere non definitivo della sentenza emessa, che la prevista comunicazione al Ministro della giustizia sarà effettuata solo dopo l'avvenuto esaurimento del termine per proporre impugnazione, sì da consentire al Ministro di procedere all'informazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia solo nel caso in cui l'eventuale disposta consegna sia ormai definitiva.

L'**articolo 16** modifica l'articolo 22 della legge n. 69 del 2005, che disciplina il ricorso per cassazione avverso la decisione sulla consegna, sostituendo integralmente i commi 1, 2 e 6, apportando modifiche ai commi 3, 4, e 5 e, infine, aggiungendo un ulteriore comma, il 5-*bis* alla citata disposizione.

L'intervento provvede a innovare profondamente il giudizio di cassazione sotto vari profili.

Il primo di essi riguarda l'eliminazione della possibilità di impugnazione nel merito della decisione sulla consegna e la semplificazione dei ricorsi, operata limitando la facoltà di ricorrere in cassazione ai soli casi previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606 c.p.p.

Tale modifica – disposta, per il ricorso avverso la sentenza emessa dalla corte di appello, dal comma 1, lett. *a)*, e, per il ricorso proposto avverso l'ordinanza pronunciata dalla corte di appello nel caso di consenso alla consegna, dal comma 5 bis dell'articolo in commento – si pone in linea con la significativa riduzione del materiale sottoposto al vaglio di detta corte e dei ridisegnati confini della sua valutazione.

Un secondo ambito di intervento ha riguardato l'adeguamento della tempistica del giudizio in cassazione e dell'eventuale giudizio di rinvio alle scadenze contingentate che la decisione quadro impone per l'assunzione della decisione definitiva sulla consegna.

A tal fine, mediante la sostituzione del comma 2 dell'articolo 22 della legge, si è ridotto a 5 giorni il termine per il ricorso e si è individuato come luogo di sua presentazione esclusivamente la cancelleria della corte di appello che ha emesso la sentenza; inoltre, si è stabilito che la trasmissione del ricorso, del provvedimento impugnato e degli atti del procedimento avvenga, con precedenza assoluta su ogni altro affare, al più entro il giorno successivo alla sua presentazione.

In aggiunta, con le modifiche apportate, ad opera delle lettere *b)* e *c)* dell'articolo in commento, sui commi 3 e 4 dell'articolo 22 della legge n. 69 del 2005 sono stati ridotti sia il termine per la decisione da parte della corte di cassazione (da quindici a dieci giorni dal ricevimento degli atti) sia quello per la notificazione della data dell'udienza alle parti (da cinque a tre giorni), ed analoga riduzione, da cinque a tre giorni, ha subito anche il termine per il deposito della motivazione della decisione da parte della corte di cassazione, nei casi in cui essa non possa essere depositata in udienza contestualmente alla lettura del dispositivo.

La lettera *e)* dell'articolo in commento dispone analoghe modalità procedurali ma tempi di introduzione e decisione ancor più accelerati per il ricorso avverso l'ordinanza con cui la corte di appello, in caso di consenso, decide sulla consegna: in particolare, il termine per la presentazione del ricorso è ridotto a tre giorni e a sette giorni il termine per la celebrazione dell'udienza, non partecipata, all'esito della quale la decisione, completa di motivazione, dovrà essere adottata.

L'innovazione sostanziale più significativa consiste nell'attribuzione alla presentazione del ricorso per cassazione l'effetto di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza con cui la corte di appello assume la decisione sulla consegna, quando la persona richiesta ha espresso il proprio consenso: si è in tal modo garantita l'effettività del vaglio richiesto sull'ordinanza emessa dalla corte di appello, altrimenti impedito dal sopraggiungere dell'esecuzione della consegna.

Con la lettera f) dell'articolo in commento, si sostituisce il comma 6 dell'articolo 22 della legge n. 69 che detta la disciplina per il giudizio di rinvio dopo l'annullamento, stabilendo stretti termini per l'adozione della decisione da parte del giudice del rinvio (rispettivamente dieci giorni nel caso l'annullamento riguardi la sentenza, cinque nel caso riguardi l'ordinanza) e, conseguentemente, anche tempi ridotti per l'avviso o la comunicazione alle parti della data fissata per l'udienza.

L'**articolo 17** inserisce nel testo della legge n. 69 del 2005 l'articolo 22-*bis* «*Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari*».

Il comma 1 prevede l'obbligo per la corte, di appello o di cassazione, davanti alla quale il procedimento è pendente alla scadenza del termine di sessanta giorni per l'assunzione della decisione definitiva in assenza di consenso, o alla corte di appello davanti alla quale il procedimento, nel quale la persona ha acconsentito alla consegna, è pendente alla scadenza del termine di dieci giorni successivi a quella dichiarazione (nei casi di ordinanza tempestivamente adottata, l'onere informativo ricorrerà solo dopo la decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso, come disposto dal comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 69 del 2005, sostituito per effetto della già illustrata lettera d) del comma 1 dell'articolo 10), di informare immediatamente del ritardo sull'emissione della decisione definitiva e delle sue cause il Ministro della giustizia, affinché questi ne dia comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente.

Identica informazione è imposta, dal comma 2 della disposizione, alla corte davanti alla quale pende il procedimento, allo scadere della proroga di trenta giorni dei termini per l'assunzione della decisione definitiva: ma in tale evenienza, che può ricorrere per circostanze «eccezionali», il Ministro è tenuto a darne comunicazione all'*Eurojust*.

I commi 3 e 4 disciplinano le possibili conseguenze sulla custodia cautelare in corso a carico della persona della quale è richiesta la consegna che quei ritardi nell'assunzione della decisione definitiva possono produrre, tenendo conto del principio fissato dall'articolo 12, secondo periodo, della decisione quadro («*In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga*»).

Esclusa dunque l'adeguatezza a tale principio dell'articolo 21 della legge n. 69 del 2005, di cui l'articolo 22 dello schema dispone l'abrogazione, si è provveduto a disciplinare la durata delle misure cautelari custodiali, alla luce dei principi esposti nella parte introduttiva del presente paragrafo.

Per il caso in cui alla scadenza dei termini prorogati la decisione definitiva non sia ancora intervenuta e la persona della quale è richiesta la consegna sia sottoposta a misure cautelari custodiali, il comma 3 prevede che la corte di appello proceda a valutare l'assoluta necessità delle suddette misure al fine di evitare che la persona si sottragga alla consegna, nonché l'effettiva congruità del protrarsi della loro durata, alla luce dell'entità della sanzione che l'autorità giudiziaria dello Stato emittente ha indicato, nel mandato di arresto, essere stata applicata o poter essere applicata, in ragione dei limiti edittali previsti per il reato nel proprio ordinamento. Nel caso tale valutazione si concluda negativamente, la corte potrà revocare la custodia cautelare in corso o sostituirla, qualora ritenga ancora sussistente l'esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla consegna, con misure cautelari meno gravose, applicabili anche cumulativamente.

Il comma 4 detta un'identica disciplina sia per l'eventualità che in caso di ritardo ingiustificato nella assunzione della decisione definitiva alla scadenza della proroga di trenta giorni dei termini ordinari, sia per l'ipotesi che la decisione definitiva sulla consegna non sia assunta neppure decorsi novanta giorni dalla scadenza dei termini prorogati.

Per entrambe le evenienze, la disposizione prevede che sia disposta la revoca delle misure cautelari custodiali ancora in corso a carico della persona richiesta, salvo che la corte ritenga persistente il rischio che costei possa sottrarsi alla consegna: in tal caso, si prevede l'applicabilità, anche congiunta, nel caso si tratti di persona maggiorenne, delle misure cautelari di cui agli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale, mentre, qualora si tratti di persona minorenni, l'applicabilità esclusivamente della misura delle prescrizioni.

L'**articolo 18** interviene sull'articolo 23 della legge n. 69 del 2005 modificandolo in due ambiti, il primo dei quali conseguente alla necessità, una volta attribuito effetto sospensivo sulla esecuzione della decisione anche al ricorso per cassazione presentato avverso l'ordinanza della corte di appello (conseguente alle innovazioni operate con il già esaminato articolo 16), di chiarire che la consegna potrà avvenire solo quando anche questa decisione sia divenuta definitiva.

Il secondo ambito di intervento deriva dai rilievi ricevuti dalla mancata trasposizione nel diritto interno della disciplina in ordine al differimento della consegna che l'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, prevede possa essere disposto anche se la causa di forza maggiore che impedisca la tempestività della consegna è addotta dallo Stato membro emittente e non solo dallo Stato membro di esecuzione.

Sono state, inoltre, adeguate a tale evenienza anche le procedure informative che consentono al Ministro della giustizia di concordare la data di consegna con l'autorità dello Stato membro di emissione.

L'**articolo 21** inserisce nella legge n. 69 del 2005 l'articolo 27-*bis*, rubricato «*Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari*».

In considerazione dei tempi ridottissimi che connotano il procedimento giudiziario nella procedura passiva di consegna e tenuto conto dell'avvenuta eliminazione, con il codice dell'amministrazione digitale, della possibilità di ricorso al fax per la trasmissione di documenti fra pubbliche amministrazioni, si è reso necessario prevedere modalità di trasmissione degli atti fra uffici giudiziari che riducessero il più possibile i tempi di ricezione degli atti da parte dell'ufficio al quale essi sono destinati.

A tal fine, si è pertanto previsto che, nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo, gli uffici giudiziari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare, siano autorizzati a ricorrere a modalità telematiche per la trasmissione degli atti ad altri uffici giudiziari e che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, possibile solo a seguito delle verifiche di funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici, la trasmissione degli atti possa avvenire anche con posta elettronica certificata.

L'**articolo 22** dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 69 del 2005, che, sotto la rubrica «*Termini per la decisione*», stabiliva l'immediata remissione in libertà della persona ricercata quale conseguenza diretta della mancata adozione, da parte della corte di appello, della decisione in ordine alla consegna della persona richiesta entro i termini imposti.

L'abrogazione è imposta dalla inconciliabile diversità di tale disciplina con gli obblighi imposti dalla decisione quadro⁷⁵ e con la nuova regolamentazione che, proprio per rispettare detti obblighi, è stata introdotta dalle disposizioni del presente schema in relazione sia ai termini per l'adozione della decisione da parte della corte di appello (articoli 10 e 12) sia alle conseguenze sulla custodia cautelare in corso a carico della persona richiesta in caso di ritardi nell'adozione della decisione definitiva (articolo 17).

8. L'intervento finalizzato al superamento dei contrasti giurisprudenziali relativi all'applicazione dell'articolo 31 della decisione quadro – Articolo 1, lettera d).

Come ricordato in premessa, con l'articolo 6, comma 3, lettera *b*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, è stata altresì conferita specifica delega al fine di «risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare ad applicare gli

⁷⁵ Si rinvia a quanto esposto in premessa, in questo stesso paragrafo, e alla nota 72.

accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato».

Al riguardo, deve premettersi che la disposizione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584, sotto la rubrica «Relazioni con gli altri strumenti giuridici», stabilisce:

«1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1° gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:

a) convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l'extradizione;

b) accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989;

c) convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995; e

d) convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996;

e) titolo III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente fissando termini più brevi di quelli dell'articolo 17, estendendo l'elenco dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o 2.

Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma che vogliono continuare ad applicare.

Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese come previsto al secondo comma.».

In considerazione del tenore letterale del criterio della delega, è evidente che il richiamo deve essere inteso solo alla disposizione del paragrafo 2, 1 comma, dell'articolo 31, essendo tutte le altre palesemente inconferenti.

Venendo al contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità o meno di applicazione degli accordi o intese bilaterali o multilaterali previgenti all'entrata in vigore della decisione quadro, nel caso le disposizioni in essi contenute contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, può osservarsi quanto segue.

Nei quindici anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge 22 aprile 2005, n. 69, con la quale tardivamente il diritto interno è stato conformato alla decisione quadro 584/2002, certamente più volte la giurisprudenza si è trovata di fronte alla questione se poter o meno ricorrere alla disposizione dell'articolo 31, paragrafo 2, comma 1, della decisione.

Ed ha risolto il dubbio affermando costantemente l'operatività di tale disposizione e, conseguentemente, ha ritenuto che, proprio per effetto dell'articolo 31, la valutazione in ordine all'esecuzione dei mandati di arresto europeo ricevuti dalle autorità giudiziarie tedesche non potesse prescindere dalle previsioni dell'Accordo bilaterale aggiuntivo con la Germania, stipulato il 24 ottobre 1979 e ratificato in Italia con la legge 11 dicembre 1984.

Tale Accordo, il solo che potesse considerarsi funzionale ad agevolare ulteriormente la consegna della persona ricercata rispetto alle previsioni della decisione-quadro, era preordinato a facilitare tra le Parti l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, poiché, all'articolo II, limitava l'incidenza del motivo di rifiuto facoltativo dell'articolo 7 della citata Convenzione quando la domanda di consegna aveva ad oggetto anche reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio, consentendo anche in tal caso di disporre l'estradizione, qualora ritenuto opportuno che a giudicare di tutti i reati fosse l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

A fronte della disposizione dell'articolo 18, comma 1, lettera p), della legge n. 69 del 2005 - che, prima della modifica operata con le disposizioni immediatamente precettive della stessa legge che ha fornito il criterio di delega in esame, contemplava un motivo di rifiuto obbligatorio della consegna da parte delle autorità giudiziarie italiane per i casi in cui il mandato di arresto europeo ricevuto avesse oggetto reati considerati dalla legge italiana commessi in tutto o in parte nel suo

territorio, o in luogo assimilato al suo territorio -, la giurisprudenza ha ritenuto che, nei rapporti con la Germania, prevalesse, in quanto ancora applicabile proprio in forza dell'articolo 31, paragrafo 2, comma 1, della decisione quadro, la previsione dell'articolo II di quell'Accordo.

Più che riportare il percorso argomentativo seguito per addivenire a tali conclusioni - fondato essenzialmente: sull'irrilevanza dell'assenza di un richiamo esplicito all'articolo 31 della decisione quadro, poiché la legge n. 69 del 2005, a mente di quanto sancito dal primo dei suoi articoli, è volta a dare attuazione nell'ordinamento interno alla decisione quadro; sull'irrilevanza della mancata notifica dell'Accordo in questione al Consiglio ed alla Commissione, in quanto al mancato rispetto di tale formalità non è previsto consegua alcun effetto di non ultrattività di simili intese; sul conforto che doveva trarsi dalla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 29 - quel che qui interessa è rimarcare come esso sia stato condiviso in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità⁷⁶.

Un diverso approccio al tema sembra, peraltro, essere stato seguito in un'unica recente sentenza emessa dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione, nella cui motivazione si legge che *«la l. n. 69 del 2005, pur essendo attuativa della decisione quadro del 2002, non richiama espressamente il principio sancito dall'art. 31, che fa, comunque, salve le intese bilaterali o multilaterali volte a semplificare le procedure di consegna, cosicché non può assumere rilevanza quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione europea di estradizione in merito al carattere facoltativo di tale motivo di rifiuto»*⁷⁷.

In proposito, deve considerarsi che la questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione riguardava, in realtà, un mandato di arresto europeo emesso da un'autorità giudiziaria non tedesca, ma spagnola.

Stante l'inesistenza di accordi o intese fra la Spagna e l'Italia agevolatori della consegna della persona ricercata, la Corte ha, allora, inteso esaminare, escludendola, anche la possibilità che, per il tramite della disposizione dell'articolo 31 della decisione quadro, potesse trovare ancora applicazione l'articolo 7 della Convenzione europea di estradizione, e ciò nonostante la suddetta Convenzione sia inclusa nell'elenco di quelle le cui disposizioni sono sostituite, nelle relazioni fra gli Stati membri, dalle norme introdotte dalla decisione quadro (articolo 31, comma 1, lettera a).

⁷⁶ Cfr. sez. VI, sentenza n. 13868 del 22/03/2018, rv. 272776; sez. VI, sentenza n. 42536 del 09/10/2014, rv. 260727; sez. VI, sentenza n. 5750 del 04/02/2014, rv. 258632; sez. VI, sentenza n. 20281 del 24/04/2013, rv. 257024; sez. VI, sentenza n. 45524 del 20/12/2010, rv. 248717.

⁷⁷ Cfr. sentenza n. 27992 del 13 giugno 2018, Rv. 273544-01.

Può anche aggiungersi che l'utilità di un esplicito richiamo all'articolo 31, paragrafo 2, comma 1, della decisione quadro sembra essersi in concreto ulteriormente ridotta per effetto di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, della stessa legge n. 117 del 2019, che – come visto – ha ricondotto la cd. *litispendenza* fra i motivi facoltativi di rifiuto della consegna.

Tanto premesso, non può tuttavia prescindere dal fatto che il legislatore delegante non ha inteso lasciare al Governo alcun margine di discrezionalità in ordine all'attuazione del criterio di delega in questione, come risulta dal chiaro tenore testuale del medesimo.

Conseguentemente, in ossequio all'indicazione vincolante ricevuta, si è intervenuti sull'articolo 1 della legge n. 69 per inserirvi i commi 4-*quater* e 4-*quinqies*, a mezzo dei quali si è – rispettivamente – previsto:

- che il nostro Paese continuerà ad applicare gli accordi o intese, bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro, quando essi contribuiscano ad una migliore e più efficace realizzazione delle finalità della decisione quadro e semplifichino o agevolino ulteriormente la consegna delle persone ricercate;
- che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della giustizia, il Governo provvederà a notificare al Consiglio e alla Commissione l'elenco degli specifici accordi e intese che si intende continuare ad applicare.

9. Disposizioni finali - Articoli 23 e 24

L'**articolo 23** contiene la norma transitoria con la quale si è regolata la disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto le richieste di esecuzione dei mandati d'arresto che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, risultino pendenti nelle corti di appello o davanti alla Corte di cassazione

Per temperare gli effetti che l'immediata applicazione delle nuove norme avrebbe potuto determinare, si è previsto che esse non siano applicabili per i procedimenti in cui, alla data di loro entrata in vigore, si sia già avviata la sequenza procedimentale che si conclude con la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Si è inoltre stabilito, al fine di evitare l'insorgere di eventuali contrasti interpretativi, che s'intendano a tal fine pendenti i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, la corte di appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria.

L'**articolo 24** reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.





<p>2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro G.U. n. L 190 del 18 luglio 2002</p>	<p><i>L. 22 aprile 2005, n. 69.</i> <i>Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.</i> <i>G.U. 29 aprile 2005, n. 98.</i> TESTO MODIFICATO DA SCHEMA D.LGS.</p>	<p>Riferimenti alle norme di implementazione interna</p>
<p>CAPO 1 PRINCIPI GENERALI</p>	<p>TITOLO I Disposizioni di principio</p>	
<p>Articolo 1 Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione</p>	<p>Articolo 1 Disposizioni di principio e definizioni</p>	
<p>1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.</p>	<p>2. <i>Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.</i></p>	<p>Art. 1, comma 2</p>
<p>2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.</p>	<p>3. <i>L'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo in base al principio del mutuo riconoscimento, conformemente alle disposizioni della decisione quadro e della presente legge, sempre che il mandato di arresto europeo provenga da un'autorità giudiziaria e che, quando sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà</i></p>	<p>Art. 1, co. 3, come mod. da art. 1, lett. b) schema d.lgs.</p>

	<i>personale, la sentenza da eseguire sia esecutiva.</i>	
3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro.	ART. 2. - (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali). - 1. <i>L'esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa.</i>	<i>Art. 2, come mod. da art. 2 schema d.lgs.</i>
Articolo 2 Campo d'applicazione del mandato d'arresto europeo		
1. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.	28.1. Il mandato d'arresto europeo è emesso: a) <i>dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;</i> b) <i>dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;</i> c) <i>dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene</i>	<u>Per procedura attiva:</u> <i>Art. 28, co. 1, lett. a) (mae processuale) e co. 1, lett. b) e c) (mae esecutivo).</i>





	<p><i>alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.</i></p> <p>7.3. Il mandato di arresto europeo non è comunque eseguito se il fatto è punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.</p> <p>7.4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.</p>	<p><i>Per procedura passiva:</i></p> <p>Art. 7, co. 3 (mae processuale) e co. 4 (mae esecutivo). Il comma 3 è stato modificato da art. 1, lett. c), schema d.lgs. su aspetto non pertinente alla norma della DQ qui in esame.</p>
<p>2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione a un'organizzazione criminale, - tratta di esseri umani, - sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, - corruzione, - frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 	<p>8.1. In deroga all'articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale pari o superiore a tre anni.</p>	<p>Art. 8, co. 1, come mod. da art. 5, lett. a) schema d.lgs.</p>



Tabella concordanza MAE

<p>europee,</p> <ul style="list-style-type: none">- riciclaggio di proventi di reato,- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,- criminalità informatica,- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,- omicidio volontario, lesioni personali gravi,- traffico illecito di organi e tessuti umani,- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,- razzismo e xenofobia,- furti organizzati o con l'uso di armi,- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,- truffa,- racket e estorsioni,- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,- falsificazione di mezzi di pagamento,- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,- traffico di veicoli rubati,- stupro,- incendio volontario,- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,		
---	--	--





Tabella concordanza MAE



Camera dei Deputati ARRIVO 02 novembre 2020 Prot: 2020/0001361/TN



<p>- dirottamento di aereo/nave, - sabotaggio.</p>		
<p>3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli dalla Commissione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.</p>		<p><u><i>La norma non consente implementazione.</i></u></p>
<p>4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.</p>	<p><i>7.1. L'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato.</i></p>	<p><i>Art. 7, co. 1, come mod. da art. 4, lett. a) schema d.lgs.</i></p>
<p>Articolo 3 Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo</p>	<p>ART. 18 <i>(Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna)</i></p>	
<p>L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: "autorità giudiziaria dell'esecuzione") rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo nei casi seguenti:</p>	<p><i>1. Fermo quanto previsto dagli articoli 1, commi 3 e 3-ter, 2 e 7, la corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:</i></p>	<p><i>Art. 18, come mod. da art. 13 schema d.lgs.</i></p>

<p>1) se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;</p>	<p><i>a) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, quando vi è la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;</i></p>	<p><i>Art. 18, co. 1, lett. a), come mod. da art. 13 schema d.lgs.</i></p>
<p>2) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;</p>	<p><i>b) se risulta che nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti, sono stati emessi, in Italia, sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o, in altro Stato membro dell'Unione europea, sentenza definitiva, purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;</i></p>	<p><i>Art. 18, co. 1, lett. b), come mod. da art. 13 schema d.lgs.</i></p>
<p>3) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione.</p>	<p><i>c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato.»</i></p>	<p><i>Art. 18, co. 1, lett. c), come mod. da art. 13 schema d.lgs.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo</p>	<p style="text-align: center;">ART. 18-bis <i>(Motivi di rifiuto facoltativo della consegna)</i></p>	
<p>L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:</p>	<p><i>1. Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi:</i></p>	<p><i>Art. 18-bis, come mod. da art. 14 schema d.lgs.</i></p>



Tabella concordanza MAE

<p>1) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente;</p>	<p><i>1. L'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato.</i></p> <p><i>2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non è necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.</i></p>	<p><i>Art. 7, co. 1 e 2 (mod. da art. 4, lett. a) e b) schema d.lgs.)</i></p>
<p>2) se contro la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è in corso un'azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo;</p>	<p><i>b) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata è in corso un procedimento penale.</i></p>	<p><i>Art. 18-bis, co. 1, lett. b), come mod. da art. 14, co. 1, schema d.lgs.</i></p>
<p>3) se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni;</p>		<p><i>L'Italia si è avvalsa della facoltà di non implementare questo motivo di rifiuto</i></p>
<p>4) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;</p>		<p><i>L'Italia si è avvalsa della facoltà di non implementare questo motivo di rifiuto</i></p>





Tabella concordanza MAE

<p>5) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;</p>		<p><i>L'Italia si è avvalsa della facoltà di non implementare questo motivo di rifiuto</i></p>
<p>6) se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;</p>	<p>2. Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.</p>	<p><i>Art. 18-bis, co. 2, come mod. da art. 14, co. 1, schema d.lgs.</i></p>
<p>7) Se il mandato d'arresto europeo riguarda reati: a) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure b) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.</p>	<p>a) se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;</p>	<p><i>Art. 18-bis, co. 1, lett. a), come mod. da art. 14, co. 1, schema d.lgs.</i></p>



<p>Articolo 4-bis Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente</p>	<p>Articolo 18-ter. <i>Decisioni pronunciate in absentia</i></p>	
<p>1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato emittente:</p>	<p>1. Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza irrogata all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente, la corte di appello può altresì rifiutare la consegna se il mandato di arresto europeo non contiene le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e lo Stato di emissione non le ha fornite a seguito della richiesta inoltrata ai sensi dell'articolo 16.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, la corte di appello può, comunque, dar luogo alla consegna se accerta che, nel processo svolto in absentia, si sono verificate le condizioni indicate nell'articolo 420-bis, comma 2, del codice di procedura penale.</p>	<p>Art. 18-ter, co. 1 e 2, inserito da art. 15, co. 1, schema d.lgs.</p>
<p>a) a tempo debito:</p> <p>i) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato; e</p> <p>ii) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; o</p>	<p>art. 6, co. 1-bis, lett. a)</p> <p>a) se l'interessato è stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia;</p>	<p>Art. 18-ter, co. 1, inserito da art. 15, co. 1, schema d.lgs., in relazione ad art. 6, co. 1-bis, lett. a), inserito da art. 3, lett. a), schema d.lgs.</p>



Tabella concordanza MAE

<p>b) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; o</p>	<p>art. 6, co. 1-bis, lett. b)</p> <p><i>b) se l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;</i></p>	<p>Art. 18-ter, co. 1, inserito da art. 15, co. 1, schema d.lgs., in relazione ad art. 6, co. 1-bis, lett. b), inserito da art. 3, lett. a), schema d.lgs.</p>
<p>c) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:</p> <p>i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione; o</p> <p>ii) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; o</p>	<p>art. 6, co. 1-bis, lett. c)</p> <p><i>c) se l'interessato, ricevuta la notifica della decisione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, al quale ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti;</i></p>	<p>Art. 18-ter, co. 1, inserito da art. 15, co. 1, schema d.lgs., in relazione ad art. 6, co. 1-bis, lett. c), inserito da art. 3, lett. a), schema d.lgs.</p>
<p>d) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:</p> <p>i) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il</p>	<p>art. 6, co. 1-bis, lett. d)</p> <p><i>d) se l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto a un nuovo processo o la facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il</i></p>	<p>Art. 18-ter, co. 1, inserito da art. 15, co. 1, schema d.lgs., in relazione ad art. 6, co. 1-bis, lett. d), inserito da art. 3, lett. a), schema d.lgs.</p>





Tabella concordanza MAE

<p>merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria; e ii) sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d'arresto europeo pertinente.</p>	<p><i>riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione »;</i></p>	
<p>2. Qualora il mandato d'arresto europeo sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e l'interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d'arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l'autorità emittente fornisce all'interessato copia della sentenza per il tramite dell'autorità di esecuzione. La richiesta dell'interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d'arresto europeo. La sentenza è trasmessa all'interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello.</p>	<p>3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera d), la persona della quale è domandata la consegna, che non sia stata precedentemente informata del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, può chiedere la trasmissione di copia della sentenza su cui il mandato di arresto europeo si fonda. La richiesta non costituisce, in alcun caso, causa di differimento della procedura di consegna o della decisione di eseguire il mandato di arresto europeo. La corte di appello provvede all'immediato inoltrare della richiesta all'autorità emittente.</p>	<p><i>Art. 18-ter, co. 3, inserito da art. 15, co. 1, schema d.lgs.</i></p>
<p>3. Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e</p>		<p><i>La norma non necessita di specifica implementazione,</i></p>





Tabella concordanza MAE

<p>abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto dello Stato membro di emissione, a intervalli regolari o su richiesta dell'interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l'appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna.</p>		<p><i>trovando applicazione le regole generali previste dal codice di procedura penale. In particolare, nella procedura attiva, la persona consegnata all'Italia può in ogni momento chiedere la revoca della misura. Trovano applicazione, inoltre, gli ordinari termini di fase.</i></p>
<p>Articolo 5 Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari</p>	<p>Articolo 19 <i>Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari</i></p>	
<p>L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:</p>	<p>1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, è subordinata alle seguenti condizioni:</p>	<p>Art. 19, inserito da art. 15, co. 2, schema d.lgs.</p>
<p>Abrogato da DECISIONE QUADRO 909/2008</p>		
<p>2) Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro</p>	<p>a) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel</p>	<p>Art. 19, co. 1, lett. a), inserito da art. 15, co. 2, schema d.lgs.</p>



Tabella concordanza MAE

<p>emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata - su richiesta o al più tardi dopo 20 anni - oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.</p>	<p><i>suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite;</i></p>	
<p>3) Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.</p>	<p><i>b) se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.</i></p>	<p><i>Art. 19, co. 1, lett. b), inserito da art. 15, co. 2, schema d.lgs.</i></p>
<p>Articolo 6 Determinazione delle autorità giudiziarie competenti</p>		
<p>1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto europeo.</p>	<p><i>28.1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:</i> <i>a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;</i> <i>b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'</i></p>	<p><u><i>La norma non necessita implementazione.</i></u> <u><i>Nella procedura attiva, le autorità competenti sono indicate dall'Art. 28, co. 1,</i></u></p>





	<p>articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all' articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;</p> <p>c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell' articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.</p>	della legge n. 69
<p>2. Per autorità giudiziaria dell'esecuzione si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.</p>	<p><i>5.1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.</i></p>	<p><u>La norma non necessita implementazione.</u></p> <p><i>Nella procedura passiva, l'autorità competente è indicata dall'Art. 5, co. 1, della legge n. 69</i></p>
<p>3. Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l'autorità competente in base al proprio diritto interno.</p>		<p><u>La norma non necessita implementazione.</u></p>
<p>Articolo 7 Ricorso all'autorità centrale</p>	<p>Articolo 4 Autorità centrale</p>	
<p>1. Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.</p>	<p><i>1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.</i></p>	<p>Art. 4, co. 1</p>



<p>2. Uno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, affidare alla (alle) propria (proprie) autorità centrale (centrali) la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.</p> <p>Lo Stato membro che voglia avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunica al Segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all'autorità centrale (alle autorità centrali) designata(e). Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.</p>	<p><i>2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.</i></p>	<p>Art. 4, co. 2</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>Contenuto e forma del mandato d'arresto europeo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p><i>Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna</i></p>	
<p>1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:</p> <p>a) identità e cittadinanza del ricercato;</p> <p>b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;</p> <p>c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la</p>	<p><i>1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:</i></p> <p><i>a) identità e cittadinanza del ricercato;</i></p> <p><i>b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;</i></p> <p><i>c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che</i></p>	<p>Art. 6, co. 1 e 1-bis, <i>quest'ultimo inserito da art. 3, lett. a), schema d.lgs.</i></p>



<p>stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2;</p> <p>d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 2;</p> <p>e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;</p> <p>f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;</p> <p>g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.</p>	<p><i>rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;</i></p> <p><i>d) natura e qualificazione giuridica del reato;</i></p> <p><i>e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;</i></p> <p><i>f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;</i></p> <p><i>g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.</i></p> <p><i>1-bis. Quando è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza irrogata all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente, il mandato di arresto europeo deve altresì contenere le seguenti informazioni:</i></p> <p><i>a) se l'interessato è stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia;</i></p> <p><i>b) se l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;</i></p> <p><i>c) se l'interessato, ricevuta la notifica della decisione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o</i></p>	
--	---	--



	<p><i>della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, al quale ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti;</i></p> <p><i>d) se l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto a un nuovo processo o la facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.</i></p>	
<p>2. Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro può al momento dell'adozione della presente decisione quadro, o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.</p>	<p><i>6.7. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.</i></p> <p><i>28.2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.</i></p>	<p><i>Per procedura passiva: Art. 6, co. 7</i></p> <p><i>Per procedura attiva: Art. 28, co. 2</i></p>
<p>CAPO 2</p>		



PROCEDURA DI CONSEGNA		
<p align="center">Articolo 9</p> <p>Trasmissione di un mandato d'arresto europeo</p>	<p align="center">Articolo 29</p> <p><i>Emissione del mandato di arresto europeo</i></p>	
<p>1. Quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.</p> <p>2. L'autorità giudiziaria emittente può, in ogni caso, decidere di segnalare la persona ricercata nel Sistema di Informazione Schengen (SIS).</p> <p>3. Siffatta segnalazione è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.</p> <p>Per un periodo transitorio, fintanto che il SIS non sarà in grado di trasmettere tutte le informazioni di cui all'articolo 8, la segnalazione equivarrà ad un mandato d'arresto europeo in attesa del ricevimento in debita forma dell'originale da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.</p>	<p><i>1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.</i></p> <p><i>2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.</i></p>	<p>Art. 29, co. 1 e 2</p>





Tabella concordanza MAE

Articolo 10 Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto europeo		
1. Se l'autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente, effettua le ricerche necessarie, specie attraverso i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, per ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.		<i>La norma non necessita di implementazione e l'utilizzo dei Punti di contatto e del sito della RGE costituisce pratica comune nel nostro Paese</i>
2. Se l'autorità giudiziaria emittente lo desidera, la trasmissione può essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea.		<i>La norma non necessita di implementazione</i>
3. Se non è possibile ricorrere al Sistema di Informazione Schengen, l'autorità giudiziaria emittente può fare ricorso ai servizi dell'Interpol per comunicare il mandato d'arresto europeo.		<i>La norma non necessita di implementazione</i>
4. L'autorità giudiziaria emittente può trasmettere il mandato d'arresto europeo con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano allo Stato membro dell'esecuzione di verificarne l'autenticità.		<i>La norma non necessita di implementazione ed è comunemente applicata</i>
5. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con	<i>9.2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.</i>	<i>Art. 9, co. 2</i>





Tabella concordanza MAE

<p>l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.</p>		
<p>6. Se l'autorità che riceve un mandato d'arresto europeo non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette d'ufficio alla sua autorità nazionale competente e ne informa l'autorità giudiziaria emittente.</p>	<p><i>9.3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.</i></p>	<p>Art. 9, co. 3</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 Diritti del ricercato</p>		
<p>1. Quando il ricercato è arrestato l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d'arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente.</p> <p>2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art.10</i> <i>Inizio del procedimento</i></p> <p><i>1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell' articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta. La persona richiesta in consegna è altresì informata che il consenso e la rinuncia, una volta resi, non sono revocabili.</i></p>	<p>Art. 10, co. 1, modificato da art. 7, lett. a) schema di d.lgs.</p>

Camera dei Deputati ARRIVO 02 novembre 2020 Prot: 2020/0001361/TN



	<p style="text-align: center;"><i>Art. 12</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria</i></p> <p><i>1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.</i></p>	<p><i>Art. 12, co. 1.</i></p>
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 13</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Convalida</i></p> <p><i>1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia e a fornirle tutte le informazioni in merito alle facoltà indicate nell'articolo 10, comma 1. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua</i></p>	<p><i>Art. 13, co. 1, modificato da art. 9, lett. a), schema d.lgs.</i></p>



	<p><i>competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.</i></p>	
	<p>Art. 14 <i>Consenso alla consegna</i> 1. Quando sente la persona della quale è stata richiesta la consegna ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, se la persona esprime consenso alla consegna o rinuncia al beneficio di cui all'articolo 10, comma 1, raccoglie tali dichiarazioni alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e della rinuncia prestata è dato atto in apposito verbale, in cui sono riportate le circostanze e le modalità con le quali la persona richiesta in consegna ha dichiarato di avvalersi di tali facoltà. Quando la persona ha prestato consenso alla consegna, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa nei quattro giorni successivi l'udienza in camera di consiglio per la decisione, con decreto del quale dà immediata lettura alla persona della quale è richiesta la consegna, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto è comunicato al procuratore generale immediatamente e, comunque, entro le successive ventiquattro ore.</p>	<p>Art. 14, co. 1, modificato da art. 10, lett. a), schema d.lgs.</p>
<p>Articolo 12 Mantenimento in custodia</p>	<p>Articolo 9 Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari</p>	
<p>Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia</p>	<p>1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di</p>	<p>Art. 9, modificato da art. 6, lett. b) schema di d.lgs.</p>



<p>conformemente al diritto interno dello Stato membro dell'esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga.</p>	<p><i>appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto è stato trasmesso direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.</i></p> <p><i>2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.</i></p> <p><i>3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.</i></p> <p><i>4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.</i></p> <p><i>5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2-bis, 278,</i></p>	
---	---	--



	<p><i>279, 297, nonché le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale e dell'art. 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.</i></p> <p><i>5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso.</i></p> <p><i>6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.</i></p> <p><i>7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.</i></p>	
<p align="center">Articolo 13 Consenso alla consegna</p>		
<p>1. Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all'articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione.</p>	<p align="center">Articolo 10 <i>Inizio del procedimento</i></p> <p><i>1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell' articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura</i></p>	<p><i>Art. 10, co. 1, modificato da art. 10, lett. a) schema di d.lgs.</i></p>



<p>2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine il ricercato ha diritto all'assistenza di un consulente legale.</p>	<p><i>cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta. La persona richiesta in consegna è altresì informata che il consenso e la rinuncia, una volta resi, non sono revocabili.</i></p>	
<p>3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione.</p>	<p>Articolo 14 <i>Consenso alla consegna</i></p> <p>1. Quando sente la persona della quale è stata richiesta la consegna ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, se la persona esprime consenso alla consegna o rinuncia al beneficio di cui all'articolo 10, comma 1, raccoglie tali dichiarazioni alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e della rinuncia prestata è dato atto in apposito verbale, in cui sono riportate le circostanze e le modalità con le quali la persona richiesta in consegna ha dichiarato di avvalersi di tali facoltà. Quando la persona ha prestato consenso alla consegna, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa nei quattro giorni successivi l'udienza in camera di consiglio per la decisione, con decreto del quale dà immediata lettura alla persona della quale è richiesta la consegna, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto è comunicato al</p>	<p>Art. 14, co. 1 e 2, modificato da art. 10, lett. a) schema di d.lgs.</p>



	<p><i>procuratore generale immediatamente e, comunque, entro le successive ventiquattro ore.</i></p> <p><i>2. Il consenso e la rinuncia possono essere espressi anche nel corso dell'udienza davanti alla corte d'appello fissata ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 4-bis, fino alla conclusione della discussione. In tale caso la corte raccoglie il consenso e la rinuncia, con le modalità descritte al comma 1, dopo avere fornito alla persona della quale è richiesta la consegna tutte le informazioni in merito alle facoltà indicate nell'articolo 10, comma 1, salvo che la persona le abbia già ricevute.</i></p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 26 <i>Principio di specialità</i></p> <p><i>1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.</i></p> <p><i>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:</i></p> <p><i>[...]</i></p> <p><i>e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14;</i></p> <p><i>f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità</i></p>	<p><i>Art. 26, co. 1 e 2, lett. e) e f).</i></p>



Tabella concordanza MAE

	<p><i>giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.</i></p>	
<p>4. Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Ciascuno Stato membro può prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia in conformità con le norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare i termini di cui all'articolo 17 non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. Lo Stato membro che desidera sfruttare detta possibilità ne informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea all'atto dell'adozione della presente decisione quadro e indica le modalità in base alle quali è possibile la revoca del consenso nonché qualsiasi modifica.</p>	<p><i>14.3 Il consenso è irrevocabile.</i></p>	<p><i>Art. 14, co. 3.</i></p> <p><i>L'Italia non si è avvalsa della previsione contenuta nel secondo periodo della disposizione</i></p>



Articolo 14 Audizione del ricercato		
Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo 13 l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell'esecuzione.	<i>14.4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna. [...].</i>	<i>Art. 14, co. 4, non modificato in parte qua, per l'ipotesi di consenso (il sistema prevede, anche in caso di consenso, il diritto di essere auditi)</i>
	<i>17.1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.</i>	<i>Art. 17, co. 1, per l'ipotesi di mancata prestazione del consenso</i>
Articolo 15 Decisione sulla consegna		
1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.		<i>La norma è stata implementata con le previsioni di seguito specificamente indicate, in relazione a ciascuna procedura di decisione (v., infra, sub art. 17).</i>





Tabella concordanza MAE



Camera dei Deputati ARRIVO 02 novembre 2020 Prot: 2020/0001361/TN



<p>2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non ritiene le informazioni comunicate dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 17.</p>	<p>14.4. <i>Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna. [...].</i></p> <p>16.1. <i>Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, richiede con urgenza allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, tenendo conto della necessità di rispettare i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, e dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione.</i></p>	<p>Art. 14, co. 4, modificato da art. 10, lett. c) schema di d.lgs.</p> <p>Art. 16, co. 1, modificato da art. 11, lett. a) schema di d.lgs.</p>
<p>3. L'autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.</p>		<p>La norma non necessita di implementazione e le autorità giudiziarie italiana sono legittimate a trasmettere tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei mandati di arresto emessi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Decisione in caso di concorso di richieste</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20 Concorso di richieste di consegna</p>	
<p>1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria</p>	<p>1. <i>Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati</i></p>	<p>Art. 20, co. 1</p>

<p>dell'esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati di arresto europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà.</p>	<p><i>d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.</i></p>	
<p>2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere una consulenza all'Eurojust per prendere la decisione di cui al paragrafo 1.</p>	<p><i>2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.</i></p>	<p>Art. 20, co. 2</p>
<p>3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.</p>	<p><i>3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.</i></p>	<p>Art. 20, co. 3</p>
<p>4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.</p>		<p>La norma non necessita di implementazione</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo</p>		





<p>1. Un mandato d'arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.</p>	<p>3-bis. Il mandato di arresto è eseguito dalle autorità competenti con la massima urgenza.</p>	<p>Art. 1, co. 3-bis, introdotto da art. 1, lett. c) schema di d.lgs.</p>
<p>2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.</p>	<p>14.1. Quando sente la persona della quale è stata richiesta la consegna ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, se la persona esprime consenso alla consegna o rinuncia al beneficio di cui all'articolo 10, comma 1, raccoglie tali dichiarazioni alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e della rinuncia prestata è dato atto in apposito verbale, in cui sono riportate le circostanze e le modalità con le quali la persona richiesta in consegna ha dichiarato di avvalersi di tali facoltà. Quando la persona ha prestato consenso alla consegna, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa nei quattro giorni successivi l'udienza in camera di consiglio per la decisione, con decreto del quale dà immediata lettura alla persona della quale è richiesta la consegna, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto è comunicato al procuratore generale immediatamente e, comunque, entro le successive ventiquattro ore.</p> <p>14.2. Il consenso e la rinuncia possono essere espressi anche nel corso dell'udienza davanti alla corte d'appello fissata ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 4-bis, fino alla conclusione della discussione. In tale caso la corte raccoglie il consenso e la rinuncia, con le modalità descritte al comma 1, dopo avere fornito alla persona della quale è richiesta la consegna tutte le informazioni in merito alle facoltà indicate nell'articolo 10, comma 1,</p>	<p>Art. 14, co. 1 e 2, sostituiti da art. 10, lett. a) schema di d.lgs.</p>





	<i>salvo che la persona le abbia già ricevute.</i>	
3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.	<p><i>14.5. La corte di appello, all'esito dell'udienza prevista ai commi 1, terzo periodo, e 4, secondo periodo, o di quella prevista all'articolo 10, commi 4 e 4-bis, dà immediata lettura dell'ordinanza. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad avere copia del provvedimento. L'ordinanza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 5-bis, è immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede a informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e altresì, quando non è stato presentato ricorso e l'ordinanza dispone la consegna, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. Quando è stato proposto ricorso, il Ministro della giustizia informa le competenti autorità dello Stato membro che l'avvenuta proposizione dell'impugnazione è il motivo che ha impedito l'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di arresto nel termine di dieci giorni successivi all'espressione del consenso.</i></p> <p><i>17.1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.</i></p> <p><i>2. La decisione deve essere emessa nel più breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni</i></p>	<p><i>Art. 14, co. 5, sostituiti da art. 10, lett. d) schema di d.lgs.</i></p> <p><i>Art. 17, co. 1, 2, 2-bis, 6 e 7, come modificato da art. 12 schema di d.lgs.</i></p>





	<p><i>dall'esecuzione della misura cautelare di cui all'articolo 9 o, nel caso previsto dall'articolo 11, dall'arresto della persona ricercata.</i></p> <p><i>2-bis. Quando, per la necessità di acquisire le informazioni di cui all'articolo 16 o per altre circostanze oggettive, non è possibile rispettare il termine indicato al comma 2, esso può essere prorogato con decreto del presidente della corte di appello sino a dieci giorni.</i></p> <p>[...]</p> <p><i>6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.</i></p> <p><i>7. La sentenza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 1, è immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e altresì, quando non è stato presentato ricorso e la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.</i></p>	
	<p><i>1. Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale.</i></p>	<p><i>Art. 22, co. 1 - 5, modificati da art. 16 schema di d.lgs.</i></p>



2. Il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell'udienza.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.





4. In casi particolari, se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.

*14.5. La corte di appello, all'esito dell'udienza prevista ai commi 1, terzo periodo, e 4, secondo periodo, o di quella prevista all'articolo 10, commi 4 e 4-bis, dà immediata lettura dell'ordinanza. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad avere copia del provvedimento. L'ordinanza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 5-bis, è immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede a informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e altresì, quando non è stato presentato ricorso e l'ordinanza dispone la consegna, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. **Quando è stato proposto ricorso, il Ministro della giustizia informa le competenti autorità dello Stato membro che l'avvenuta proposizione dell'impugnazione è il motivo che ha impedito l'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di arresto nel termine di dieci giorni successivi all'espressione del consenso.***

*22-bis.1. Se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna, in assenza di consenso, non interviene nei sessanta giorni successivi all'esecuzione della misura cautelare o all'arresto della persona ricercata o alla deliberazione di non applicare alcuna misura, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, affinché ne sia data comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente [...]. **Agli stessi fini, in presenza di consenso alla consegna, la corte di appello informa il Ministro della giustizia dei***

Per l'ipotesi di consenso

art. 14, co. 5, secondo periodo *sostituito da art. 10, co. 1 lett. d) schema di d.lgs*

art. 22-bis, co. 1, secondo periodo, *introdotto da art. 17 schema di d.lgs.*



	<p><i>motivi che hanno impedito l'adozione della decisione nel termine di dieci giorni dalla data in cui il consenso è stato espresso.</i></p> <p><i>22-bis.1. Se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna, in assenza di consenso, non interviene nei sessanta giorni successivi all'esecuzione della misura cautelare o all'arresto della persona ricercata o alla deliberazione di non applicare alcuna misura, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, affinché ne sia data comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente [...].</i></p>	<p><u><i>Per l'ipotesi di decisione in assenza di consenso</i></u></p> <p><i>art. 22-bis, co. 1, primo periodo, introdotto da art. 17 schema di d.lgs.</i></p>
<p>5. Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non prende una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto</p>	<p><i>22-bis.3. Alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, la corte di appello valuta se la custodia cautelare applicata alla persona della quale è richiesta la</i></p>	<p><i>Art. 22-bis, co. 3 e 4, introdotto da art. 17 schema di d.lgs.</i></p>



<p>europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.</p>	<p><i>consegna è ancora assolutamente necessaria per garantire l'esigenza di cui all'articolo 9, comma 4, e se la sua durata è proporzionata rispetto all'entità della pena oggetto dell'informazione richiamata all'articolo 6, comma 1, lettera f), disponendone, in caso contrario, la revoca o la sostituzione con altre misure cautelari, applicabili anche cumulativamente, ritenute comunque idonee a garantire che la persona non si sottragga alla consegna.</i></p> <p><i>22-bis.4. Alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, quando il ritardo nella adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna dipende da negligenza dell'autorità richiesta o di quella emittente e, in ogni caso, quando sono decorsi novanta giorni dalla scadenza di detti termini senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna, la corte di appello revoca la misura della custodia cautelare e, se persiste l'esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla consegna, applica, anche cumulativamente, le misure cautelari di cui agli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale e, nei confronti della persona minorenni, la misura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.</i></p>	
<p>6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo deve essere motivato.</p>	<p><i>14.5. La corte di appello, all'esito dell'udienza prevista ai commi 1, terzo periodo, e 4, secondo periodo, o di quella prevista all'articolo 10, commi 4 e 4-bis, dà immediata lettura dell'ordinanza. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad avere copia del provvedimento. L'ordinanza, decorso il termine per la proposizione del</i></p>	<p><i>Art. 14, co. 5 (ordinanza a seguito di consenso)</i></p> <p><u><i>Nell'ordinamento italiano, il provvedimento denominato</i></u></p>



	<p><i>ricorso previsto dall'articolo 22, comma 5-bis, è immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede a informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e altresì, quando non è stato presentato ricorso e l'ordinanza dispone la consegna, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. Quando è stato proposto ricorso, il Ministro della giustizia informa le competenti autorità dello Stato membro che l'avvenuta proposizione dell'impugnazione è il motivo che ha impedito l'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di arresto nel termine di dieci giorni successivi all'espressione del consenso.</i></p>	<p><u>'ordinanza' deve essere sempre motivato.</u></p>
	<p><i>17.1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.</i></p>	<p><i>Art. 17, co. 1 (sentenza in caso di mancata prestazione del consenso</i></p> <p><u>Nell'ordinamento italiano, il provvedimento denominato 'sentenza' deve essere sempre motivato.</u></p>
<p>7. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa l'Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell'esecuzione dei mandati d'arresto da parte di un altro Stato membro ne informa il Consiglio affinché sia valutata l'attuazione della presente</p>	<p><i>22-bis.5. La corte di appello, all'esito dell'udienza prevista ai commi 1, terzo periodo, e 4, secondo periodo, o di quella prevista all'articolo 10, commi 4 e 4-bis, dà immediata lettura dell'ordinanza. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad avere copia del provvedimento. L'ordinanza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 5-bis, è</i></p>	<p><i>Art. 22-bis, co. 2, introdotto da art. 17 schema di d.lgs.</i></p>



<p>decisione quadro a livello degli Stati membri.</p>	<p><i>immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede a informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e altresì, quando non è stato presentato ricorso e l'ordinanza dispone la consegna, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. Quando è stato proposto ricorso, il Ministro della giustizia informa le competenti autorità dello Stato membro che l'avvenuta proposizione dell'impugnazione è il motivo che ha impedito l'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di arresto nel termine di dieci giorni successivi all'espressione del consenso.</i></p>	
<p align="center">Articolo 18 Situazione in attesa della decisione</p>	<p align="center">Articolo 15 Provvedimenti provvisori in attesa della decisione</p>	
<p>1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve:</p> <p>a) o accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo 19 o;</p> <p>b) accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.</p>	<p>1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.</p> <p>2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello</p>	<p>Art. 15, co. 1 e co. 2 (quest'ultimo riferito al solo interrogatorio)</p>



	<i>designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.</i>	
2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.	<i>3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.</i>	Art. 15, co. 3
3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato membro di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna.		
Articolo 19 Audizione della persona in attesa della decisione		





<p>1. L'audizione della persona ricercata è effettuata da un'autorità giudiziaria, assistita da un'altra persona designata conformemente alla legislazione dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.</p> <p>2. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione e le condizioni determinate di comune accordo dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.</p>	<p><i>15.2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. <u>L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.</u></i></p> <p><i>15.3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.</i></p>	<p>Art. 15, co. 2 e 3</p>
<p>3. La competente autorità giudiziaria dell'esecuzione può incaricare un'altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'audizione del ricercato al fine di</p>		



Tabella concordanza MAE

garantire una corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni precedentemente stabilite.		
Articolo 20 Privilegi e immunità		
1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione, il termine di cui all'articolo 17 comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato.	<i>17.3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.</i>	Art. 17, co. 3, primo periodo
Lo Stato membro di esecuzione assicura che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.		La norma non necessita di specifica implementazione, poiché si applicano le previsioni generali.
2. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente farne richiesta.	<i>17.3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.</i>	Art. 17, co. 3, secondo periodo per procedura passiva
	<i>29.3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una</i>	Art. 29, co. 3, per procedura





	<i>immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.</i>	<i>attiva</i>
Articolo 21 Conflitto di obblighi internazionali	ART. 38 Obblighi internazionali	
La presente decisione quadro non pregiudica gli obblighi dello Stato membro di esecuzione qualora il ricercato vi sia stato estradato da uno Stato terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione. Lo Stato membro di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso dello Stato dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente. I termini di cui all'articolo 17 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui dette norme in materia di specialità cessano di essere applicate. In attesa della decisione dello Stato da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato membro di esecuzione si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.	<p><i>1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.</i></p> <p><i>2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.</i></p>	Art. 38
Articolo 22 Notifica della decisione		





<p>L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto europeo.</p>	<p>14.5. La corte di appello, all'esito dell'udienza prevista ai commi 1, terzo periodo, e 4, secondo periodo, o di quella prevista all'articolo 10, commi 4 e 4-bis, dà immediata lettura dell'ordinanza. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad avere copia del provvedimento. <u>L'ordinanza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 5-bis, è immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede a informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e altresì, quando non è stato presentato ricorso e l'ordinanza dispone la consegna, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia.</u> [...]</p>	<p>Art. 14, co. 5, come mod. da art. 10, lett. c) schema d.lgs., per l'ipotesi di ordinanza (a seguito di consenso) avverso la quale non sia stato proposto ricorso per cassazione</p>
	<p>22.5-bis. Contro l'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore</p>	<p>Art. 22, co. 5-bis, ultimo periodo (in relazione ad art. 22, co. 5), come sostituito da art. 16, lett. d) schema d.lgs., per l'ipotesi di sentenza (a seguito di mancata prestazione del consenso) avverso la quale sia stato proposto ricorso per cassazione.</p>



	<p><i>generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell'udienza, provvedendo altresì, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5.</i></p> <p><i>22.5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.</i></p>	
	<p><i>17.7. La sentenza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 1, è immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e altresì, quando non è stato presentato ricorso e la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.</i></p>	<p><i>Art. 17, co. 7, come sostituito da art. 12, lett. d) schema d.lgs., per l'ipotesi di sentenza (a seguito di mancata prestazione del consenso) avverso la quale non sia stato proposto ricorso per cassazione</i></p>
	<p><i>22.5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.</i></p>	<p><i>Art. 22, co. 5, come sostituito da art. 16, lett. d) schema d.lgs., per l'ipotesi di sentenza (a seguito di mancata prestazione del consenso) avverso la quale sia stato proposto ricorso per cassazione.</i></p>



<p>Articolo 23 Termine per la consegna</p>	<p>Articolo 23 <i>Consegna della persona. Sospensione della consegna</i></p>	
<p>1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.</p> <p>2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.</p> <p>3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.</p> <p>4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e</p>	<p>1. <i>La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione al più presto e, comunque, entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza definitiva di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.</i></p> <p>2. <i>Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento anche quando riceve dall'autorità dello Stato membro di emissione, direttamente o tramite il Ministro della giustizia, la comunicazione della ricorrenza di cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il medesimo termine.</i></p> <p>3. <i>Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.</i></p>	<p>Art. 23, come mod. da art. 18, schema d.lgs.</p>



<p>concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.</p> <p>5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata.</p>	<p><i>4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia della cessazione delle ragioni che hanno imposto la sospensione dell'esecuzione o del ricevimento della comunicazione in ordine alla cessazione della causa di forza maggiore da parte dell'autorità dello Stato membro di emissione. Il Ministro, ricevuta tale comunicazione o quella, di cui informa il presidente della corte di appello, direttamente proveniente dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa la cessazione della causa di forza maggiore, concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.</i></p> <p><i>5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento. [...]</i></p>	
<p align="center">Articolo 24 Consegna rinviata o condizionale</p>	<p align="center">Articolo 24 <i>Rinvio della consegna o consegna temporanea</i></p>	
<p>1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto</p>	<p><i>1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in</i></p>	<p>Art. 24</p>



Tabella concordanza MAE

Camera dei Deputati ARRIVO 02 novembre 2020 Prot: 2020/0001361/TN

<p>a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo.</p> <p>2. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.</p>	<p><i>Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.</i></p> <p><i>2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.</i></p>	
<p>Articolo 25 Transito</p>	<p>Articolo 27 Transito</p>	
<p>1. Ciascuno Stato membro consente, salvo che si avvalga della possibilità di rifiutare qualora il transito di un suo cittadino o residente sia richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbia ricevuto informazioni circa:</p> <p>a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo;</p> <p>b) l'esistenza di un mandato d'arresto europeo;</p>	<p><i>(1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.)</i></p> <p><i>2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:</i></p> <p><i>a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e</i></p>	<p>Art. 27, co. (1 e) 2</p>



Tabella concordanza MAE

<p>c) la natura e la qualificazione giuridica del reato;</p> <p>d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.</p>	<p><i>il luogo di commissione;</i></p> <p><i>b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.</i></p>	
<p>Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di transito, il transito può essere subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di transito per scontarvi la pena o la misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente.</p>	<p><i>3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.</i></p>	<p>Art. 27, co. 3</p>
<p>2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Gli Stati membri comunicano tale designazione al Segretariato generale del Consiglio.</p>	<p><i>1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.</i></p>	<p>Art. 27, co. 1</p>
<p>3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione con la medesima procedura.</p>		<p>La norma non necessita di implementazione e viene comunemente applicata.</p>
<p>4. La presente decisione quadro non si applica, se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato membro emittente</p>		<p>La norma non necessita di specifica implementazione, trovando applicazione le disposizioni generali.</p>





Tabella concordanza MAE

<p>fornisce all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 1.</p>		
<p>5. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un paese terzo verso uno Stato membro il presente articolo è applicabile <i>mutatis mutandis</i>. In particolare, l'espressione "mandato d'arresto europeo" sarà sostituita dai termini "richiesta di estradizione".</p>		<p><i>Anche in questo caso la norma non necessita di specifica implementazione, trovando applicazione le disposizioni generali in materia.</i></p>
<p>CAPO 3 EFFETTI DELLA CONSEGNA</p>		
<p>Articolo 26 Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione</p>	<p>Articolo 33 <i>Computabilità della custodia cautelare all'estero</i></p>	
<p>1. Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.</p>	<p><i>1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.</i></p>	<p>Art. 33 La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 maggio 2008, n. 143 (Gazz. Uff. 21 maggio 2008, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi</p>

Camera dei Deputati ARRIVO 02 novembre 2020 Prot: 2020/0001361/TN





		1, 2 e 3, del codice di procedura penale.
2. A tal fine l'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale designata ai sensi dell'articolo 7 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto europeo.	<i>23.6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.</i>	Art. 23, co. 6
Articolo 27 Eventuali azioni penali per altri reati	Articolo 26 <i>Principio di specialità</i>	
1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.		<i>La norma, che si limita ad attribuire allo Stato una mera facoltà esercitabile tramite la prevista notifica, non necessita implementazione.</i>
2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della	<i>1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a</i>	Art. 26, co. 1

Camera dei Deputati ARRIVO 02 novembre 2020 Prot: 2020/0001361/TN





<p>libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.</p>	<p><i>un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.</i></p>	
<p>3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:</p> <p>a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;</p> <p>b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;</p> <p>c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;</p> <p>d) qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;</p> <p>e) qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 13;</p> <p>f) qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a</p>	<p><i>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:</i></p> <p><i>a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;</i></p> <p><i>b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;</i></p> <p><i>c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;</i></p> <p><i>d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;</i></p> <p><i>e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14;</i></p>	<p>Art. 26, co. 2 e 3 <i>(quest'ultimo modificato da art. 13 schema decreto)</i></p>



<p>particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;</p> <p>g) qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.</p> <p>4. La richiesta di assenso è presentata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2. L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.</p> <p>Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste.</p>	<p><i>f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.</i></p> <p><i>3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18 e 18-bis.</i></p>	
Articolo 28	Articolo 28	



Tabella concordanza MAE

Consegna o estradizione successiva	<i>Divieto di consegna o di estradizione successiva</i>	
<p>1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio che, nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso per la consegna della persona ad uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di esecuzione, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.</p>		<p><i>La norma attribuisce allo SM una semplice facoltà, di cui l'Italia non ha inteso avvalersi, e pertanto non necessita implementazione.</i></p>
<p>2. Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:</p>	<p><i>1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'extradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell' articolo 711 del codice di procedura penale.</i></p> <p><i>2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il</i></p>	<p>Art. 28</p>





a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b) qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo.

Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

c) allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g).

3. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole:

procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.



a) la richiesta di assenso è presentata in conformità dell'articolo 9, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2;

b) l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro;

c) la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

d) l'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4.

Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.

4. In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto europeo non è estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché della legislazione nazionale del medesimo.





<p align="center">Articolo 29 Consegna di beni</p>	<p align="center">Capo III <i>Misure reali</i></p>	
<p>1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità della legislazione nazionale e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:</p> <p>a) possono essere necessari come prova, ovvero b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.</p> <p>2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.</p> <p>3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nel territorio dello Stato membro di esecuzione, quest'ultimo può, qualora i beni siano necessari in relazione ad un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato membro emittente a condizione che siano successivamente restituiti.</p>	<p align="center">Art. 35 <i>Sequestro e consegna di beni</i></p> <p><i>1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.</i></p> <p><i>2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.</i></p> <p><i>3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.</i></p> <p><i>4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le</i></p>	<p align="center">Articoli 35 - 36</p>



4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato membro di esecuzione o da terzi. Ove tali diritti sussistano, lo Stato membro emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato membro di esecuzione quanto prima possibile dopo la fine del procedimento penale.

intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

Art.36

Concorso di sequestri

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi





	<p><i>sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.</i></p> <p><i>2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.</i></p>	
Articolo 30 Spese	Articolo 37 Spese	
<p>1. Le spese sostenute sul territorio dello Stato membro di esecuzione per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo sono a carico di detto Stato membro.</p> <p>2. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro emittente.</p>	<p><i>1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.</i></p> <p><i>2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</i></p>	Art. 37
CAPO 4 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Articolo 31 Relazioni con gli altri strumenti giuridici		



1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1o gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:

a) convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l'estradizione;

b) accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989;

c) convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995; e

d) convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996;

e) titolo III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione

1.4-quater. L'Italia continua ad applicare gli accordi o intese, bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro, quando essi contribuiscono ad una migliore e più efficace realizzazione delle finalità della decisione quadro e semplificano o agevolano ulteriormente la consegna delle persone ricercate.

1.4-quinquies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della giustizia, il Governo notifica al Consiglio e alla Commissione l'elenco degli specifici accordi e intese, indicati al comma 4-quater, che l'Italia intende continuare ad applicare.

Art. 1, co. 4-quater e 4-quinquies, inseriti da art. 1, lett. d) schema d.lgs.



della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente fissando termini più brevi di quelli dell'articolo 17, estendendo l'elenco dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o 2.

Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma che vogliono continuare ad applicare.

Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese come previsto al secondo comma.

3. Laddove gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati





<p>membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica la presente decisione quadro, tali strumenti continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati membri.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 32 Disposizione transitoria</p>		
<p>Le richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1o gennaio 2004 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione. Le richieste ricevute a partire dal 1o gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Tuttavia ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato dell'esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1o gennaio 2004. La data in questione non può essere posteriore al 7 agosto 2002. Tale dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale e può essere ritirata in qualsiasi momento.</p>	<p><i>40.2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.</i></p>	<p><i>Art. 40, co, 2, come mod. da art. 29 schema decreto</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33</p>		





Disposizioni relative all'Austria e a Gibilterra		
<p>1. Fintanto che non avrà modificato l'articolo 12, paragrafo 1 della "Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz" e, al più tardi, sino al 31 dicembre 2008, l'Austria può autorizzare le proprie autorità giudiziarie dell'esecuzione a rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto europeo se il ricercato è un cittadino austriaco e se il reato per cui il mandato d'arresto europeo è stato emesso non è punibile a norma della legislazione austriaca.</p> <p>2. La presente decisione si applica a Gibilterra.</p>		<i>La norma non necessita di implementazione</i>
Articolo 34 Attuazione		
<p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro il 31 dicembre 2003.</p>		<i>La norma non necessita di implementazione</i>
<p>2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Nel procedere in tal senso ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione quadro nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione.</p>		





Tabella concordanza MAE

Il Segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 25, paragrafo 2. Provvederà inoltre alla pubblicazione di tali informazioni nella Gazzetta ufficiale.		
3. Sulla base delle informazioni trasmesse dal Segretariato generale del Consiglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro accompagnata, se opportuno, da proposte legislative.		
4. Nel secondo semestre del 2003 il Consiglio valuta in particolare l'applicazione pratica delle disposizioni della presente decisione quadro da parte degli Stati membri nonché il funzionamento del sistema di informazione Schengen.		
Articolo 35 Entrata in vigore		
La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.		<i>La norma non necessita di implementazione</i>





Tabella concordanza MAE

--	--	--



RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018 - al fine di adeguare le norme dell'ordinamento interno decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Come noto, il mandato di arresto europeo è una decisione giudiziaria che uno Stato appartenente all'Unione Europea (Stato membro di emissione) emette in vista dell'arresto e della consegna, da parte di altro Stato membro (Stato membro di esecuzione), di una persona affinché possa essere esercitata l'azione penale ovvero possa essere data esecuzione a una pena o a un'altra misura che priva della libertà personale. L'istituto in questione è attualmente regolato dalle disposizioni contenute nella Legge n. 69 del 2005 che ha introdotto una specifica disciplina della procedura di consegna tra autorità giudiziarie dei soggetti nei confronti dei quali è stata emessa una sentenza passata in giudicato o è stata applicata una misura cautelare.

Tuttavia, la disciplina recata dalla succitata legge è stata fonte di problematiche sia in termini di applicabilità in ambito europeo di alcune delle disposizioni previste che in termini di mancata omogeneizzazione con le procedure unionali.

In particolare il provvedimento in esame si prefigge di intervenire nei seguenti principali nuclei tematici con modifiche alla citata legge n. 69 del 2005 su:

- **disposizioni di principio e le garanzie costituzionali** (Articoli 1 e 2);
- **regime delle acquisizioni documentali “di supporto”** (Articoli 3, 6, 7 e 8);
- **controllo di doppia punibilità** (Articoli 4, 5 e 20);
- **Convalida del mandato, consenso alla consegna e informazioni e accertamenti integrativi** (Articoli 9, 10 e 11);
- **Motivi di rifiuto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo** (Articoli 3, 12, 13, 14 e 15);
- **Disciplina delle modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari** (Articolo 21);
- **Disciplina dei termini e conseguenze della loro inosservanza sul regime cautelare** (Articoli 6,12, 16, 17, 18, 19 e 22).

Con gli articoli 22, 23 e 24 si interviene invece rispettivamente in materia di **abrogazioni, norme transitorie e invarianza finanziaria**.



Si rappresenta in premessa che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che mirano a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati ai gruppi tematici sopra indicati, assicurando che le attività connesse al presente decreto legislativo potranno essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento si compone di **24 articoli** che modificano disposizioni della legge n. 69 del 2005 e che vengono di seguito esaminati con riferimento ai riflessi di carattere finanziario.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

La presente norma apporta modifiche all'articolo 1 della legge indicata, revisionando la disciplina interna in termini di principi e definizioni al fine di attuare il mutuo riconoscimento in conformità dei contenuti della decisione quadro GAI assicurando completa armonizzazione con i diversi contesti normativi.

Si evidenzia, inoltre, che l'Italia potrà continuare ad applicare gli accordi o le intese, bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro, quando gli stessi concorrono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna delle persone ricercate, realizzando così in maniera efficace ed efficiente le finalità della decisione quadro. A tal fine il Governo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, notifica al Consiglio e alla Commissione l'elenco degli accordi e intese che intende continuare ad applicare in riferimento a quelli sopra indicati.

Si tratta di disposizione di natura ordinamentale e precettiva non suscettibile di determinare effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69).

L'articolo 2 della legge viene sostituito integralmente ed è volto a precisare che l'istituto del mandato di arresto europeo deve avvenire nel rispetto dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona nonché dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'Unione europea e dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e protocolli addizionali alla medesima.



Si segnala il carattere pregiudiziale della norma rappresentando il prioritario substrato giuridico dal quale discendono tutte le disposizioni regolatrici dell'istituto in esame.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69).

Con le modifiche all'articolo 6, si migliora il contenuto del mandato di arresto europeo inserendo il comma 1 *bis*, che prevede - in caso di procedura passiva di consegna quando sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - in ipotesi di *absentia* dell'interessato al processo da cui discende il mandato in esame, la garanzia di ulteriori informazioni di dettaglio che devono essere inserite e portate a conoscenza del prevenuto o del suo difensore. Si evitano così carenze informative, per una piena tutela dell'interessato e si assicura al contempo che la procedura sia avvenuta nel rispetto dei principi di difesa senza eventuali motivi che impongano il rifiuto della consegna.

Si è provveduto all'abrogazione dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6, eliminando superflue verifiche circa la sussistenza del mandato di arresto europeo in presenza del mutuo riconoscimento principio dirimente in ambito europeo.

Si evidenzia la natura ordinamentale e precettiva della disposizione che si sostanzia nella opportuna integrazione della disciplina dell'istituto eliminando ogni contrasto del diritto interno con il principio del mutuo riconoscimento.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

L'**articolo 4** interviene modificando l'articolo 7 della citata legge, al fine di recuperare una più completa armonizzazione delle previsioni contenute nel predetto articolo con quelle previste all'articolo 2 della decisione quadro.

Al *comma 1* del succitato articolo si attua, infatti, il recepimento del criterio secondo il quale non è necessario tener conto della qualificazione giuridica e dei singoli elementi costitutivi del reato ai fini della verifica della doppia punibilità, mentre *il comma 2*, completamente riformulato, pone l'accento sulla assimilabilità della normativa nazionale in materia di imposte e di tasse, di dogana e di cambio con quella dello Stato membro di emissione, senza la necessità quindi di imporre lo stesso tipo di tasse o imposte o in generale la disciplina adottata dallo Stato membro di emissione.

La modifica apportata al *comma 3* invece prevede che le circostanze aggravanti non vengano escluse dal calcolo relativo all'entità della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale, ai fini della verifica della soglia minima prevista per l'emissione del mandato di arresto



europeo, stabilendo altresì che il mandato di arresto europeo non viene eseguito se il fatto è punito con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà inferiore a 12 mesi.

La disposizione semplifica ulteriormente lo strumento della doppia punibilità, consentendo di eseguire il MAE indipendentemente da ulteriori qualificazioni dei fatti e, anzi, senza compiere diversificazioni anche in tema di imposte e tributi. L'emissione del mandato di arresto soggiace solo ad un limite procedurale determinato dalla gravità o meno del reato, escludendo solo i casi di lieve entità. La norma, pertanto, ha un carattere procedurale e non presenta riflessi di natura finanziaria.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

Con l'articolo 5 si modifica l'articolo 8 della citata legge, sostituendo interamente il comma 1 e abrogando i commi 2 e 3. L'intervento in esame stabilisce che - in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 - l'esecuzione del mandato di arresto europeo è possibile indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale pari o superiore a tre anni.

Si tratta di un allineamento alla decisione quadro sopra indicata, garantendo l'uniformità dell'elenco dei reati menzionati nella normativa europea ed in quella nazionale e il rispetto dei principi sia comunitari che costituzionali. La disposizione, pertanto, non presenta aspetti di rilievo per la finanza pubblica.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

L'articolo 6 interviene sull'articolo 9 della legge 69/2005, modificandone il comma 1 e sostituendo completamente il comma 5. Si tratta di eliminare ogni riferimento alla documentazione aggiuntiva che era trasmessa dallo Stato emittente a fondamento del mandato di arresto europeo, dando valenza solo allo strumento menzionato che viene "de plano" recepito e posto in esecuzione dal presidente della corte di appello e dal procuratore generale della corte di appello competente. Inoltre, sono previsti limiti di applicabilità delle misure cautelari coercitive applicate alla persona di



cui è prevista la consegna allineando la normativa codicistica a quella internazionale e, quindi, circoscrivendo le disposizioni interne di riferimento tanto per gli adulti che per i minorenni.

L'articolo è diretto a snellire la procedura di consegna delle persone ed accelerare l'iter procedurale in modo da garantire comunque il diritto di difesa ed un processo all'insegna del contraddittorio, che porti ad una celere ed equa definizione della causa, applicando agli interessati la misura provvisoria restrittiva per il minor tempo possibile. In tal senso, pertanto, la norma ha natura procedurale, ma può presentare aspetti di risparmio di spesa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

La norma in esame apporta modifiche di carattere generale all'articolo 10 della citata legge, disponendo al comma 1 che alla persona richiesta in consegna viene fornita un'ulteriore informazione sulla irrevocabilità del consenso e della rinuncia alla consegna una volta resi.

Con la sostituzione integrale del comma 4 si garantisce una forma di snellimento procedurale, in quanto viene disposto dal Presidente della Corte d'appello il deposito del mandato di arresto europeo e viene fissata con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro 15 giorni dall'esecuzione della misura, con immediata lettura alla persona richiesta nella lingua conosciuta e al difensore, comunicato immediatamente al procuratore generale.

L'aggiunta del comma 4-bis risponde ad uguali finalità, ma in relazione alle persone per le quali non è richiesta l'applicazione di alcuna misura cautelare. Il Presidente della corte d'appello o un magistrato da lui delegato fissa con decreto l'udienza per la decisione non oltre i quindici giorni successivi e dispone contestualmente il deposito del mandato di arresto. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore almeno cinque giorni prima dell'udienza. *Si tratta di disposizioni di natura procedurale non suscettibili di determinare effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.*

Art. 8

(Modifiche all'articolo 11 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

La disposizione in esame apporta modifiche al comma 2 dell'articolo 11 della legge 69/2005, snellendo i compiti della polizia giudiziaria in materia di MAE. Lo Stato membro richiedente viene informato dell'arresto della persona interessata senza necessità di trasmissione di ulteriore documentazione a sostegno della misura adottata.



La norma ha carattere procedurale e non comporta riflessi onerosi per la finanza pubblica. A tale proposito si rinvia alle considerazioni effettuate riguardo all'articolo 6.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 13 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

L'articolo in esame apporta modifiche all'articolo 13 della citata legge del 2005 per quanto attiene la procedura di convalida del MAE soprattutto riguardo alle garanzie del diritto di difesa del prevenuto ed ai termini di speditezza procedurali. La norma ricalca attività parallele a quelle assicurate in fase di esecuzione della misura e che risultano già ampiamente realizzate nell'ambito degli schemi processuali del nostro ordinamento. *Pertanto, poiché si tratta di adempimenti ordinariamente espletati nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari si assicura che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Art. 10

(Modifiche all'articolo 14 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

La disposizione apporta modifiche in relazione alla disciplina del consenso alla consegna manifestato dall'interessato, intervenendo sull'articolo 14 della legge 69/2005. Sostanzialmente si tratta di due ambiti di intervento diretti ad assicurare un'accelerazione delle procedure di consegna della persona richiesta con snellimento di adempimenti e tempistiche sia sotto il profilo processuale sia sotto il profilo propriamente esecutivo nonché di comunicazione allo Stato membro richiedente di eventuali impugnazioni che possano determinare il protrarsi dell'applicazione della misura. Pertanto, la norma sostituisce integralmente i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 14 della suddetta legge ed apporta modifiche ai commi 3 e 4 del citato articolo. La speditezza della nuova procedura non compromette in alcun modo le garanzie di tutela del diritto di difesa dell'interessato che è sempre e comunque edotto delle sue prerogative di farsi assistere da un difensore di fiducia o d'ufficio e che può avvalersi di un interprete se la lingua del mandato di arresto è a lui sconosciuta. Una volta prestato il consenso alla consegna e la rinuncia al beneficio di cui all'articolo 10, comma 1 della predetta legge - cioè a non essere perseguito per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale la stessa è stata disposta - questi divengono irrevocabili. Come già detto per l'articolo 6, la disposizione è diretta a snellire la procedura di consegna delle persone ed accelerare l'iter procedurale in modo da garantire comunque il diritto di difesa ed un processo all'insegna del contraddittorio, contraendo i tempi di svolgimento della causa e di emanazione dei relativi provvedimenti. Anche i termini di notificazione di questi ultimi sono rideterminati e ridotti senza



che siano necessarie ulteriori adempimenti. Anche in tal caso, quindi, si rileva che la norma ricalca attività parallele a quelle assicurate in fase di esecuzione della misura e che risultano già ampiamente realizzate nell'ambito degli schemi processuali del nostro ordinamento. *Pertanto, poiché si tratta di attività ordinariamente espletate nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari si assicura che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Art. 11

(Modifiche all'articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

La norma in esame interviene sull'articolo 16 della legge n. 69 del 2005 che detta la disciplina delle informazioni e degli accertamenti integrativi che la corte di appello può richiedere allo Stato membro di emissione necessari per l'adozione della decisione finale. Significativo rimane il rispetto dei termini in cui la suddetta decisione deve essere resa, motivo per cui la richiesta deve essere fatta con urgenza e solo per gli atti ritenuti indispensabili. *La norma ha carattere procedurale e non comporta riflessi onerosi per la finanza pubblica. A tale proposito si rinvia alle considerazioni effettuate riguardo agli articoli 6 e 8.*

Art. 12

(Modifiche all'articolo 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

La disposizione interviene sull'articolo 17 della legge 69/2005, modificando il comma 2 ed il comma 4 e sostituendo il comma 7. Ai fini di accelerare la procedura di consegna della persona richiesta vengono contingentati i termini della decisione della corte di appello e si elimina la verifica sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o sull'esistenza della sentenza irrevocabile di condanna, che non dovrà più essere espletata dalla medesima corte. Tuttavia viene inserito il comma 2-bis per garantire l'acquisizione di informazioni necessarie alla decisione finale attraverso la proroga del termine di adozione della medesima. Anche la formulazione del nuovo comma 7 contribuisce a chiarire le ragioni di celerità e snellimento dell'intervento: si prevede, infatti, che la comunicazione della sentenza da parte del Ministro della giustizia alle competenti autorità dello Stato membro di emissione avvenga solo al momento del decorso del termine per la proposizione del ricorso. *La norma ha carattere procedurale e non comporta riflessi onerosi per la finanza pubblica. A tale proposito si rinvia alle considerazioni effettuate riguardo all'articolo 6.*



Art. 13

(Modifiche all'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

L'intervento in esame è finalizzato a ridefinire la disciplina dei motivi di rifiuto obbligatorio della consegna delle persone interessate dal MAE, in aderenza alla decisione quadro del Consiglio europeo del 13 giugno 2002 (2002/584/GAI) - la quale già operava una distinzione tra motivi obbligatori e motivi facoltativi di rifiuto - riducendo le casistiche alle previsioni di reato estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, nel caso in cui la persona ricercata sia stata condannata con sentenza o decreto penale irrevocabili ovvero sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione per gli stessi fatti ovvero vi sia sentenza definitiva pronunciata in altro Stato membro: tutto ciò purché in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita o sia in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna (*divieto del ne bis in idem*). L'ultimo caso di obbligo di rifiuto è quello di MAE emesso nei confronti di persona che all'epoca della commissione del reato era minore degli anni 14.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69)

La disposizione in esame, proseguendo la suddivisione tra motivi obbligatori e motivi facoltativi di rifiuto, riscrive quelli che sono da considerarsi facoltativi operando un'ulteriore ridefinizione rispetto alla disciplina della legge 69/2005 e alla modifica già intervenuta con la legge 117/2019 e riscrivendo tutto l'articolo 18-bis dei suddetti testi normativi. Questi riguardano l'ipotesi in cui i reati sono considerati commessi in tutto o in parte in territorio italiano o il caso in cui pur se commessi al di fuori dello Stato membro di emissione, la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; inoltre, è possibile rifiutare la consegna se per lo stesso fatto che è alla base del mandato di arresto europeo è già in corso un procedimento penale e, da ultimo, può essere rifiutata la consegna di un cittadino italiano o di un cittadino di altro stato membro che risieda o dimori in Italia da almeno cinque anni, purché si disponga che l'esecuzione della pena o misura di sicurezza alla base del MAE venga eseguita nel territorio nazionale. *Si rappresenta che le disposizioni sopra indicate negli articoli 13 e 14 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto volte a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati, in particolare, alla consegna della persona interessata e gli adempimenti che ad essa si riferiscono. Si conferma che le attività connesse al presente intervento normativo, che sono di natura istituzionale*



e pertanto già ordinariamente espletate, potranno essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15

(Introduzione dell'articolo 18-ter e modifiche all'articolo 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

Il presente articolo opera due interventi ritenuti necessari al fine di adeguare la normativa interna con le linee direttrici della disposizione quadro in materia a tutela dei soggetti interessati dal MAE. Con il primo si inserisce l'articolo 18 *ter* alla citata legge n. 69 del 2005, introducendo una serie di previsioni relative all'ipotesi di mandato di arresto europeo emesso per l'esecuzione di una sentenza emessa *in absentia*, prevedendo un ulteriore motivo di rifiuto facoltativo in caso di rilevata insufficienza del contenuto per mancanza delle informazioni specificate nel comma 1-bis dell'articolo 6, o di quelle suppletive richieste dalla Corte di appello e non prodotte dall'autorità richiedente.

Si prevedono, altresì, i casi in cui la consegna può comunque essere disposta e le ipotesi in cui la persona soggetta al MAE può richiedere la trasmissione di copia della sentenza alla base della richiesta. Si segnala che tale istanza non preclude l'iter del procedimento.

Il secondo intervento sostituisce l'attuale articolo 19 della citata legge n. 69/2005 stabilendo due condizioni per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana. La prima consiste nella previsione nello Stato membro che ha emesso un provvedimento per un reato punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, dell'istituto della revisione della pena inflitta, su richiesta o entro venti anni, oppure dell'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite. La seconda consta nel caso in cui il mandato di arresto europeo emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, dopo essere stata ascoltato- sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

Si segnala al riguardo la soglia di rilevanza temporale di cinque anni, già illustrata a proposito dell'articolo 18-bis.

Le modifiche perseguono obiettivi di razionalizzazione del sistema e di miglioramento del grado di armonizzazione dell'ordinamento nazionale al principio del mutuo riconoscimento e alle



disposizioni della decisione quadro 2002/84. Inoltre, si segnala che, con la nuova formulazione del comma 1, lettera. b) si realizza un effetto positivo per la finanza pubblica, anche se allo stato non quantificabile, generato dalla garanzia di riconsegna ai fini dell'esecuzione dell'eventuale pena irrogata di cittadini UE residenti o dimoranti in Italia da meno di 5 anni ora esclusa, oltre che per i cittadini UE nei casi sopra indicati, per tutti i cittadini di Stato terzi.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

Con la disposizione in esame si modifica l'articolo 22 della legge n. 69 del 2005, che disciplina il ricorso per cassazione avverso la decisione sulla consegna, sostituendo integralmente i commi 1, 2 e 6, apportando modifiche ai commi 3, 4, e 5 e, infine, aggiungendo un ulteriore comma, il 5-bis alla citata disposizione.

L'intervento provvede a innovare profondamente il giudizio di cassazione sotto vari profili, con l'obiettivo di uno snellimento delle procedure realizzato con il contingentamento dei termini di introduzione e decisione anche con riferimento alla disciplina del giudizio di rinvio dopo l'annullamento.

Si segnala che la presente disposizione stante la natura procedurale non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto è essenzialmente tesa a migliorare la procedura del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello, gli adempimenti ad essa connessi potranno essere sostenuti con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17

(Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari)

Con il presente articolo si inserisce l'articolo 22 bis nella legge n. 69 del 2005, prevedendo comunicazioni da parte della Corte di Appello e della Corte di Cassazione in presenza di ritardo sull'emissione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna in assenza di consenso con indicazione delle cause al Ministro della Giustizia che a sua volta dovrà informarne l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente e disciplinando possibili conseguenze sui ritardi sulla persistenza delle misure cautelari.

Si segnala al riguardo la previsione di una comunicazione all'Eurojust nel caso in cui la decisione definitiva non intervenga nei successivi ulteriori 30 giorni e la possibilità che la corte di appello proceda a valutare l'assoluta necessità delle suddette misure al fine di evitare che la persona si sottragga alla consegna, nonché l'effettiva congruità del protrarsi della loro durata, alla luce dell'entità della sanzione che l'autorità giudiziaria dello Stato emittente ha indicato, nel mandato di arresto, essere stata applicata o poter essere applicata, in ragione dei limiti edittali previsti per il



reato nel proprio ordinamento. Nel caso tale valutazione si concluda negativamente, la corte potrà revocare la custodia cautelare in corso o sostituirla, qualora ritenga ancora sussistente l'esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla consegna, con misure cautelari meno gravose, applicabili anche cumulativamente.

La disposizione ha carattere ordinamentale e procedurale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri dal momento che agli adempimenti connessi di natura istituzionale potrà provvedersi attraverso il ricorso alle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

L'articolo 18 interviene sull'articolo 23 della legge citata, apportando una serie di modifiche con la finalità di rendere più chiara e più snella la procedura di consegna nell'ambito dell'istituto del mandato di arresto europeo.

L'intervento al *comma 1* fornisce una interpretazione più puntuale della norma, in quanto con interventi in parte di tipo lessicali, chiarisce che la consegna potrà avvenire solo quando anche la decisione presa con ordinanza sia divenuta definitiva, mentre con l'aggiunta al comma 2 di un intero periodo viene meglio precisato che la sospensione dell'esecuzione del provvedimento da parte del Presidente della corte d'appello o del magistrato delegato, può avvenire anche nel caso in cui venga comunicato da parte dello Stato di emissione la sussistenza di cause di forza maggiore che impediscano la consegna entro il termine stabilito.

Con la sostituzione del comma 4 dell'articolo 23, si stabilisce che nei casi previsti ai commi 1 e 2, debbono essere comunicate immediatamente da parte del Presidente della Corte d'appello o del magistrato delegato al Ministro della giustizia la cessazione delle ragioni che hanno imposto la sospensione dell'esecuzione o il ricevimento della comunicazione in ordine a tale cessazione da parte dell'autorità dello Stato membro di emissione. Da ciò deriva che il Ministro, successivamente a tali comunicazioni, concorderà con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data per la consegna. Si tratta infatti di adeguamenti nelle procedure informative e comunicative al fine di rendere la cooperazione fra gli stati membri più celere ed efficace e l'istituto del mandato di arresto europeo più efficiente.

Si tratta di disposizione di natura procedurale che non suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto è essenzialmente tesa a rendere più puntuale e snella la procedura di consegna, scegliendo canali informativi e comunicativi più celeri.



Art. 19

(Modifiche all'articolo 26 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

L'articolo 19 interviene aggiungendo al comma 3 dell'articolo 26 della citata legge un ultimo periodo, con il quale si specifica che la Corte d'appello può rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi disciplinati dagli articoli 18, 18-bis e 18-ter.

Si tratta di una specificazione necessaria, perché rappresenta tutte le possibili fattispecie di rifiuto applicabili, quindi non solo nei casi in cui sussistano motivi di rifiuto obbligatorio della consegna, ma anche in quelli di rifiuto facoltativo.

Dal punto di vista finanziario, la modifica in esame non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si tratta di modifica ordinamentale con carattere precettivo.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

Con l'articolo 20 del presente provvedimento s'interviene sull'articolo 40 della legge citata, in materia di disposizioni transitorie, sopprimendo il comma 3 e modificando il comma 2 con l'eliminazione del riferimento a tale comma.

Si tratta di una modifica procedurale, che non è in grado di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 21

(Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari)

L'articolo 21 interviene inserendo l'articolo 27-bis alla citata legge, con il quale si disciplinano gli aspetti relativi alle modalità di trasmissione degli atti fra uffici giudiziari, in modo tale da ridurre il più possibile i tempi di ricezione degli atti da parte dell'ufficio al quale essi sono destinati, proprio in ragione dei tempi ristretti del procedimento giudiziario nella procedura di consegna passiva.

Per realizzare una procedura più veloce, nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo, per gli uffici giudiziari è stato autorizzato il ricorso alle modalità telematiche per la trasmissione degli atti ad altri uffici giudiziari, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero.

Si prevede, inoltre, che nelle more dell'adozione del suddetto decreto e sino all'attuazione dei sistemi ministeriali, che avverrà soltanto a seguito delle verifiche di funzionalità dei servizi di



comunicazione dei documenti informatici, la trasmissione degli atti potrà continuare anche con posta elettronica certificata.

La norma in esame ha natura procedurale, essendo tesa a realizzare, nei procedimenti per la richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo, un processo di efficientamento in termini di riduzione dei tempi della procedura stessa e di miglioramento dei collegamenti fra gli uffici giudiziari. Si assicura, inoltre, che gli adempimenti connessi a tali attività potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, evidenziando da un lato l'assenza di costi di adeguamento e dall'altro la realizzazione da parte dell'amministrazione giudiziaria di un costante aggiornamento dei propri sistemi informativi, in grado di realizzare gli obiettivi di informatizzazione dei procedimenti giudiziari anche in ambito europeo e al tempo stesso di migliorare in maniera assidua le dinamiche interne degli stessi uffici.

Art. 22

(Abrogazioni)

L'articolo 22 dispone l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 69 del 2005, che, sotto la rubrica «Termini per la decisione», stabiliva l'immediata remissione in libertà della persona ricercata quale conseguenza diretta della mancata adozione, da parte della corte di appello, della decisione in ordine alla consegna della persona richiesta entro i termini imposti. Trattasi di una norma di natura ordinamentale, resa necessaria dall'esigenza di eliminare eventuali difformità fra la normativa dettata dalla citata legge 69 del 2005 e quanto stabilito dalla decisione Quadro 2002/584/GAI.

Art. 23

(Norma transitoria)

L'articolo 23 contiene la norma transitoria con la quale si è regolata la disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto le richieste di esecuzione dei mandati d'arresto che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, risultino pendenti nelle corti di appello o davanti alla Corte di cassazione.

Al fine di una applicazione delle nuove norme più equilibrata e corretta, si è previsto che le stesse non siano applicabili per i procedimenti in cui, alla data di loro entrata in vigore, si sia già avviata la sequenza procedimentale che si conclude con la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.



Si è inoltre stabilito, al fine di evitare l'insorgere di eventuali contrasti interpretativi, che s'intendano a tal fine pendenti i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, la corte di appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria. *La norma in esame ha natura ordinamentale e precettiva, in quanto traccia una linea di confine fra i procedimenti che sono soggetti alla presente disciplina e quelli invece che rimangono assoggettati alle precedenti disposizioni in materia di mandato di arresto europeo.*

Art. 24
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 24 contiene la clausola di invarianza finanziaria che prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione in esame è tesa a correggere talune discrasie disciplinari fra la normativa dettata con legge 69 del 2005 e le disposizioni presenti nella decisione Quadro 2002/584/GAI, intervenendo attraverso adeguamenti di tipo lessicale, procedurale e ordinamentale e pertanto, non rilevando sotto il profilo finanziario. Nello specifico, inoltre, sotto il profilo finanziario, si rileva che il provvedimento in esame, in conformità ed applicazione della direttiva unionale, potrebbe essere suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili, soprattutto laddove le modifiche introdotte comportino l'effetto di ridurre eventuali costi che lo Stato italiano attualmente sostiene in relazione all'esecuzione delle condanne penali emesse dalle Autorità giudiziarie degli altri Stati membri nei confronti dei cittadini dei Stati terzi e dell'UE residenti o dimoranti in Italia.

Al riguardo, infine, si rappresenta che gli adempimenti giudiziari previsti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2019, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

2 NOV. 2020



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL COMPIUTO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

In particolare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la norma di delega prevede i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando (12) della decisione quadro, tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e di quanto stabilito dal titolo *I-bis* del libro XI del codice di procedura penale;
- b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

Nei commi 5 e 6, la norma detta, inoltre, disposizioni immediatamente precettive, attraverso le quali sono state 'trasferite' alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del nuovo articolo 18-*bis* della legge n. 69, intitolato ai *Motivi di rifiuto facoltativo della consegna*, le previsioni prima catalogate quali motivi di rifiuto obbligatorio alle lettere *o)*, *p)* ed *r)* dell'originario articolo 18.

Il comma 4 della norma autorizza la modifica di dette disposizioni in sede di esercizio della delega.

L'applicazione pratica del mandato di arresto europeo è stata oggetto di un'approfondita attività di revisione *inter pares* tra gli Stati membri, cui la Commissione prese parte in veste di osservatore, durante il quarto ciclo di valutazioni reciproche terminato nell'aprile 2009. All'esito di tali attività il gruppo di esperti all'uopo nominato emise un articolato rapporto, in cui furono puntualmente posti in risalto i non pochi (né di poco momento) aspetti di discrasia rilevati e che si

concludeva «esortando *fermamente* l'Italia a conformare la legge di attuazione alla decisione quadro»¹.

Nel febbraio 2014, inoltre, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione volta a sollecitare un riesame della decisione quadro².

Pur avendo deciso di non dare seguito a tale sollecitazione³, la Commissione ha di recente proceduto ad un nuovo esame delle problematiche inerenti l'attuazione di detto strumento nell'ulteriore *Relazione* trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio nel luglio di quest'anno, in cui, nel rilevare che in alcuni Stati membri «il livello di attuazione della decisione quadro non è ancora soddisfacente», ha ripetutamente sottolineato che adotterà «ogni misura idonea a garantire la conformità alla direttiva quadro in tutta l'Unione europea, *incluso, laddove necessario, l'avvio delle procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*»⁴.

Nell'elaborazione dello schema di decreto legislativo in esame si è tenuto conto sia delle raccomandazioni formulate nel citato rapporto di valutazione del 2009 sia delle risultanze della *Relazione* della Commissione.

La finalità della decisione quadro in tema di mandato di arresto europeo, adottata all'indomani dei tragici eventi dell'11 settembre 2001, è, in particolare, la sostituzione del tradizionale sistema estradizionale, basato sulla cooperazione intergovernativa, in vista dell'approntamento di un meccanismo di tipo pressoché integralmente giudiziario, di più snella attuazione e, dunque, di maggiore rapidità.

Lo strumento di cui sopra costituisce la prima attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali il quale, come affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, «implica, a norma dell'articolo 1(2) della decisione quadro, che gli Stati membri sono tenuti in linea di principio a dar corso a un mandato d'arresto europeo», dal momento che «devono eseguire un mandato siffatto ovvero possono rifiutarne l'esecuzione e subordinarla a condizioni soltanto nei casi elencati agli articoli da 3 a 5 della stessa decisione quadro»⁵.

Oltre alla sostanziale disintermediazione del rapporto di cooperazione rispetto al ruolo delle Autorità centrali (ora deputate, essenzialmente, allo svolgimento di compiti di assistenza amministrativa), discendono ulteriormente dal principio del mutuo riconoscimento:

- a) l'integrale assorbimento del provvedimento restrittivo interno, sulla base del quale il mandato di arresto europeo viene emesso, nel modulo, sintetico e 'standardizzato', allegato alla decisione quadro⁶;

¹ V. Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche "l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra stati membri" - Relazione sull'Italia, doc. 5832/1/09 REV 1 del 23 febbraio 2009: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5832-2009-REV-2/en/pdf>. La raccomandazione riportata nel testo si legge a pag. 64 del rapporto.

² V. 19 Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d'arresto europeo [2013/2109(INL)] (GU C 285 del 29.8.2017, pag.135): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014IP0174&from=IT>.

³ Cfr. Relazione sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato di arresto europeo, SP(2014) 447: [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2109\(INL\)](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2109(INL)).

⁴ Relazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, COM(2002) 270 final: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0270&from=IT>.

⁵ V. Corte di giustizia (sezione II), sentenza del 30 maggio 2013, causa C 168/13 PPU, *Jeremy F.*, punto 36 (corsivo e sottolineatura aggiunti). Sulla eccezionalità/tassatività dei motivi di rifiuto e delle 'condizioni', si tornerà ampiamente in seguito: v. capitolo 6 della presente relazione.

⁶ Il mandato di arresto europeo, pertanto, viene di frequente indicato anche come *eurordinanza* o *euromandato*.

- b) l'attenuazione del tradizionale controllo di doppia punibilità (il cd. *double criminality check*)⁷, che viene addirittura interdetto con riferimento a ben 32 categorie di gravi reati;
- c) la limitata opponibilità della cittadinanza quale motivo di rifiuto della consegna, ammesso unicamente a fronte di mandati di arresto europeo finalizzati all'esecuzione della pena (cd. mandati esecutivi) e solo a condizione che di detta esecuzione lo Stato membro si faccia direttamente carico.

Il recepimento del principio e dei suoi corollari è funzionale allo snellimento e all'accelerazione delle tempistiche procedurali rispetto a quelle proprie della cooperazione intergovernativa.

In ragione della sua essenzialità, il perseguimento di detta finalità viene ulteriormente presidiato, nella decisione quadro, oltre che a mezzo della già segnalata 'standardizzazione' della modulistica, dall'enunciazione della regola generale secondo cui «[u]n mandato d'arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza»⁸ e, soprattutto, da puntuali e stringenti previsioni che scandiscono la tempistica della decisione sulla consegna e l'esecuzione di quest'ultima entro termini serrati, neanche ipotizzabili nel precedente regime di tipo estradizionale.

Le disposizioni contenute nel decreto in esame, oltre che doverose alla luce delle già segnalate criticità (oggetto di più puntuale analisi nel successivo paragrafo), è pienamente coerente con il programma di governo, contribuendo a semplificare e rafforzare l'applicazione di uno strumento di cooperazione di fondamentale rilevanza

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

I seppur sintetici rilievi svolti circa i principi cardine della decisione quadro consentono, ora, di tracciare un quadro preliminare delle criticità ravvisabili nella normativa di implementazione interna introdotta con la legge 22 aprile 2005, n. 69.

Dette criticità si concentrano essenzialmente sulla disciplina della procedura (passiva) di esecuzione del mandato di arresto europeo e possono così essenzialmente sintetizzarsi:

- a) la normativa nazionale impone alle Autorità giudiziarie dello Stato di emissione l'invio di provvedimenti e atti ulteriori rispetto al mandato di arresto europeo, e cioè – nella sostanza –

⁷ Secondo cui l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve verificare se gli elementi di fatto alla base del reato, nell'ipotesi in cui si fossero verificati nello Stato membro di esecuzione, sarebbero di per sé penalmente perseguibili anche nel territorio di quest'ultimo: sul punto, v. Corte di giustizia, sentenza dell'11 gennaio 2017, causa C-289/15, *Grundza* (punto 38). In proposito, appare soprattutto necessario ricordare come i dubbi avanzati circa la compatibilità con il **principio di legalità** dell'articolo 2(2) della decisione quadro siano stati respinti dalla Corte di giustizia sin dalla sentenza della Grande Sezione in data 3 maggio 2007, causa C 303/05, *Advocaten voor de Wereld VZW*, così massimata sul punto: «Il principio della legalità dei reati e delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), che fa parte dei principi generali del diritto alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è stato parimenti sancito da diversi trattati internazionali, in particolare dall'art. 7, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale principio implica che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, nel caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale. A tal proposito, l'art. 2, n. 2, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nella parte in cui sopprime il controllo della doppia incriminazione per le categorie di reati menzionati in tale disposizione, non è invalido per violazione del richiamato principio di legalità dei reati e delle pene. Infatti, la decisione quadro non è volta ad armonizzare i reati in questione per quanto riguarda i loro elementi costitutivi o le pene di cui sono corredate. **Se è vero che il citato art. 2, n. 2, della decisione quadro sopprime il controllo della doppia incriminazione per le categorie di reati menzionate in tale disposizione, la loro definizione e le pene applicabili continuano a rientrare nella competenza dello Stato membro emittente, il quale, come peraltro recita l'art. 1, n. 3, della stessa decisione quadro, deve rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6 UE e, di conseguenza, il principio di legalità dei reati e delle pene**» [grassetto aggiunto].

⁸ Così l'articolo 17(1) della decisione quadro. Alla necessità di procedere con «urgenza» fa, altresì, espressamente riferimento l'articolo 15(2) in relazione alla richiesta da rivolgersi all'Autorità di esecuzione per l'acquisizione delle cd. informazioni supplementari.

di tutta la (talora ponderosissima) documentazione ordinariamente richiesta nell'ambito delle procedure estradizionali;

- b) il principio del mutuo riconoscimento non appare integralmente recepito in tutte le sue implicazioni, risultando – in particolare – da un lato “nazionalizzato” il parametro normativo dettato per i casi di esclusione della verifica della doppia punibilità, dall'altro introdotti motivi di non esecuzione del mandato di arresto europeo non previsti, o non previsti come ‘obbligatori’, dalla decisione quadro; in alcuni casi, il motivo di rifiuto assume un'estensione maggiore di quella consentita dalla norma eurounitaria; in altri, sottende un sindacato di ‘merito’ sulla decisione nazionale posta alla base del mandato di arresto europeo (cui, naturalmente, risulta strumentale la debordante acquisizione documentale menzionata sub a)); in quello basato sulla difesa della cittadinanza (all'epoca classificato alla lettera r) dell'articolo 18), venivano in origine del tutto pretermessi i cittadini degli altri Stati membri ‘radicati’ in Italia, dei quali ci si ricordava però nella norma (speculare) immediatamente seguente, in cui la “condizione di rientro” apponibile alla consegna veniva dilatata sino al punto dell'integrale equiparazione di regime coi cittadini extra-UE; ne risultava un regime in parte illegittimo, in parte – come si dirà – illogico⁹;
- c) pressoché integralmente disallineata, rispetto alle previsioni della decisione quadro, appare infine la tempistica procedurale, con ulteriori connesse problematiche relative al regime cautelare in caso di inosservanza dei termini per la decisione sull'esecuzione, evento cui la normativa nazionale – in difformità dalle puntuali disposizioni della decisione quadro – riconnette sempre e immancabilmente la rimessione in libertà della persona richiesta in consegna.

Pur dovendo darsi atto del fatto che, a molteplici delle problematiche evidenziate, la giurisprudenza delle nostre corti, e in particolare quella della Corte di cassazione, ha saputo trovare risposte adeguate attraverso un ampio e sapiente utilizzo dei canoni ermeneutici della cd. *interpretazione conforme*¹⁰, l'odierna ampia delega legislativa consente e impone di porvi rimedio in via definitiva, sì da scongiurare – tra l'altro – l'avvio nei confronti del nostro Paese di quelle procedure di infrazione cui, come visto, la Commissione UE non ha mancato di fare riferimento nel recente rapporto rassegnato al Parlamento europeo e al Consiglio in merito allo stato di attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo, cui si è fatto cenno in premessa.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Alla luce di quanto esposto sub 1) e 2), il decreto legislativo in esame, che si compone di 24 articoli, si prefigge di intervenire nei seguenti principali nuclei tematici con modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69 su:

- disposizioni di principio e le garanzie costituzionali (**articoli 1 e 2**);
- regime delle acquisizioni documentali “di supporto” (**articoli 3, 6, 7 e 8**);
- controllo di doppia punibilità (**articoli 4, 5 e 20**);
- convalida del mandato, consenso alla consegna e informazioni e accertamenti integrativi (**articoli 9, 10 e 11**);
- motivi di rifiuto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo (**articoli 3, 12, 13, 14 e 15**);
- disciplina delle modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari (**articolo 21**);

⁹ Sul primo aspetto è intervenuta la Corte che, con sentenza n. 227 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69, «nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna **anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano**, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno».

¹⁰ Corte di giustizia, sentenza del 16 giugno 2005, *Pupino*, causa C-105/03.

- disciplina dei termini e conseguenze della loro inosservanza, in particolare sul regime cautelare (**articoli 6-12, 16 -18, 19 e 22**).

Gli **articoli 22, 23 e 24** dispongono, rispettivamente, in merito alle abrogazioni, alle norme transitorie e all'invarianza finanziaria.

Il provvedimento reca, in particolare, le disposizioni di seguito partitamente esaminate.

L'articolo 1 (Modifiche all'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69) introduce modifiche all'articolo 1 della legge indicata, revisionando la disciplina interna in termini di principi e definizioni al fine di attuare il mutuo riconoscimento in conformità dei contenuti della decisione quadro GAI, assicurando completa armonizzazione con i diversi contesti normativi ed esplicitamente prevedendo l'applicabilità degli accordi o intese bilaterali o multilaterali previgenti all'entrata in vigore della decisione quadro, qualora le disposizioni in essi contenute contribuiscano ad una migliore e più efficace realizzazione delle finalità della decisione quadro e a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna delle persone ricercate, come consentito dall'articolo 31, par. 2, co. 1, della decisione quadro.

L'articolo 2 (Modifiche all'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69) sostituisce integralmente l'articolo 2 della legge n. 69 del 2005 per stabilire che l'esecuzione del mandato di arresto europeo deve avvenire nel rispetto dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona, nonché dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e protocolli addizionali alla medesima.

L'articolo 3 (Modifiche all'articolo 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69), con le modifiche all'articolo 6 della legge sopra citata, amplia il contenuto del mandato di arresto europeo inserendo – al comma 1-bis – l'elencazione delle ulteriori informazioni che lo Stato di emissione deve fornire quando il mandato di arresto europeo sia finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza irrogata con sentenza pronunciata all'esito di processo celebratosi in *absentia*.

L'articolo in esame provvede, inoltre, all'abrogazione dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6, eliminando ogni riferimento alla necessità di trasmettere documentazione 'supplementare' non prevista dalla decisione quadro. Ciò anche in vista della soppressione delle precedenti inammissibili verifiche di merito sulla decisione dell'Autorità emittente posta alla base della richiesta di consegna.

L'articolo 4 (Modifiche all'articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69) interviene modificando l'articolo 7 della citata legge, al fine di recuperare una più completa armonizzazione delle previsioni contenute nel predetto articolo con quelle previste all'articolo 2 della decisione quadro.

Al comma 1 del sopra citato articolo si attua, infatti, il recepimento del criterio secondo il quale non è necessario tener conto della qualificazione giuridica e dei singoli elementi costitutivi del reato ai fini della verifica della doppia punibilità, mentre il comma 2, completamente riformulato, risolve l'ingiustificata limitazione introdotta dalla legge n. 69 in relazione all'ipotesi di mandato di arresto europeo emesso per reati in materia di imposte, di tasse, di dogana e di cambio.

Inoltre, la modifica apportata al comma 3 prevede che le circostanze aggravanti non vengano escluse dal calcolo relativo all'entità della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale, ai fini della verifica della soglia minima prevista per l'emissione del mandato di arresto europeo, ribadendo altresì – conformemente a quanto in precedenza previsto – che quest'ultimo, laddove emesso in vista dell'esercizio dell'azione penale, non possa essere eseguito se il fatto non risulti punito con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà pari almeno a 12 mesi.

L'articolo 5 (Modifiche all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69) interviene sull'articolo 8 della legge n. 69 del 2005, sostituendo interamente il comma 1 e abrogando i commi 2 e 3. Oltre a sopprimersi – anche in questo caso – la previsione relativa all'esclusione dal computo delle circostanze aggravanti, il riallineamento alla decisione quadro dell'elenco dei reati che danno luogo a 'consegna obbligatoria' è stata assicurata a mezzo di un integrale rinvio al citato articolo 2(2). Sono stati altresì abrogati i commi 2 e 3 della disposizione nazionale.

L'articolo 6 (Modifiche all'articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69) interviene sull'articolo 9 della legge n. 69 del 2005, modificandone il comma 1 e sostituendo completamente il comma 5. Si elimina il riferimento alla documentazione 'aggiuntiva' di cui s'è detto a proposito dell'art. 6 e si precisa il richiamo della disciplina applicabile alle misure cautelari coercitive strumentali all'adempimento dell'obbligo di consegna.

L'articolo 7 (Modifiche all'articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69) apporta modifiche di carattere generale all'articolo 10 della sopra citata legge, disponendo al comma 1 che alla persona richiesta in consegna venga fornita un'ulteriore informazione sulla irrevocabilità del consenso e della rinuncia alla consegna una volta resi.

Con la sostituzione integrale del comma 4 si attua una forma di accelerazione della sequenza procedurale, prevedendosi in particolare la fissazione con decreto dell'udienza in camera di consiglio per la decisione entro 15 giorni dall'esecuzione della misura.

L'aggiunta del comma 4-*bis* risponde ad identica finalità, ma in relazione alle persone per le quali non è richiesta l'applicazione di alcuna misura cautelare.

L'articolo 8 (Modifiche all'articolo 11 della legge 22 aprile 2005, n. 69) modifica il comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 69 del 2005, eliminando anche in tal caso il riferimento alla documentazione 'supplementare' di cui al più volte citato articolo 6.

L'articolo 9 (Modifiche all'articolo 13 della legge 22 aprile 2005, n. 69) modifica l'articolo 13 della citata legge per quanto attiene alla procedura di convalida dell'arresto in esecuzione del mandato di arresto europeo, soprattutto con riferimento alle garanzie del diritto di difesa del prevenuto e ai termini procedurali.

L'articolo 10 (Modifiche all'articolo 14 della legge 22 aprile 2005, n. 69), intervenendo sull'articolo 14 della legge 69 del 2005, modifica la disciplina relativa al consenso alla consegna manifestato dalla persona richiesta.

Il primo ambito di intervento attiene alla riduzione dei tempi necessari per l'adozione della decisione definitiva sulla consegna, al fine di garantire che essa possa essere assunta, come indicato dall'articolo 17(2) della decisione quadro, nei termini di dieci giorni dall'espressione del consenso, anche laddove la corte ravvisi la necessità di richiedere informazioni aggiuntive all'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

Mantenendo e, anzi, elevando il grado di garanzie che devono accompagnare le dichiarazioni in merito al consenso alla consegna, si è stabilito, sostituendo il comma 1 dell'articolo 14, che, sia nel caso in cui il consenso è in sede di convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria (art. 13, comma 1), sia nel caso in cui il consenso è raccolto quando la persona è sentita dopo l'esecuzione della misura cautelare adottata a suo carico (art. 10, comma 1), il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, disponga la fissazione dell'udienza nei successivi quattro giorni dall'espressione del consenso; sempre al fine di accelerare la procedura, si è inoltre previsto che del decreto di fissazione sia data lettura in udienza alla persona interessata, in una lingua alla stessa nota, e al suo difensore, nonché comunicazione al procuratore generale immediatamente o, comunque, entro le successive ventiquattro ore.

L'incremento delle garanzie circa le modalità e condizioni che devono accompagnare l'espressione del consenso alla consegna deriva dall'eliminazione, operata con la sostituzione

integrale del comma 2 dell'articolo 14 della legge, della possibilità di rendere tale dichiarazione in carcere, necessaria in quanto l'articolo 13(1) della decisione quadro prevede sia l'autorità giudiziaria a raccogliere il consenso, mentre lo spostamento dell'avvertimento in ordine all'irrevocabilità del consenso, ad opera dell'articolo 7, nell'articolo 10, comma 1, della legge n. 69 del 2005 ha imposto la soppressione del comma 3 dell'articolo 14 che tale avvertimento pure contemplava.

Mirano a conseguire il medesimo risultato acceleratorio anche la modifica del comma 4 e la sostituzione del comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 69 del 2005, disposte, rispettivamente, con le lettere *c)* e *d)* dell'articolo in commento.

Con la modifica del comma 4, oltre ad eliminare la previsione del termine di dieci giorni per la pronuncia dell'ordinanza, si stabilisce che l'udienza di decisione, con contestuale adozione dell'ordinanza decisoria, possa essere differita di tre giorni per il caso in cui una qualsiasi circostanza oggettiva, o la stessa necessità di acquisire informazioni ulteriori, abbia impedito di emettere la decisione sulla consegna all'udienza celebrata nei quattro giorni successivi all'espressione del consenso.

Anche la sostituzione del comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 69 del 2005, mira a conseguire il medesimo risultato acceleratorio: si prevede infatti che la corte di appello dia immediata lettura dell'ordinanza con la quale decide sulla consegna della persona. E ciò sia nel caso di celebrazione dell'udienza di discussione a seguito di una dichiarazione di consenso alla consegna raccolta dal presidente della corte di appello o dal magistrato da lui delegato nel corso della convalida dell'arresto o dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, sia nel caso in cui il consenso è reso solo all'udienza di discussione.

Il secondo ambito di intervento riguarda la comunicazione alle competenti autorità dello Stato emittente della decisione definitiva o dell'impugnazione di quella decisione, ipotesi, quest'ultima, la cui limitata ricorrenza, stante l'irrevocabilità del consenso manifestato alla consegna, può essere effettivamente ricondotta a quei casi particolari per i quali l'articolo 17(4) della decisione quadro consente una proroga di trenta giorni del termine per l'adozione della decisione definitiva.

L'articolo 11 (Modifiche all'articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69) interviene sull'articolo 16 della legge n. 69 del 2005 che detta la disciplina delle informazioni e degli accertamenti integrativi il cui invio la corte di appello, nel caso ritenga insufficienti quelli già inoltrati, può richiedere allo Stato membro di emissione. La modifica opera un riallineamento degli atti che la corte di appello deve valutare nell'ambito della procedura del mandato di arresto: a tal fine, conformemente all'intervento soppressivo operato sull'articolo 6 della legge, anche qui viene eliminato il riferimento alla «documentazione» che pure l'articolo 16 conteneva. Inoltre, per il caso di ritenuta insufficienza delle informazioni, si sostituisce la facoltà della corte di appello di richiedere alle autorità dello Stato emittente ulteriori informazioni con la previsione della doverosità di tale richiesta, della quale è rimarcata l'urgenza, così come previsto dall'articolo 15(2) della decisione quadro.

L'articolo 12 (Modifiche all'articolo 17 della legge 22 aprile 2005, n. 6) interviene sull'articolo 17 della legge n. 69 del 2005, modificandone i commi 2 e 4 e sostituendo il comma 7.

Le modifiche intendono perseguire, in primo luogo, quell'accelerazione dei tempi del procedimento necessaria per rispettare il termine per l'adozione della decisione definitiva sulla esecuzione del mandato di arresto europeo, che l'articolo 17(2) della decisione quadro indica in 60 giorni dall'arresto del ricercato. A tal fine, la modifica disposta sul comma 2 dell'articolo 17, oltre a rimarcare la necessità che la decisione da parte della corte di appello sia adottata «nel più breve tempo possibile», riduce da sessanta a quindici giorni il termine per l'adozione della decisione sulla consegna, di cui specifica altresì il *dies a quo*, individuandolo in quello dell'esecuzione della misura cautelare disposta o dell'avvenuto arresto della persona ricercata. Con l'interpolazione del comma 2-*bis* si chiarisce che, nel caso in cui ricorra la necessità di acquisire informazione, il termine per l'adozione della decisione potrà essere prorogato di dieci giorni.

Inoltre, in coerenza con l'intervento già operato sul comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 69 del 2005, si è ancora una volta escluso che l'ambito del giudizio in ordine alla esecuzione del mandato di arresto europeo possa estendersi alla verifica dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Con la sostituzione del comma 7 dell'articolo 17, si è provveduto a chiarire, in considerazione del carattere non definitivo della sentenza emessa, che la prevista comunicazione al Ministero della giustizia sarà effettuata solo dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione, sì da consentire al Ministero di procedere all'informazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia solo nel caso in cui l'eventuale disposta consegna sia ormai definitiva.

L'articolo 13 (Modifiche all'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69) reca disposizioni finalizzate a ridefinire la disciplina dei motivi di rifiuto obbligatorio della consegna delle persone interessate dal MAE, in perfetta aderenza alle previsioni della decisione quadro.

Vengono pertanto previsti unicamente i casi di reato estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, di *bis in idem* (purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita o sia in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna) e, in ultimo, di difetto di imputabilità dell'infraquattordicenne.

E', tra gli altri, abrogato il motivo di rifiuto connesso all'intervenuta prescrizione del reato o della pena, in caso di sussistenza della giurisdizione italiana sul fatto.

Va evidenziato come la più gran parte dei motivi di rifiuto abrogati risulterà comunque opponibile, secondo la sequenza procedimentale delineata dalla Corte di Lussemburgo a partire dalla sentenza *Aranyosi e Căldăraru* del 5 aprile 2016 (C-404/15 e C-659/15 PPU), laddove nelle concrete circostanze sia ravvisabile il rischio d'una violazione dei principi e dei diritti fondamentali di cui s'è detto in sede di illustrazione dell'art. 2.

L'articolo 14 (Modifiche all'articolo 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69) si interviene sui motivi di rifiuto facoltativo della consegna.

In particolare, si propone una riformulazione del testo dell'articolo 18-*bis* della legge n. 69, introdotto dal comma 6 della norma di delega, con cui sono stati fatti confluire nella prima disposizione i motivi di rifiuto in precedenza previsti (come 'obbligatori') dalle lettere *o*), *p*) e *q*) dell'articolo 18.

Si è, innanzitutto, provveduto ad una risistemazione formale del contenuto dell'articolo 18-*bis*, distinguendo i motivi rilevabili a seconda che il mandato di arresto risulti emesso «al fine di esercizio di azioni giudiziarie in materia penale» (mandato di arresto europeo cd. processuale) o, invece, «ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale» (mandato di arresto europeo cd. esecutivo).

Per i casi di mandato di arresto europeo cd. processuale, collocati al comma 1 della disposizione, alle lettere a) e b) sono stati riprodotti, senza apportare alcuna modifica al testo originario delle disposizioni – il motivo di rifiuto connesso alla cd. territorialità e, rispettivamente, quello della litispendenza. Poiché tale secondo motivo di rifiuto, secondo la giurisprudenza di legittimità, presuppone sia ravvisabile non un mero interesse *potenziale* dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma «una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione», non si è ritenuto non opportuno procedere all'implementazione degli ulteriori motivi di rifiuto facoltativo contemplati dall'articolo 4(3) della decisione quadro.

Per i casi di mandato di arresto europeo cd. esecutivo, è stato riprodotto il motivo di rifiuto facoltativo che il legislatore delegante aveva trasferito dalla lettera *r*) dell'articolo 18 alla lettera *c*) del nuovo articolo 18-*bis*.

La norma reca una rilevante modifica richiedendo che, per rifiutare la consegna del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano, occorra che dette condizioni perdurino da almeno cinque anni.

La modifica è stata elaborata traendo spunto da una previsione da tempo contemplata nella legislazione dei Paesi Bassi, già positivamente scrutinata dalla Corte di giustizia. In questo modo,

per un verso si rafforza «il sistema di consegna istituito da[lla] detta decisione quadro a favore di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia», per altro verso si valorizza la *ratio* dell'eccezione all'obbligo di consegna, ancorandola a situazioni in cui effettivamente ricorra una concreta possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona condannata. Inoltre, la soluzione consente di porre argine al notevole 'spirito di inventiva' sinora dimostrata dai catturandi nella ricerca di prove di collegamento con il territorio e la comunità italiani, che le corti di appello e le procure generali sono nell'impossibilità di contrastare efficacemente, in considerazione dell'estrema brevità dei termini di svolgimento della procedura di consegna.

L'articolo 15 (Introduzione dell'articolo 18-ter e modifiche all'articolo 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69) opera due interventi ritenuti necessari al fine di meglio adeguare la normativa interna con le linee direttrici della decisione quadro.

Il comma 1 del decreto introduce un nuovo articolo 18-ter contenente la previsione di un motivo di rifiuto (naturalmente facoltativo) ricollegabile all'ipotesi di mandato di arresto europeo emesso per l'esecuzione di una sentenza emessa *in absentia*, che – anche dopo l'introduzione dell'articolo 4-bis della decisione quadro – risultava tuttora collocato nella lettera a) dell'articolo 19, ovvero tra le «garanzie» che, secondo tale norma, la corte di appello è tenuta ad apporre alla decisione di consegna in alcuni casi determinati. A tale intervento si ricollega, da un lato, la (sostanziale) abrogazione della disposizione da ultimo citata attuata con l'articolo 15, comma 2, dall'altro l'aggiornamento – ad opera dell'articolo 3, lettere a) e b) – delle previsioni in tema di contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna e di informazioni 'suppletive', già in precedenza illustrato.

Poiché, come rilevato in occasione dell'illustrazione delle modifiche apportate a tale ultima norma, lo schema di decreto prevede la soppressione dell'obbligo di acquisire il provvedimento interno su cui il mandato di arresto europeo si basa, e dunque – per quanto qui di interesse – della sentenza esecutiva, si è provveduto all'implementazione della previsione contenuta nell'articolo 4-bis(2) della decisione quadro, che riconosce alla persona ricercata il diritto di ricevere copia del suddetto provvedimento.

Con l'articolo 15, comma 2, si provvede, in conseguenza delle modifiche illustrate, da un lato a riproporre il testo dell'articolo 19, riclassificando le residue «garanzie» originariamente previste e allineandole a quelle catalogate nell'articolo 5 della decisione quadro, dall'altro ad apportare due ulteriori modifiche alle previsioni relative dell'articolo 19.

Tali modifiche riguardano entrambe la condizione di rientro che la corte di appello deve apporre in caso di accoglimento di richieste di consegna su mandato di arresto europeo avanzate nei confronti di cittadini italiani o cittadini di altri Stati comunque 'radicati' sul territorio nazionale.

Le modifiche condividono, altresì, l'identica finalità di razionalizzazione del sistema e, pertanto, di miglioramento del grado di armonizzazione dell'ordinamento nazionale al principio del mutuo riconoscimento e alle disposizioni della decisione quadro 2002/584.

La prima modifica consiste nell'esclusione, dall'ambito di applicazione della norma, dei cittadini appartenenti a Stati non UE.

La seconda nell'inserimento della 'soglia di rilevanza temporale' di cinque anni, già illustrata a proposito della speculare disposizione contenuta nell'attuale articolo 18-bis, comma 2, sulla quale nulla pertanto occorre aggiungere.

Quanto alla prima modifica, l'intervento è stato imposto dall'esigenza di eliminare la contraddittoria e razionalmente ingiustificabile impostazione adottata dal legislatore nel 2005 e che, attualmente, forma oggetto di una questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di cassazione. Ed infatti, al momento, nel caso in cui lo Stato che ha emesso il mandato di arresto europeo richieda la consegna di un cittadino extra UE per eseguire una sentenza di condanna, la nostra Autorità giudiziaria è tenuta a dare esecuzione al mandato di arresto europeo, anche se in presenza di prove certe di un suo legittimo ed effettivo 'radicamento' sul territorio nazionale; viceversa, laddove la consegna venga richiesta sulla base di una misura cautelare, la corte di appello è tenuta ad imporre la citata condizione di rientro, affinché la persona possa scontare l'eventuale pena irrogatagli in Italia

(tra l'altro, anche quando, per ipotesi, il tempo trascorso dalla consegna abbia, di fatto, dissolto qualsiasi momento di collegamento affettivo, lavorativo o d'altro genere con il nostro territorio).

All'evidente contraddizione logica che l'attuale assetto normativo genera non appare possibile porre rimedio estendendo il motivo di rifiuto già previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna. Una simile soluzione, infatti, implicando una sostanziale parificazione dei cittadini di Stati terzi ai cittadini UE, risulterebbe difficilmente compatibile con la costante diversità dei regimi essi sono soggetti, dal momento che solo i secondi godono del diritto di stabilimento, di libera circolazione e, più in generale, del diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. Soprattutto, essa risulta impercorribile poiché comporterebbe un ampliamento dei motivi di rifiuto dell'esecuzione e, dunque, una non consentita riduzione dell'ambito di operatività della decisione quadro e, in ultima analisi, del principio di mutuo riconoscimento.

L'articolo 16 (Modifiche all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69) modifica l'articolo 22 della legge n. 69 del 2005, che disciplina il ricorso per cassazione avverso la decisione sulla consegna, sostituendo integralmente i commi 1, 2 e 6, apportando modifiche ai commi 3, 4, e 5 e, infine, aggiungendo un ulteriore comma, il *5-bis* alla citata disposizione.

L'intervento provvede a innovare profondamente il giudizio di cassazione sotto vari profili.

Il primo di essi riguarda l'eliminazione della possibilità di impugnazione nel merito della decisione sulla consegna e la semplificazione dei ricorsi, operata limitando la facoltà di ricorrere in cassazione ai soli casi previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606 c.p.p.

Tale modifica – disposta, per il ricorso avverso la sentenza emessa dalla corte di appello, dal comma 1, lett. *a)*, e, per il ricorso proposto avverso l'ordinanza pronunciata dalla corte di appello nel caso di consenso alla consegna, dal comma *5-bis* dell'articolo in commento – si pone in linea con la significativa riduzione del materiale sottoposto al vaglio di detta corte e dei ridisegnati confini della sua valutazione.

Un secondo ambito di intervento ha riguardato l'adeguamento della tempistica del giudizio in cassazione e dell'eventuale giudizio di rinvio alle scadenze contingentate che la decisione quadro impone per l'assunzione della decisione definitiva sulla consegna.

A tal fine, mediante la sostituzione del comma 2 dell'articolo 22 della legge, si è ridotto a 5 giorni il termine per il ricorso e si è individuato come luogo di sua presentazione esclusivamente la cancelleria della corte di appello che ha emesso la sentenza; inoltre, si è stabilito che la trasmissione del ricorso, del provvedimento impugnato e degli atti del procedimento avvenga, con precedenza assoluta su ogni altro affare, al più entro il giorno successivo alla sua presentazione.

In aggiunta, con le modifiche apportate - ad opera delle lettere *b)* e *c)* dell'articolo in commento - sui commi 3 e 4 dell'articolo 22 della legge n. 69 del 2005, sono stati ridotti sia il termine per la decisione da parte della corte di cassazione (da quindici a dieci giorni dal ricevimento degli atti), sia quello per la notificazione della data dell'udienza alle parti (da cinque a tre giorni). Analoga riduzione, da cinque a tre giorni, ha subito anche il termine per il deposito della motivazione della decisione da parte della corte di cassazione, nei casi in cui essa non possa essere depositata in udienza contestualmente alla lettura del dispositivo.

La lettera *e)* della disposizione prevede analoghe modalità procedurali ma tempi di introduzione e decisione ancor più accelerati per il ricorso avverso l'ordinanza con cui la corte di appello, in caso di consenso, decide sulla consegna: in particolare, il termine per la presentazione del ricorso è ridotto a tre giorni e a sette giorni il termine per la celebrazione dell'udienza, non partecipata, all'esito della quale la decisione, completa di motivazione, dovrà essere adottata.

L'innovazione più significativa consiste nell'attribuzione alla presentazione del ricorso per cassazione l'effetto di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza con cui la corte di appello assume la decisione sulla consegna, quando la persona richiesta ha espresso il proprio consenso: si è in tal modo garantita l'effettività del vaglio richiesto sull'ordinanza emessa dalla corte di appello, altrimenti impedito dal sopraggiungere dell'esecuzione della consegna.

Con la lettera *f)* della norma, si sostituisce il comma 6 dell'articolo 22 della legge n. 69 (che detta la disciplina per il giudizio di rinvio dopo l'annullamento), stabilendo stretti termini per

l'adozione della decisione da parte del giudice del rinvio (rispettivamente dieci giorni nel caso l'annullamento riguardi la sentenza, cinque nel caso riguardi l'ordinanza) e, conseguentemente, anche tempi ridotti per l'avviso o la comunicazione alle parti della data fissata per l'udienza.

L'articolo 17 (Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari) inserisce nel testo della legge n. 69 del 2005 l'articolo 22-*bis*, intitolato «Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari».

Il comma 1 prevede l'obbligo per la corte, di appello o di cassazione, davanti alla quale il procedimento è pendente alla scadenza del termine di sessanta giorni per l'assunzione della decisione definitiva in assenza di consenso, o alla corte di appello davanti alla quale il procedimento, nel quale la persona ha acconsentito alla consegna, è pendente alla scadenza del termine di dieci giorni successivi a quella dichiarazione (nei casi di ordinanza tempestivamente adottata, l'onere informativo ricorrerà solo dopo la decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso, come disposto dal comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 69 del 2005, sostituito per effetto della già illustrata lettera d) del comma 1 dell'articolo 10), di informare immediatamente del ritardo sull'emissione della decisione definitiva e delle sue cause il Ministro della giustizia, affinché questi ne dia comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente.

Identica informazione è imposta, dal comma 2 della disposizione, alla corte davanti alla quale pende il procedimento, allo scadere della proroga di trenta giorni dei termini per l'assunzione della decisione definitiva: ma in tale evenienza, che può ricorrere unicamente per circostanze «eccezionali», il Ministro è tenuto a darne comunicazione all'*Eurojust*.

I commi 3 e 4 disciplinano le possibili conseguenze sulla custodia cautelare in corso a carico della persona della quale è richiesta la consegna che quei ritardi nell'assunzione della decisione definitiva possono produrre, tenendo conto del principio fissato dall'articolo 12, secondo periodo, della decisione quadro (*«In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga»*).

Risultando con tale principio incompatibile l'articolo 21 della legge n. 69 del 2005 (di cui, pertanto, l'articolo 22 dello schema dispone l'abrogazione), si è provveduto a disciplinare la durata delle misure cautelari custodiali, alla luce dei principi enunciati dalla decisione quadro così come interpretati e chiariti dalle pronunce in materia rese dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione.

Per il caso in cui alla scadenza dei termini prorogati la decisione definitiva non sia ancora intervenuta e la persona della quale è richiesta la consegna sia sottoposta a misure cautelari custodiali, il comma 3 prevede che la corte di appello proceda a valutare l'assoluta necessità delle suddette misure al fine di evitare che la persona si sottragga alla consegna, nonché l'effettiva congruità del protrarsi della loro durata, alla luce dell'entità della sanzione che l'autorità giudiziaria dello Stato emittente ha indicato, nel mandato di arresto, essere stata applicata o poter essere applicata, in ragione dei limiti edittali previsti per il reato nel proprio ordinamento. Nel caso tale valutazione si concluda negativamente, la corte potrà revocare la custodia cautelare in corso o sostituirla, qualora ritenga ancora sussistente l'esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla consegna, con misure cautelari meno gravose, applicabili anche cumulativamente.

Il comma 4 detta un'identica disciplina sia per l'eventualità di ritardo ingiustificato nella assunzione della decisione definitiva alla scadenza della proroga di trenta giorni dei termini ordinari, sia per l'ipotesi che la decisione definitiva non sia assunta neppure decorsi novanta giorni dalla scadenza dei termini prorogati.

Per entrambe le evenienze, la disposizione prevede che sia disposta la revoca delle misure cautelari custodiali ancora in corso a carico della persona richiesta, salvo che la corte ritenga persistente il rischio che si sottragga alla consegna: in tal caso, si prevede l'applicabilità (anche congiunta, nel caso si tratti di persona maggiorenne) delle misure cautelari di cui agli articoli 281,

282 e 283 del codice di procedura penale (qualora si tratti di persona minorenni, è prevista l'applicabilità della sola misura delle prescrizioni).

L'articolo 18 (Modifiche all'articolo 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69) interviene sull'articolo 23 della legge n. 69 del 2005 modificandolo in due ambiti.

Il primo consegue alla necessità, una volta attribuito effetto sospensivo sulla esecuzione della decisione anche al ricorso per cassazione presentato avverso l'ordinanza della corte di appello (a sua volta derivante dalle innovazioni operate con il già esaminato articolo 16), di chiarire che la consegna potrà avvenire solo quando anche questa decisione sia divenuta definitiva.

Il secondo ambito di intervento deriva dai rilievi ricevuti dalla mancata trasposizione nel diritto interno della disciplina in ordine al differimento della consegna che l'articolo 23(3) della decisione quadro, prevede possa essere disposto anche se la causa di forza maggiore che impedisca la tempestività della consegna è adottata dallo Stato membro emittente, e non solo dallo Stato membro di esecuzione.

Sono state, inoltre, adeguate a tale evenienza anche le procedure informative che consentono al Ministro della giustizia di concordare la data di consegna con l'autorità dello Stato membro di emissione.

L'articolo 19 (Modifiche all'articolo 26 della legge 22 aprile 2005, n. 69), in tema di principio di specialità, aggiorna la disciplina dei motivi di rifiuto opponibili dalla corte d'appello nel rilascio dell'assenso alle modifiche conseguenti all'inserimento degli articoli 18, 18-bis e 18-ter.

L'articolo 20 (Modifiche all'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69) interviene, invece, sull'articolo 40 della legge n. 69 del 2005, in materia di disposizioni transitorie, modificando il comma 2, con contestuale eliminazione del rinvio ad esso contenuto nel comma 3.

In accoglimento di una specifica raccomandazione contenuta nel *Rapporto del 2009 sull'Italia*, viene quindi abrogata la previsione con cui s'era esclusa l'applicabilità ai fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 69 delle disposizioni in tema di 'consegna obbligatoria' in essa contenute.

L'articolo 21 (Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari) inserisce nella legge n. 69 del 2005 l'articolo 27-bis, rubricato «Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari».

In considerazione dei tempi ridottissimi che connotano il procedimento giudiziario nella procedura passiva di consegna e tenuto conto dell'avvenuta eliminazione, con il codice dell'amministrazione digitale, della possibilità di ricorso al fax per la trasmissione di documenti fra pubbliche amministrazioni, si è reso necessario prevedere modalità di trasmissione degli atti fra uffici giudiziari che riducessero il più possibile i tempi di ricezione degli atti da parte dell'ufficio al quale essi sono destinati.

A tal fine, si è pertanto previsto che, nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo, gli uffici giudiziari siano autorizzati - con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare - a ricorrere a modalità telematiche per la trasmissione degli atti ad altri uffici giudiziari e che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto (possibile solo a seguito delle verifiche di funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici), la trasmissione degli atti possa avvenire anche con posta elettronica certificata.

L'articolo 22 (Abrogazioni) dispone, infine, per le ragioni in precedenza indicate, l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 69 del 2005, che, sotto la rubrica «Termini per la decisione», stabiliva l'immediata remissione in libertà della persona ricercata quale conseguenza diretta della mancata adozione, da parte della corte di appello, della decisione in ordine alla consegna della persona richiesta entro i termini imposti. Come già accennato, l'abrogazione è imposta dalla inconciliabile diversità di tale disciplina con gli obblighi imposti dalla decisione quadro e con la nuova regolamentazione che, proprio per rispettare detti obblighi, è stata introdotta dalle disposizioni del presente schema in relazione sia ai termini per l'adozione della decisione da parte della corte di

appello (articoli 10 e 12), sia alle conseguenze sulla custodia cautelare in corso a carico della persona richiesta in caso di ritardi nell'adozione della decisione definitiva (articolo 17).

L'articolo 23 (Norma transitoria) contiene la norma transitoria con la quale viene regolata la disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto le richieste di esecuzione dei mandati d'arresto che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, risultino pendenti nelle corti di appello o davanti alla Corte di cassazione. Al fine di una più equilibrata e corretta applicazione delle nuove norme, si è previsto che le stesse non siano applicabili per i procedimenti in cui, alla data di loro entrata in vigore, si sia già avviata la sequenza procedimentale destinata a concludersi con la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo. Al fine di evitare l'insorgere di eventuali contrasti interpretativi, s'è inoltre stabilito che, al fine indicato, debbano considerarsi pendenti i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, la corte di appello abbia ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria.

L'articolo 24 (Clausola di invarianza finanziaria) prevede che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

E' pacifico, anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE (si veda la sentenza della Corte di giustizia, Grande Sezione, in data 26 febbraio 2013, causa C-399/11, *Melloni*: i.p., punto 58), che il primato del diritto dell'Unione comporta che a uno Stato membro non sia consentito «ostacolare l'applicazione di atti di diritto dell'Unione pienamente conformi alla Carta [di Nizza], sulla base del rilievo che essi non rispetterebbero i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione di tale Stato».

Sotto tale profilo, come anche di recente ribadito dalla Corte costituzionale (si veda l'ordinanza del 26 gennaio 2017, n. 24, nel noto caso Taricco), il solo limite legittimamente opponibile all'applicazione del diritto dell'Unione è infatti costituito – non da semplici «principi» o «regole» contenuti nella Carta fondamentale ma unicamente – «dall'osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona».

In proposito, può unicamente ribadirsi che, come già in precedenza segnalato, sin dal 2007 è stato escluso qualsiasi profilo di contrasto della decisione quadro con il fondamentale principio di legalità, che – come sottolineato dalla stessa Corte di giustizia – «fa parte dei principi generali del diritto alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri» e risulta «parimenti sancito da diversi trattati internazionali, in particolare dall'art. 7, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo» (cfr. Grande Sezione, sentenza 3 maggio 2007, causa C 303/05, *Advocaten voor de Wereld VZW*).

Tanto premesso, si osserva che l'intervento normativo in esame non presenta profili di frizione o contrasto con i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, né appare suscettibile di comportare la violazione di diritti inalienabili della persona.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo attiene alla materia processuale, riservata alla fonte primaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative aventi ad oggetto questa specifica materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Come più ampiamente esposto nella relazione illustrativa (v. pag. 39 ss.), nella primavera del corrente anno, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18-bis della legge n. 69 «nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

L'intervento mira ad adeguare, nella materia in esame, l'ordinamento interno a quello europeo, dando piena attuazione alle norme della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato, non risultano aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

Anzi, come evidenziato *sub* 1) e 2), discende proprio dall'adempimento dell'obbligo di dare piena attuazione al diritto europeo in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra stati membri.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Oltre che alle sentenze citate nella precedente esposizione (v., in particolare, da ultimo, *sub* 4), si rinvia alle numerose decisioni della Corte di giustizia indicate in relazione illustrativa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non consta siano pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Come desumibile dalla *Relazione* trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio nel luglio di quest'anno, cui si è fatto cenno in premessa, anche in altri Stati membri «il livello di attuazione della decisione quadro non è ancora soddisfacente».

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto legislativo non introduce nuove definizioni, essendo queste tutte già contenute nella decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e nelle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di intervento normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novella normativa.



4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo sono presenti abrogazioni esplicite. L'intervento normativo comporta taluni effetti abrogativi impliciti, oggetto di puntuale analisi e approfondimento in relazione illustrativa.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non introduce disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 1 del decreto legislativo in esame inserisce nell'articolo 1 della legge il comma 4-*quinqies*, con il quale si stabilisce che, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Governo notifichi, su proposta del Ministro della giustizia, al Consiglio e alla Commissione l'elenco degli specifici accordi e intese che l'Italia intende continuare ad applicare, essendosi avvalsa, come previsto al comma 4-*quater* dell'articolo 1 della legge, della facoltà riconosciuta dall'articolo 31, par. 2, co. 1, della decisione quadro.

L'articolo 21 del decreto legislativo in esame inserisce nella legge n. 69 del 2005 l'articolo 27-*bis*, rubricato «Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari», che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare per l'autorizzazione alla trasmissione con modalità telematica degli atti tra gli uffici giudiziari. In considerazione della necessità che tale decreto sia preceduto dal positivo espletamento delle necessarie verifiche tecniche, non è stato previsto un termine per la sua adozione, consentendo nelle more il ricorso da parte degli uffici giudiziari alla posta elettronica certificata.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione della giustizia.

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Roma, 2 novembre 2020

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

E. p.c.

AL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI
Ufficio Legislativo

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Richiesta di esenzione dall'AIR

Si richiede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, con riferimento al decreto legislativo da adottare in attuazione della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'articolo 6, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI,



relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, considerato che oggetto del provvedimento è esclusivamente il riallineamento delle previsioni della legge n. 69 del 2005 alle previsioni della decisione quadro 2002/584/GAI;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tali fine, si rappresenta quanto segue:

- a) le disposizioni non importano costi di adeguamento, trattandosi di norme esclusivamente volte a correggere talune discrasie disciplinari tra la normativa di implementazione dettata con legge n. 69 del 2005 e le previsioni della decisione quadro 2002/584/GAI. Deve anzi in proposito evidenziarsi che gli interventi operati sul motivo di rifiuto della consegna di cui all'attuale articolo 18-bis, comma 2, della legge n. 69 (previsione della consegna di cittadini UE residenti o dimoranti in Italia da meno di 5 anni), nonché sulla garanzia di riconsegna a fini dell'esecuzione dell'eventuale pena irrogata, prevista dall'articolo 19, co. 1, lett. b) (ora esclusa, oltre che per i cittadini UE nei casi sopra indicati, per tutti i cittadini di Stato terzi), appaiono per definizione suscettibili di generare effetti positivi per la finanza pubblica, per quanto – allo stato – di impossibile quantificazione. Le menzionate modifiche normative comportano l'effetto di ridurre i costi che lo Stato italiano attualmente sostiene in relazione all'esecuzione delle condanne penali emesse dalle Autorità giudiziarie degli altri Stati membri nei confronti dei cittadini di Stati terzi e di cittadini UE residenti o dimoranti in Italia;
- b) in merito all'estrema esiguità del numero dei destinatari dell'intervento normativo, va evidenziato che esso ha ad oggetto la modifica delle disposizioni procedurali che regolano, in ambito UE, l'arresto e la consegna di persone ricercate al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale; pertanto, oltre che nei soggetti istituzionali tenuti all'applicazione della normativa in questione (magistrati e, in minor misura, appartenenti alle forze dell'ordine), i destinatari del provvedimento sono da individuarsi unicamente nelle persone attinte da misure cautelari e da condanne penali che importino la privazione della libertà personale: la consistenza quantitativa di questi ultimi, che – per sua stessa natura – può essere oggetto di mere e approssimative stime previsionali, rappresenta all'evidenza una quota assolutamente marginale della popolazione residente sul territorio nazionale (ovvero una percentuale largamente inferiore allo 0,01% su base annua);



- e) le disposizioni non importano alcuna variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche, destinato anzi a diminuire per effetto delle modifiche indicate al precedente punto a);
- d) l'intervento, per sua intrinseca natura, è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. In ogni caso, esso non contiene alcuna restrizione all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

Roma,

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Mauro Viriello

Roma, - 9 NOV. 2020

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

